UFFICIO DEL
MASSIMARIO
E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

NOVEMBRE 2022

Indice

SEZIONI UNITE 3

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA 20

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA 51

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA 72

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO 124

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA 144

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 174

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 207

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite

NOVEMBRE 2022

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **35318** *del* **30/11/2022** (Rv. **666369 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
R. *(FORGIONE ERCOLE) contro* U. *(TAURINI STEFANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/07/2018

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Decesso del terzo trasportato - Danno dei congiunti "iure proprio" - Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Esperibilità - Esclusione - Fondamento - Danno "iure hereditatis" - Ammissibilità.

In tema di azione diretta del terzo trasportato, l'art. 141 c.ass. disciplina un'azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti "iure proprio" dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro, risultando, invece, applicabile nell'ipotesi in cui i congiunti richiedano il risarcimento "iure hereditatis" del danno cd. terminale subito dallo stesso trasportato a causa del sinistro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Massime precedenti Vedi: N. 17963 del 2021 Rv. 661834 - 01, N. 27263 del 2022 Rv. 665721 - 01, N. 25033 del 2019 Rv. 655176 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **35318** *del* **30/11/2022** (Rv. **666369 - 02**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
R. *(FORGIONE ERCOLE) contro* U. *(TAURINI STEFANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/07/2018

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale - Responsabilità dell'assicuratore ex art. 141 c.ass. - Caso fortuito - Nozione - Condotta colposa dell'altro conducente - Irrilevanza - Conseguenze.

La nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Massime precedenti Difformi: N. 4147 del 2019 Rv. 652744 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17963 del 2021 Rv. 661834 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **35318** *del* **30/11/2022** (Rv. **666369 - 03**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
R. *(FORGIONE ERCOLE) contro* U. *(TAURINI STEFANO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/07/2018

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale - Azione diretta ex art. 141 c.ass. - Natura - Presupposti - Coinvolgimento di almeno due veicoli - Necessità - Conseguenze - Unico veicolo coinvolto - Azione diretta ex art. 144 c.ass. - Configurabilità.

L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144

Massime precedenti Vedi: N. 17963 del 2021 Rv. 661834 - 01, N. 27263 del 2022 Rv. 665721 - 01, N. 25033 del 2019 Rv. 655176 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **35335** *del* **30/11/2022** (Rv. **666370 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
G. *(PISAPIA MAURO) contro* A.
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Controversia relativa all'aggiudicazione di appalto di pubblico servizio - Affidamento diretto in esecuzione di accordo quadro - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fondamento.

La controversia relativa all'aggiudicazione di un appalto di pubblico servizio rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche qualora l'affidamento del servizio non consegua ad una procedura di evidenza pubblica, ma sia atto esecutivo di un accordo quadro, poiché l'aggiudicatario - scelto con la procedura di evidenza pubblica che ha portato alla stipulazione del suddetto accordo - ottiene gli appalti in virtù di affidamenti diretti la cui illegittimità, per contrarietà alle norme dell'accordo quadro su cui sono basati, può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. (che ha replicato l'art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006), esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 54 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14260 del 2012 Rv. 623298 - 01, N. 10080 del 2020 Rv. 657856 - 02

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **34992** *del* **28/11/2022** (Rv. **666368 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *P.M.* **CUOMO LUIGI.** *(Conf.)*
C. *(MORACE CARLO) contro* P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 18/01/2022

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Estensibilità della disciplina del processo penale - Limiti - Regole penalistiche sulle dichiarazioni rese da imputato in procedimento connesso o di reato collegato - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, i richiami al codice di procedura penale contenuti nell'art. 16, comma 2 (per l'attività di indagine), ed art. 18, comma 4 (per il dibattimento), del d.lgs. n. 109 del 2006 devono interpretarsi restrittivamente e solo nei limiti della compatibilità, dovendo applicarsi, per il resto, le regole del codice di procedura civile, sicché resta esclusa l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale sull'assunzione e valutazione delle dichiarazioni rese da persone imputate in procedimenti connessi o di reati collegati, trattandosi di disposizioni riferibili esclusivamente ai rapporti tra procedimenti penali, le cui specifiche finalità giustificano limitazioni all'acquisizione della prova in deroga al principio fondamentale di ricerca della verità materiale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la deposizione del testimone - assunta alla presenza del difensore e con la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere, in ragione della pendenza di un separato procedimento disciplinare a suo carico - dovesse essere valutata ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e, cioè, con riscontri esterni idonei a confermare l'attendibilità della narrazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 514 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17585 del 2015 Rv. 636141 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **34992** *del* **28/11/2022** (Rv. **666368 - 02**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *P.M.* **CUOMO LUIGI.** *(Conf.)*
C. *(MORACE CARLO) contro* P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 18/01/2022

115061 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illecito ex art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Fatto costituente reato, anche se già estinto - Presupposti - Lesione dell'immagine del magistrato.

In tema di responsabilità disciplinare a carico degli appartenenti all'ordine giudiziario, ai fini della sussistenza dell'illecito previsto dall'art. 4, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 109 del 2006, il fatto commesso dall'incolpato e integrante un'ipotesi di reato, ancorché già estinto, dev'essere idoneo a ledere l'immagine sociale del magistrato in una dimensione non solo potenziale, ma anche in concreto, considerando la particolare gravità della condotta e il suo intrinseco valore

offensivo rispetto agli interessi tutelati, nonché la diffusione all'esterno della vicenda, anche quando questa sia conseguenza dello "strepitus" derivante dall'esercizio dell'azione disciplinare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18987 del 2017 Rv. 645132 - 02

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **34675** *del* **24/11/2022** (Rv. **666364 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **DE MASI ORONZO.** *Relatore:* **DE MASI ORONZO.** *P.M.* **CUOMO LUIGI.** *(Conf.)*
M. *(FUGAZZOLA FRANCESCO) contro* P.
Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 18/02/2022

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Disciplinare magistrati - Art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Esercizio delle funzioni - Elemento costitutivo della fattispecie - Esclusione - Conseguenze - Condotta volta ad interferire con l'attività del CSM - Configurabilità - Fondamento.

In tema di illecito disciplinare del magistrato, la formula "costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni", di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, non individua un presupposto della fattispecie che si aggiunge agli elementi costitutivi degli specifici illeciti tipizzati dalla legge, ma ha un significato meramente classificatorio, inteso a caratterizzare il disvalore della condotta in relazione al dovere violato; ne consegue che, ai sensi della lett. d) del citato articolo, rientrano nell'ambito dei comportamenti abitualmente e gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati le condotte volte a screditare - con apprezzamenti negativi del tutto estranei all'esercizio di libertà costituzionali - o valorizzare altri colleghi, anche al fine di interferire con l'attività del CSM, in quanto dirette ad incidere sull'esito di una procedura selettiva, che dovrebbe discendere unicamente dall'applicazione dei parametri normativi, primari e secondari, che presiedono al regolare svolgimento della procedura medesima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 741 del 2020 Rv. 656792 - 05

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **34555** *del* **23/11/2022** (Rv. **666367 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*
R. *(BUCCI ANNA) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Omessa o tardiva adozione delle misure di protezione e contenimento previste dalla direttiva n. 2000/29/CE e dal d.lgs. n. 214 del 2005 - Domanda di risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di riparto di giurisdizione, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 104 del 2010, è devoluta al giudice amministrativo (e non al giudice ordinario) la controversia relativa alla richiesta risarcitoria formulata dal proprietario del fondo agricolo, colpito dalla diffusione di un'infezione cagionata da organismi nocivi ai vegetali, che lamenti l'omessa o la tardiva assunzione da parte della P.A. delle misure di protezione e contenimento previste dalla direttiva n. 2000/29/CE e dal d.lgs. n. 214 del 2005, poiché l'azione si fonda sulla mancata adozione di specifici provvedimenti, il cui

carattere discrezionale impone di qualificare la posizione soggettiva del privato in termini di interesse legittimo pretensivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/08/2005 num. 214, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2002 num. 89, Direttive del Consiglio CEE 08/05/2000 num. 29, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33851 del 2021 Rv. 662883 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **34380** *del* **22/11/2022** (Rv. **666365 - 02**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **DE MASELLIS MARIELLA.** *(Conf.)*
P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE DI CASSAZIONE) contro* R.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 16/03/2022

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Fase introduttiva del giudizio di legittimità - Operatività delle norme del rito penale - Conseguenze - Artt. 370, 371 e 334 c.p.c. - Inapplicabilità - Ricorso incidentale - Inammissibilità.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, al giudizio di impugnazione, secondo il disposto dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, si applica la disciplina del processo penale con riguardo alla fase introduttiva che comprende l'individuazione dei soggetti ammessi a proporre il ricorso, le modalità di presentazione dello stesso e gli adempimenti successivi a cura della cancelleria del giudice "a quo"; non trovano, pertanto, applicazione gli artt. 370 e 371 c.p.c., riguardanti la notificazione ed il deposito del controricorso, o la proposizione dell'eventuale ricorso incidentale da parte del destinatario del ricorso principale che non abbia proposto, a sua volta, ricorso ex artt. 581 e ss. c.p.p., né l'art. 334 c.p.c., che ammette la proposizione dell'impugnazione incidentale tardiva, con la conseguenza che va dichiarato inammissibile il "ricorso incidentale condizionato" notificato e depositato oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24631 del 2020 Rv. 659452 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **34388** *del* **22/11/2022** (Rv. **666366 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MANZON ENRICO.** *Relatore:* **MANZON ENRICO.** *P.M.* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
I. *(GUZZO ARCANGELO) contro* R. *(TAMBORINO MARIA LUCIA)*
Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 20/12/2021

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Nozione - Accertamento - Criteri.

L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione

denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13485 del 2014 Rv. 631328 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **34387** *del* **22/11/2022** (Rv. **666077 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MANZON ENRICO.** *Relatore:* **MANZON ENRICO.** *P.M.* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
S. *(ARCERITO ANTONIO VINCENZO) contro* C. *(MACRI' DANIELA)*
Dichiara inammissibile, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 22/02/2021

092022 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO Richiesta di pronuncia del principio di diritto nell'interesse della legge - Ammissibilità - Limiti - Ambito estraneo alle competenze della Corte di cassazione - Esclusione - Fattispecie.

100195 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE In genere.

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con il quale si richieda alle Sezioni Unite la pronuncia di un principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c. su ambiti estranei alle competenze della Corte. (Principio affermato dalla S.C. in presenza di una richiesta formulata in un ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., avverso una decisione del Consiglio di Stato in materia edilizia, dichiarato inammissibile in quanto pienamente rientrante nell'alveo della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19700 del 2010 Rv. 615284 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **34380** *del* **22/11/2022** (Rv. **666365 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **DE MASELLIS MARIELLA.** *(Conf.)*
P. *(PROCURATORE GENERALE CORTE DI CASSAZIONE) contro* R.
Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 16/03/2022

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Disciplinare magistrati - Valutazioni per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi - Interlocuzioni tra componenti del CSM e magistrati - Comportamenti abitualmente o gravemente scorretti ex art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Configurabilità - Fondamento.

In tema di illecito disciplinare del magistrato, le interlocuzioni tra magistrati e componenti del Consiglio Superiore della Magistratura aventi ad oggetto le valutazioni procedimentali per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi degli uffici giudiziari costituiscono "comportamenti abitualmente o gravemente scorretti", ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, dovendo ritenersi imposto ad ogni magistrato il dovere di astenersi da qualsiasi intervento - salvo se contemplato dalla disciplina legislativa del procedimento - che sia volto, in guisa di pressione o di concertazione, ad esprimere discredito o disistima o, all'opposto, a manifestare gradimento o sostegno nei confronti di alcuno degli aspiranti, essendo la

comparazione di questi ultimi riservata ai componenti dell'organo di autogoverno, senza alcuno spazio alla compartecipazione di soggetti estranei (quali, ad esempio, gli esponenti dell'associazionismo giudiziario o della politica).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34675 del 2022 Rv. 666364 - 01, N. 22302 del 2021 Rv. 662229 - 06

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **34260** *del* **21/11/2022** (Rv. **666195 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MANZON ENRICO.** *Relatore:* **MANZON ENRICO.** *P.M.* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
D. *(DUCCI ALESSIO) contro* C. *(DI BITONTO ANTONELLA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/07/2018

133072 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITA' DI DIFENSORI Pluralità di difensori - Ammissibilità - Carattere congiuntivo del mandato - Efficacia dal lato passivo del rapporto - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Notifica via PEC ad uno solo dei procuratori costituiti - Sufficienza.

La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., è sufficiente la notifica via PEC della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 20626 del 2017 Rv. 645842 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12924 del 2014 Rv. 631184 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **33988** *del* **17/11/2022** (Rv. **666363 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**
N. *(ARCERITO ANTONIO VINCENZO) contro* C. *(PEREZ WALTER)*
Dichiara inammissibile, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 22/02/2021

100127 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE Ricorso per cassazione avverso decisioni delle giurisdizioni speciali - Enunciazione del principio di diritto ex art. 363, comma 3, c.p.c. solo in materia di giurisdizione - Fondamento - Fattispecie.

100195 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE - IN GENERE In genere.

In tema di ricorso per cassazione contro le decisioni dei giudici speciali, la S.C., chiamata a regolare la giurisdizione, solo in tale ambito può pronunciarsi ai sensi dell'art. 363 c.p.c., non potendo invocarsi l'intervento nomofilattico in riferimento alle norme da applicare per la risoluzione della controversia, poiché in questo modo la Corte esorbiterebbe dai poteri ad essa affidati, invadendo l'ambito di giurisdizione attribuita al giudice speciale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la richiesta di una pronuncia nell'interesse della legge, riguardante la natura retroattiva o meno di una disposizione normativa, rilevante per la decisione nel merito spettante al giudice amministrativo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34387 del 2022 Rv. 666077 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **33719** *del* **16/11/2022** (Rv. **666194 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *Relatore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *P.M.* **DE MASELLIS MARIELLA.** *(Conf.)*
F. *(MASSIGNANI ARMANDO) contro* D. *(MARTELLO SALVATORE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/08/2014

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Mutuo fondiario - Limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 - Elemento essenziale del mutuo fondiario - Esclusione - Elemento specificativo e integrativo dell'oggetto - Configurabilità - Natura non imperativa della norma - Conseguenze - Fondamento.

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 17352 del 2017 Rv. 644846 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26672 del 2013 Rv. 628977 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **33719** *del* **16/11/2022** (Rv. **666194 - 02**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *Relatore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *P.M.* **DE MASELLIS MARIELLA.** *(Conf.)*
F. *(MASSIGNANI ARMANDO) contro* D. *(MARTELLO SALVATORE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/08/2014

064008 CREDITO - CREDITO FONDIARIO Mutuo fondiario - Superamento del limite di finanziabilità - Contestazione della validità - Riqualificazione d'ufficio in mutuo ipotecario - Esclusione - Ragioni.

In tema di finanziamenti bancari, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità che, implicitamente, postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1424

Massime precedenti Difformi: N. 11201 del 2018 Rv. 648901 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13286 del 2018 Rv. 649156 - 02

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **33645** *del* **15/11/2022** (Rv. **666193 - 04**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
S. *(LUMINOSO ANGELO) contro* C. *(DI GIOVANNI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 13/06/2018

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Occupazione senza titolo di immobile - Danno da perdita subita o da mancato guadagno - Oneri di allegazione e contestazione - Conseguenze in tema di onere della prova.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21272 del 2020 Rv. 659368 - 01, N. 14268 del 2021 Rv. 661551 - 02

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **33645** *del* **15/11/2022** (Rv. **666193 - 03**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
S. *(LUMINOSO ANGELO) contro* C. *(DI GIOVANNI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 13/06/2018

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Occupazione senza titolo di un immobile - Danno da mancato guadagno - Configurabilità - Presupposti.

In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **33645** *del* **15/11/2022** (Rv. **666193 - 01**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
S. *(LUMINOSO ANGELO) contro* C. *(DI GIOVANNI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 13/06/2018

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Occupazione senza titolo di immobile - Danno da perdita subita - Configurabilità - Presupposti - Perdita concreta del diritto di godimento - Necessità - Facoltà di non uso - Risarcibilità - Esclusione - Fondamento.

In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 20545 del 2018 Rv. 649998 - 01, N. 14268 del 2021 Rv. 661551 - 02

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **33645** *del* **15/11/2022** (Rv. **666193 - 02**)
Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
S. *(LUMINOSO ANGELO) contro* C. *(DI GIOVANNI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 13/06/2018

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Occupazione senza titolo di immobile - Danno da perdita subita - Liquidazione equitativa - Ammissibilità - Criteri.

In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16670 del 2016 Rv. 641485 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **33482** *del* **14/11/2022** (Rv. **666362 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **GRAZIOSI CHIARA.** *Relatore:* **GRAZIOSI CHIARA.**
C. *(COCCHI LUIGI) contro* S. *(PICIOCCHI PIETRO)*
Rigetta e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 10/05/2021

092023 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE Organismo di diritto pubblico - Definizione - Requisito teleologico - Accertamento - Criteri - Finalità commerciali e industriali - Esclusione - Necessità - Modalità economiche - Irrilevanza - Fattispecie.

La categoria dell'organismo di diritto pubblico presuppone, oltre alla sussistenza della personalità giuridica e dell'influenza pubblica, l'accertamento del cd. requisito teleologico, che può ricorrere anche qualora la finalità di soddisfare bisogni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, venga realizzata con le modalità di un'attività "lato sensu" economica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione amministrativa esclusiva in una controversia relativa ad una gara di appalto bandita da una Fondazione, che perseguiva l'interesse generale della diffusione della cultura tecnica e scientifica, sebbene lo statuto ne prevedesse la gestione secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1482 del 2022 Rv. 663720 - 01, N. 8673 del 2019 Rv. 653558 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **33365** *del* **11/11/2022** (Rv. **666191 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
F. *(CARTA GIOVANNI) contro* A.
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/09/2021

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Dipendenti ARPAV - Fondi contrattuali - Domanda di distribuzione delle quote residue - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

098222 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - ASSEGNI - IN GENERE In genere.

La domanda proposta dai dipendenti dell'ARPAV (Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione ambientale del Veneto), volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze arretrate in relazione alla quote residue di fondi contrattuali, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto tutela la lesione del diritto soggettivo al pagamento di differenze sulla retribuzione, rispetto alla quale la illegittimità del mancato incremento dei fondi ad opera del datore, pur dedotta, costituisce una censura verificabile dal giudice in via incidentale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27285 del 2017 Rv. 646238 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **33366** *del* **11/11/2022** (Rv. **666192 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.**
F. *(DE MARCHIS CARLO) contro* A.
Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/06/2021

092087 GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI In genere

175008 TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - N.A.T.O. In genere.

CONFORME A CASSAZIONE SU 002849/2022 66378401

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2849 del 2022 Rv. 663784 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **33362** *del* **11/11/2022** (Rv. **666190 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.**
E. *(ROMANO ANDREA NICOLANGELO) contro* U.
Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Rito cd. Fornero - Fase dell'opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012 - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Ragioni.

132116 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE In genere.

Nel rito cd. Fornero, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in pendenza del termine per l'opposizione ex art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012, che costituisce una fase a cognizione piena nell'ambito dello stesso grado di giudizio, in quanto la pronunzia adottata all'esito della fase sommaria è suscettibile di essere rivista nel giudizio di opposizione anche d'ufficio ed a prescindere da una censura della parte interessata.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2364 del 2020 Rv. 656695 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4308 del 2017 Rv. 643112 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **33248** *del* **10/11/2022** (Rv. **666189 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.**
C. *(ERMETES MARIA LETIZIA) contro* P. *(LONGO MASSIMO)*
Regola giurisdizione

064036 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO Sanzioni amministrative irrogate dalla Consob ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario - Questione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

Le controversie in tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non solo quando riguardino il provvedimento finale sanzionatorio, ma anche laddove si faccia questione della legittimità degli atti presupposti, ivi compresi quelli di natura regolamentare relativi al procedimento, senza che al riguardo possa ritenersi fondata una questione di costituzionalità, che avrebbe al più motivo di porsi in senso inverso, ove vi fosse una norma derogatoria alla giurisdizione ordinaria, la cui cognizione verte sul rapporto e non sull'atto in sé ed a cui, pertanto, spetta di regola la giurisdizione sul potere sanzionatorio della pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Costituzione art. 103, Costituzione art. 113

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24609 del 2019 Rv. 655499 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **33246** *del* **10/11/2022** (Rv. **666188 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
J. *(NERI ELISA) contro* S. *(PICCIOLINI PIER PAOLO)*
Regola giurisdizione

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Richieste istruttorie - Ammissione - Proposizione di regolamento di giurisdizione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile, anche laddove nel giudizio di merito sia ancora da espletare un'attività istruttoria, nell'ipotesi in cui la stessa abbia ad oggetto circostanze ininfluenti ai fini della decisione della questione di giurisdizione.(Nella specie, la S.C., nell'ambito di una controversia in tema di vendita internazionale, ha escluso l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione, richiesto allorquando il giudice aveva ammesso i capitoli di prova sull'individuazione del luogo di consegna della fornitura controversa, sul presupposto che, ai fini della giurisdizione, fosse, piuttosto, rilevante quello stabilito dalle parti nel contratto quadro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29879 del 2018 Rv. 651441 - 02

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **33242** *del* **10/11/2022** (Rv. **666187 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M.* **D'OVIDIO PAOLA.** *(Conf.)*
F. *(SALVATO STEFANO) contro* C.
Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Tutela possessoria nei confronti della P.A. - Attività della P.A. esecutiva di un provvedimento amministrativo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie.

125013 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. In genere.

E' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'azione possessoria con cui si denunci un comportamento dell'Amministrazione ricollegabile a un provvedimento formale, indipendentemente dalla legittimità o meno dello stesso, ovvero dal corretto esercizio del potere autoritativo. (Nella specie, relativa al presunto spoglio esercitato mediante chiusura di un passaggio a livello ferroviario, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché tale attività materiale era conseguente dell'adozione di un provvedimento amministrativo, contestabile eventualmente innanzi al Tar).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29087 del 2019 Rv. 655801 - 01, N. 23397 del 2006 Rv. 593411 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **32906** *del* **08/11/2022** (Rv. **666076 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *Relatore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E.
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 29/04/2021

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Liquidazione - Giudizio di rinvio - Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio - Applicazione - Modalità.

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20289 del 2015 Rv. 637441 - 01

Sez. **U -** , ***Sentenza*** *n.* **32914** *del* **08/11/2022** (Rv. **666186 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
D. *(LETIZIA LUCIANA) contro* G. *(LIZZA EGIDIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/02/2018

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno di mantenimento separativo o divorzile - Condizioni economiche - Rivalutazione nel corso del giudizio - Conseguenze - Ripetibilità delle prestazioni - Sussistenza - Limiti e condizioni - Fondamento.

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 14 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13060 del 2002 Rv. 557306 - 01, N. 28987 del 2008 Rv. 605938 - 01, N. 6864 del 2009 Rv. 607543 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **32324** *del* **02/11/2022** (Rv. **666361 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **D'OVIDIO PAOLA.** *(Diff.)*
contro
Regola giurisdizione

080004 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Inefficacia della procedura espropriativa - Restituzione degli immobili danneggiati e violazione delle distanze da parte della P.A. - Domanda risarcitoria e di riduzione in pristino del privato - Opere realizzate in esecuzione di un accordo di permuta sostitutivo dell'indennità di esproprio - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario - e non al giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 104 del 2010 - la cognizione sulle domande risarcitoria e di riduzione in pristino, formulate dal privato che abbia ottenuto in restituzione l'immobile assoggettato alla procedura espropriativa, divenuta inefficace per decorso dei termini di validità della dichiarazione di pubblica utilità, prospettando il danneggiamento del bene e la violazione delle distanze a seguito dell'esecuzione delle opere di demolizione e di ricostruzione in attuazione di un accordo di permuta sostitutivo dell'indennità di esproprio, poiché la controversia non attiene alla formazione di tale accordo ma alla dedotta illiceità delle menzionate opere.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. G) CORTE COST., Costituzione art. 42

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19369 del 2019 Rv. 654834 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima

NOVEMBRE 2022

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35302** *del* **30/11/2022** (Rv. **666456 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**
B. *(BENDIA DANIELE) contro* B. *(BERNAVA ANDREA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/08/2017

133103 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Domanda volta ad ottenere il pagamento di una somma determinata o di quella somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria - Formula di stile - Esclusione - Condizioni - Conseguenze - Fattispecie.

La formula "somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria" o altre espressioni consimili, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva confermato la statuizione di condanna alla corresponsione, in favore dell'attore, della somma così come quantificata da quest'ultimo, benché l'elaborato peritale, fornendo multiformi soluzioni senza pervenire ad una precisa ed univoca quantificazione della somma dovuta, non avesse dissolto lo stato di ragionevole incertezza esistente all'inizio della causa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Massime precedenti Vedi: N. 22330 del 2017 Rv. 645825 - 01, N. 1324 del 2006 Rv. 587805 - 01, N. 19455 del 2018 Rv. 649749 - 01, N. 20707 del 2018 Rv. 649926 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35298** *del* **30/11/2022** (Rv. **666455 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*
P. *(FEZZA FABRIZIO) contro* F.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/12/2017

081135 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE Momento del trasferimento dei beni all'assuntore - Interpretazione del provvedimento di omologazione - Necessità - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di concordato fallimentare, l'immediatezza dell'effetto traslativo in favore dell'assuntore in concomitanza con l'omologazione non rappresenta una caratteristica imprescindibile della fattispecie, sicché spetta al giudice del merito individuare il momento in cui è destinato a prodursi l'effetto in parola, interpretando la proposta di concordato e il provvedimento che vi abbia dato seguito, con valutazione incensurabile in sede di legittimità se correttamente e adeguatamente motivata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124

Massime precedenti Vedi: N. 4863 del 2010 Rv. 612336 - 01, N. 11027 del 2013 Rv. 626188 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35039** *del* **29/11/2022** (Rv. **666451 - 01**)
Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**
L. *(MARINO AURELIO) contro* B. *(CORVINO ALDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria - Art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 – Natura - Ambito applicativo - Contenuto - Limite temporale - Conseguenze.

In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2220, Cod. Civ. art. 1713, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 11004 del 2006 Rv. 590441 - 01, N. 23861 del 2022 Rv. 665524 - 01, N. 15669 del 2007 Rv. 598330 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35081** *del* **29/11/2022** (Rv. **666453 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **FRAULINI PAOLO.** *Relatore:* **FRAULINI PAOLO.**
B. *(IMBARDELLI FABRIZIO) contro* B. *(AGOSTINO ROCCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/02/2019

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Società di capitali cancellata dal registro delle imprese - Azione dei creditori sociali nei confronti del liquidatore - Art. 2456, comma 2, c.c., nel testo previgente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003 - Prescrizione - Decorrenza.

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.

In applicazione dell'art. 2456, comma 2, c.c., nel testo previgente alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003, l'azione dei creditori sociali nei confronti del liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, cui sia addebitata la responsabilità del mancato pagamento dei loro crediti, può essere esperita a seguito della cancellazione della società e, dalla data di tale adempimento, in applicazione dell'art. 2935 c.c., comincia a decorrere anche il termine di prescrizione del corrispondente diritto, senza che abbia alcun rilievo il momento in cui la società si sia effettivamente estinta (in base alla disciplina all'epoca vigente, diversa da quella attuale) o quello in cui il fatto illecito del liquidatore sia divenuto effettivamente conoscibile ai terzi interessati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Massime precedenti Vedi: N. 12078 del 2003 Rv. 565905 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35044** *del* **29/11/2022** (Rv. **666452 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.**
D. *(ALESSIO SIMONA) contro* P.
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CUNEO, 30/09/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Emergenza epidemologica da Covid-19 - Proroga della validità dei permessi di soggiorno - Art. 103, comma 2 quater, d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. in l. n. 27 del 2020 - Applicazione anche ai visti d'ingresso - Fondamento - Fattispecie.

In tema di diritti dei cittadini stranieri, la previsione contenuta nell'art. 103, comma 2 quater, d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. in l. n. 27 del 2020 (recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19), che ha differito il termine di validità dei permessi di soggiorno al 31 agosto 2020 (poi nuovamente differito al 31 gennaio 2021), si applica anche ai visti d'ingresso, i quali pure consentono il soggiorno del titolare per tutto il tempo della loro validità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza del giudice di pace, che aveva respinto l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione, ritenendo non applicabile al visto d'ingresso per il turismo il menzionato differimento di validità "ex lege").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 103 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 07/10/2020 num. 125 art. 3 bis com. 3, Legge 27/11/2020 num. 159, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35102** *del* **29/11/2022** (Rv. **666454 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**
B. *(BALOSSI GIORDANO) contro* D. *(CACCAVARI ELISA GIUSEPPINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/05/2018

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Usura - Decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi - Caratteristiche e funzione - Conseguenze - Principio "iura novit curia" - Applicabilità.

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In genere.

In tema di usura, i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e

proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2, Preleggi art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8742 del 2001 Rv. 547760 - 01, N. 25995 del 2019 Rv. 655448 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 03

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34936** *del* **28/11/2022** (Rv. **666449 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **VANNUCCI MARCO.** *Relatore:* **VANNUCCI MARCO.**
M. *(MARTINEZ FILIPPO) contro* U. *(ZITIELLO LUCA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/02/2017

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Gestione di portafogli su base individuale - Contratti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento Consob n. 16190 del 2007 - Mancata comunicazione ai clienti del benchmark e della loro classificazione - Inadempienza ad obblighi legali dell'intermediario - Risoluzione del contratto - Valutazione della gravità dell'inadempimento - Necessità.

In tema di gestione di portafogli su base individuale, la violazione dell'obbligo di comunicare ai clienti il benchmark e la loro classificazione, previsto per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento Consob n. 16190 del 2007, costituisce inadempimento ad obblighi legali dell'intermediario, che tuttavia, ai fini della risoluzione del contratto, non si sottrae alla valutazione di gravità prevista dall'art. 1455 c.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/09/2007 num. 164 art. 19 com. 13, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **34950** *del* **28/11/2022** (Rv. **666450 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**
M. *(HERBST JOHANNA) contro* K. *(BRENNER THOMAS)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 08/09/2017

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono di uno dei genitori - Elemento soggettivo della responsabilità - Prova per presunzioni - Accertamento - Modalità - Fattispecie.

138234 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE In genere.

Ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento. (Nella specie,

la S.C. ha cassato la decisione che aveva escluso l'elemento soggettivo della menzionata responsabilità, limitandosi a negare l'esistenza di sufficienti indizi circa la conseguita consapevolezza da parte del padre della propria paternità subito dopo la nascita del figlio, sulla base della ritenuta inattendibilità della testimonianza della madre, non adeguatamente motivata e senza valutare plurimi elementi indiziari, quali la certezza di un rapporto sessuale non protetto avvenuto tra i genitori in epoca compatibile con il concepimento, la vicinanza tra le abitazioni di questi ultimi, situate in un piccolo paese, e la continuazione della frequentazione del ristorante paterno da parte della madre anche durante la gravidanza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 315 bis, Costituzione art. 30, Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15148 del 2022 Rv. 664829 - 01, N. 3079 del 2015 Rv. 634387 - 01, N. 22496 del 2021 Rv. 662304 - 01, N. 9059 del 2018 Rv. 648589 - 01, N. 9054 del 2022 Rv. 664316 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34867** *del* **25/11/2022** (Rv. **666448 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**
Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**
P. *(LA BUA EDUARDO) contro* C. *(STERPI MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2019

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Giudizio in cassazione - Procura speciale alle liti rilasciata all'estero - "Apostille" - Mancata comparizione del sottoscrittore davanti al pubblico ufficiale per apporre la firma in sua presenza - Nullità della procura - Sanatoria mediante rinnovazione dell'atto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133074 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO In genere.

In tema di processo in cassazione, la procura alle liti, conferita all'estero e munita di "apostille", dalla quale emerga che il sottoscrittore non è comparso davanti al pubblico ufficiale per firmare l'atto, è irrimediabilmente nulla, poiché costituisce principio inderogabile dell'ordinamento italiano che l'attestazione del pubblico ufficiale debba riguardare la firma dell'atto in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore, e tale invalidità non può essere sanata mediante rinnovazione, come previsto, in generale, dall'art. 182 c.p.c., poiché, per il giudizio di legittimità, l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insanabile invalidità della procura apposta in calce al ricorso incidentale, rilasciata all'estero e munita di "apostille", ove il notaio straniero aveva semplicemente dato atto che era comparso un agente del legale rappresentante della parte, il quale aveva dichiarato che quest'ultimo aveva riconosciuto di avere firmato l'allegato documento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 156, Tratt. Internaz. 05/10/1961, Legge 20/12/1966 num. 1253

Massime precedenti Vedi: N. 15073 del 2018 Rv. 649567 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5592 del 2020 Rv. 657197 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34867** *del* **25/11/2022** (Rv. **666448 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**
Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**
P. *(LA BUA EDUARDO) contro* C. *(STERPI MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2019

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Evento interruttivo - Prosecuzione del giudizio senza interruzione - Impugnazione della decisione - Legittimazione della sola parte coinvolta dall'evento - Fondamento - Fattispecie.

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE In genere.

Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono volte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio, derivante dalla loro inosservanza, può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza pronunciata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo con il quale il ricorrente aveva censurato la mancata interruzione del giudizio di appello a seguito della cancellazione dal registro delle imprese di una delle società appellate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Conformi: N. 18804 del 2021 Rv. 661714 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30341 del 2018 Rv. 651560 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34650** *del* **24/11/2022** (Rv. **666242 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.**
C. *(GIMAPA' FRANCESCO) contro* C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 19/07/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda reiterata - Formazione del giudicato sulla credibilità del richiedente - Esclusione - Condizioni - Prove atipiche - Valutazione - Necessità - Fattispecie.

In materia di domande reiterate di protezione internazionale, il giudicato opera "rebus sic stantibus", non si forma sulla credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e non preclude, pertanto, una nuova valutazione delle condizioni per il riconoscimento della protezione in presenza di nuovi elementi, che possono essere rappresentati anche da prove atipiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare una domanda reiterata di protezione internazionale proposta da un cittadino del Gambia, si era limitata ad invocare il giudicato sulla non credibilità del richiedente senza valutare una dichiarazione giurata raccolta dinanzi ad un notaio nel paese d'origine del ricorrente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 40, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2717 del 2022 Rv. 663742 - 01, N. 10203 del 2022 Rv. 664536 - 01, N. 6374 del 2022 Rv. 664060 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34600** *del* **24/11/2022** (Rv. **666177 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.**
P.M. **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(SAN MARTINO FRANCESCO) contro* I. *(ARNESE AURELIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/02/2017

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Acquisizione di documenti - Ammissibilità - Criteri - Allegazione delle parti - Irrilevanza - Fattispecie.

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE In genere.

In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (Nella specie la S.C. ha confermato "in parte qua" la sentenza di merito, ritenendo che nel giudizio di ripetizione dell'indebito proposto dal correntista, il consulente d'ufficio possa procedere all'acquisizione degli estratti conto relativi al rapporto che le parti abbiano mancato di produrre).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 62

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 04

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34685** *del* **24/11/2022** (Rv. **666243 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**
S. *(RICCIO BIAGIO) contro* M. *(SINESIO DOMENICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/04/2020

085005 FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE Fideiussione per obbligazioni future - Liberazione della garanzia per concessione di credito al terzo in precarie condizioni patrimoniali - Onere probatorio - Contenuto - Circostanze ingeneranti il timore d'insolvenza - Necessità - Saldo negativo dei conti correnti del terzo - Sufficienza - Esclusione.

Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956

Massime precedenti Vedi: N. 2902 del 2016 Rv. 638550 - 01, N. 23422 del 2016 Rv. 642655 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34600** *del* **24/11/2022** (Rv. **666177 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.**
Relatore: **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(SAN MARTINO FRANCESCO) contro* I. *(ARNESE AURELIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/02/2017

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Tasso usurario - Tasso sostitutivo ex art. 117, comma, 7 T.U.B. - Contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della norma - Applicabilità - Esclusione.

La disposizione di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della detta norma.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 34740 del 2019 Rv. 656441 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34658** *del* **24/11/2022** (Rv. **666447 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**
G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(BERLIRI MARCO)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MILANO, 21/09/2020

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Tutela del "diritto all'oblio" - Ordine di cancellazione di URL dalle versioni anche extraeuropee dei motori di ricerca - Possibilità - Condizioni.

In tema di tutela del "diritto all'oblio", e in conformità al diritto dell'Unione europea, il Garante per la protezione dei dati personali, ed anche il giudice investito della questione, possono ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare la deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, di determinati URL dal menzionato motore, previo bilanciamento del diritto della persona interessata alla tutela della vita privata e alla protezione dei suoi dati personali con il diritto alla libertà d'informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 7, Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 2 PENDENTE, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 art. 17, Direttive del Consiglio CEE 24/10/1995 num. 46 art. 12, Direttive del Consiglio CEE 24/10/1995 num. 46 art. 14, Direttive del Consiglio CEE 24/10/1995 num. 46 art. 7 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 1, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 3952 del 2022 Rv. 664161 - 02, N. 9147 del 2020 Rv. 657638 - 01, N. 7559 del 2020 Rv. 657424 - 01, N. 15160 del 2021 Rv. 661497 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19681 del 2019 Rv. 654836 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34658** *del* **24/11/2022** (Rv. **666447 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**
G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(BERLIRI MARCO)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MILANO, 21/09/2020

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Allegazione alle memorie illustrative del parere di un giurista - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione è inammissibile l'allegazione alle memorie illustrative ex artt. 378 e ex 380 bis.1 c.p.c. di un parere giuridico sulle questioni di diritto agitate nella controversia, redatto da uno studioso del diritto diverso dai difensori ritualmente costituiti, poiché l'art. 372 c.p.c. ammette solo il deposito dei documenti che siano stati già prodotti nei precedenti gradi di merito e di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Vedi: N. 9685 del 2020 Rv. 657689 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33872** *del* **17/11/2022** (Rv. **666238 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**
P. *(DIONISIO FABRIZIO) contro* E. *(MANFRELLOTTI RAFFAELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 14/09/2017

113103 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Compensazione impropria - Definizione e disciplina - Accertamento d'ufficio anche in grado di appello - Ammissibilità - Condizioni - Circostanze fattuali ritualmente acquisite al processo - Necessità.

In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28469 del 2020 Rv. 659998 - 01, N. 28568 del 2021 Rv. 662857 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33957** *del* **17/11/2022** (Rv. **666240 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **VANNUCCI MARCO.** *Relatore:* **VANNUCCI MARCO.**
G. *(RESCIGNO MATTEO) contro* M. *(BOLDRINI GIOVANNI)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/08/2015

113090 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - OBBLIGO DI GARANZIA DEL CEDENTE Versamenti "in conto capitale" del socio - Natura giuridica - Conseguenze - Credito alla restituzione - Inesistenza - Cessione - Disciplina - Art. 1266 c.c. - Applicabilità.

159156 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - CONFERIMENTI - IN GENERE In genere.

I versamenti "in conto capitale" del socio - a differenza dei finanziamenti in senso stretto, che comportano un diritto del socio alla loro restituzione anche se questi ceda a terzi la propria partecipazione - sono assimilabili ai conferimenti ed al capitale "di rischio" della società, così da entrare a far parte del suo patrimonio, senza che sorga alcun credito alla restituzione, che è solo eventuale, in quanto dipendente dalla condizione in cui si troverà il patrimonio sociale al momento della liquidazione e, in particolare, dalla presenza di valori sufficienti a consentire il rimborso dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Tuttavia, ove il socio ceda a terzi, a titolo oneroso, tale inesistente credito restitutorio verso la società, il relativo contratto non è nullo per mancanza dell'oggetto, ma determina a favore del cessionario l'attribuzione della garanzia dell'esistenza del credito, di cui all'art. 1266, primo comma, c.c., essendo lo stesso tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2438, Cod. Civ. art. 2442, Cod. Civ. art. 1266, Cod. Civ. art. 2467

Massime precedenti Vedi: N. 17985 del 2022 Rv. 665019 - 01, N. 7919 del 2020 Rv. 657564 - 01, N. 16049 del 2015 Rv. 636151 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33878** *del* **17/11/2022** (Rv. **666239 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**
G. *(GURRIERI GIUSEPPE) contro* C. *(CECCHI AGLIETTI GIANLUIGI)*
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 10/01/2019

100174 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE Autorizzazione al curatore all'esercizio di azioni civili - Reclamo - Decreto ex art. 26 legge fall. - Natura ordinatoria - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.

Il decreto del tribunale, emesso in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. nei confronti del rigetto della richiesta di autorizzazione del curatore a promuovere un giudizio civile, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che ha natura ordinatoria ed esaurisce i suoi effetti all'interno della procedura fallimentare, in correlazione alla natura del provvedimento del giudice delegato che, a sua volta, si configura come espressione di quei poteri amministrativi di direzione, sorveglianza ed autorizzazione previsti dall'art. 25, comma 1, l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 22959 del 2012 Rv. 624684 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33964** *del* **17/11/2022** (Rv. **666241 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**
R. *(MARINO PAOLO) contro* C.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/08/2017

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE Usura bancaria - Superamento del "tasso soglia" - Capitalizzazione trimestrale degli interessi lecitamente pattuita - Computo - Necessità - Fondamento.

In tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 - deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia", poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Legge 12/03/1996 num. 108 art. 1, Legge 12/03/1996 num. 108 art. 2, Cod. Civ. art. 1826, Cod. Civ. art. 1857

Massime precedenti Vedi: N. 7352 del 2022 Rv. 664250 - 01, N. 3025 del 2022 Rv. 663760 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33724** *del* **16/11/2022** (Rv. **666235 - 02**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**
B. *(LUCONI MASSIMO) contro* I. *(CAPPELLETTO MARCO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/07/2015

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Mutuo - Interessi - Prova del credito - Titolo contrattuale munito di data certa - Sufficienza - Piano di accertamento - Necessità - Esclusione.

Ai fini dell'ammissione allo stato passivo degli interessi correlati al credito derivante da un contratto di mutuo è sufficiente la produzione del titolo contrattuale che ne contenga la disciplina di calcolo, non essendo, viceversa, necessaria la produzione del piano di ammortamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Vedi: N. 3015 del 2020 Rv. 657045 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33742** *del* **16/11/2022** (Rv. **666237 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**
S. *(ROMANO ENRICO) contro* C. *(DE MAIO CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/09/2017

138063 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio - Obbligo della motivazione - Limiti - Consulenze tecniche di parte - Mere allegazioni difensive - Conseguenze.

Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1815 del 2015 Rv. 634182 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33724** *del* **16/11/2022** (Rv. **666235 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**
B. *(LUCONI MASSIMO) contro* I. *(CAPPELLETTO MARCO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 01/07/2015

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Ammissione allo stato passivo – Credito derivante da saldo negativo di conto corrente bancario – Prova – Produzione degli estratti conto – Insufficienza – Produzione del contratto provvisto di data certa – Necessità.

In tema di ammissione allo stato passivo del fallimento della pretesa creditoria derivante dal saldo negativo del conto corrente bancario, la forma "ad substantiam" prevista per tale tipo contrattuale postula che la prova del credito non possa essere offerta attraverso gli estratti conto spediti al correntista in costanza di rapporto, ma debba essere necessariamente resa mediante la produzione in giudizio della scrittura negoziale provvista di data certa ex art. 2704 c.c. e come tale opponibile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 17, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 19, Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 2704

Massime precedenti Vedi: N. 17080 del 2016 Rv. 640933 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33728** *del* **16/11/2022** (Rv. **666236 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**
V. *(PECORARO CARLO) contro* F.
Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 13/03/2015

081229 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE Libri e scritture contabili - Valore probatorio - Art. 2710 c.c. - Curatore del fallimento nella gestione del patrimonio del fallito - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

138099 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI In genere.

L'art. 2710 c.c., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2710

Massime precedenti Vedi: N. 18682 del 2017 Rv. 645336 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 4213 del 2013 Rv. 625117 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33315** *del* **11/11/2022** (Rv. **666234 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
O. *(COSTAGLIOLA CHIARA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 26/10/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria Integrazione lavorativa - Integrazione sociale nel paese di accoglienza - Omessa valutazione di contratto di lavoro a tempo indeterminato - Breve risalenza - Conseguenze.

In tema protezione umanitaria, l'integrazione lavorativa costituisce sintomo centrale per ritenere sussistente l'integrazione sociale del cittadino straniero, che non può essere esclusa solo in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato è stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 19466 del 2022 Rv. 665333 - 01, N. 21240 del 2020 Rv. 659030 - 01, N. 6111 del 2022 Rv. 664059 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33140** *del* **10/11/2022** (Rv. **666231 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **VANNUCCI MARCO.** *Relatore:* **VANNUCCI MARCO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
S. *(MATTEI DECIO NICOLA) contro* V. *(LOMBARDI GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/05/2017

013039 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - TERMINI Termine breve per l'impugnazione del lodo - Decorrenza - Condizioni - Notifica del lodo alla parte personalmente o al difensore eventualmente nominato - Elezione di domicilio presso quest'ultimo - Irrilevanza.

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione del lodo, la notificazione della decisione arbitrale, prevista dall'art. 828 c.p.c., può essere effettuata mediante consegna alla parte personalmente o, in alternativa, al difensore da quest'ultimo eventualmente nominato ex art. 816 bis, comma 1, ultima parte, c.p.c., senza che assuma rilievo l'elezione o meno di domicilio presso tale professionista.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 bis, Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Massime precedenti Vedi: N. 32028 del 2019 Rv. 656127 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33147** *del* **10/11/2022** (Rv. **666232 - 02**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**
M. *(ROSSI SABINA) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/07/2021

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Affidamento familiare "sine die" - Legittimità - Esclusione - Fondamento.

L'affidamento familiare dei minori non può essere prorogato "sine die", poiché si tratta di una misura per natura temporanea, destinata a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di disagio della famiglia di origine, che mira al reinserimento del minore nel suo ambiente familiare, come si evince anche dal disposto dell'art. 4 l. n. 184 del 1983, che prevede l'indicazione della sua presumibile sua durata e stabilisce tempi e modalità dell'eventuale proroga, senza che possa essere strumentalmente utilizzato per nascondere una diversa tipologia di affidamento, quale può essere l'affidamento a rischio giuridico o quello disposto in pendenza del giudizio di accertamento dello stato di abbandono.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 2, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24727 del 2021 Rv. 662397 - 01, N. 10706 del 2010 Rv. 613346 - 01

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **33104** *del* **10/11/2022** (Rv. **666230 - 01**)
Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *Relatore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*
R. *(GRANDE CORRADO) contro* C. *(IANNUCCILLI PASQUALE)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/04/2018

080001 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - IN GENERE Restituzione rimborsi - Oneri connessi alle attività di realizzazione di opere infrastrutturali post terremoto - Legittimazione passiva della Regione Campania - Esclusione - Fondamento - Art. 3, comma 3, del d.p.c.m. 21 febbraio 2000 - Interpretazione - Fattispecie.

Nel procedimento avente ad oggetto la restituzione degli oneri sopportati dal consorzio, in qualità di concessionario ex l. n. 219 del 1981, per l'esecuzione di opere infrastrutturali di ricostruzione post-terremoto, non sussiste la legittimazione passiva della Regione Campania ex art. 3, comma

3, del d.p.c.m. 21 febbraio 2000 (così come modificato dal d.p.c.m. 21 settembre 2001, ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 112 del 1998), dovendosi interpretare tale disposizione nel senso che restano attribuiti all'ANAS la competenza e l'onere relativi a tutto il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti al trasferimento e, dunque, per qualsiasi controversia che tragga origine da fatti o atti intervenuti prima del 31 dicembre 2000, data che va riferita agli eventi relativi ai beni trasferiti e non già alla pendenza del contenzioso.

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 101

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33149** *del* **10/11/2022** (Rv. **666233 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.**
Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*
C. *(CIULLO MASSIMO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/03/2018

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Atto costitutivo di società - Clausola compromissoria - Ambito operativo - Controversie tra soci e quelle tra società e soci - Azione di responsabilità promossa dal socio contro l'amministratore - Esclusione - Qualità di socio dell'amministratore - Irrilevanza.

La clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo di una società, che preveda la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci e quelle tra la società e i soci, non include anche l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa dal socio nei confronti dell'amministratore, essendo irrilevante che quest'ultimo sia anche socio della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34

Massime precedenti Conformi: N. 12333 del 2012 Rv. 623460 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33149** *del* **10/11/2022** (Rv. **666233 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.**
Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*
C. *(CIULLO MASSIMO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/03/2018

013004 ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Decisione del giudice circa l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di arbitrato, la decisione del giudice ordinario che affermi o neghi l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale e che dunque, nel primo caso, non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l'arbitrato irrituale e, nel secondo, dichiari che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 19060 del 2017 Rv. 645353 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33021** *del* **09/11/2022** (Rv. **666229 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.**
Relatore: **DI MARZIO MAURO.**
S. *(BAMBINI FRANCO) contro* B. *(MEREU PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/05/2020

062014 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Giudicato - Individuazione - Necessaria correlazione con l'oggetto del processo - Incidenza sul diritto azionato e sui fatti impeditivi, estintivi e modificativi non dedotti - Sussistenza - Estensione ai fatti successivi ad esso e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi" - Esclusione - Fattispecie.

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") In genere.

L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, rispetto alla domanda relativa ai rapporti patrimoniali post-coniugali tra persone di nazionalità iraniana, regolati da convenzione matrimoniale, aveva ritenuto che nella sentenza di divorzio pronunciata tra le stesse parti da un giudice straniero fosse ravvisabile un giudicato esterno, senza però verificare se tra le due cause vi fosse identità di "petitum" e di "causa petendi", da escludersi quanto alla dote, agli alimenti e al concorso alle incombenze coniugali durante la vita comune, in quanto istituti correlati al matrimonio e non al divorzio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 15, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 30, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19113 del 2018 Rv. 650241 - 01, N. 6091 del 2020 Rv. 657127 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32996** *del* **09/11/2022** (Rv. **666228 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
A. *(DE ANGELIS FEDERICO) contro* C. *(MORA ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/09/2018

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Lodo parziale - Immediata impugnabilità - Condizioni - Statuizioni sulle istanze istruttorie - Esclusione.

In tema di arbitrato, il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p.c., qualora, decidendo su una o più domande, definisca il giudizio relativamente ad esse, mentre deve essere esclusa l'immediata impugnazione del provvedimento arbitrale che

risolva solo questioni istruttorie, premettendo alcune considerazioni a supporto della statuizione adottata, ma senza compromettere la decisione finale della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 827 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 bis

Massime precedenti Vedi: N. 28190 del 2020 Rv. 660044 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32774** *del* **08/11/2022** (Rv. **666132 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.**
Relatore: **TRICOMI LAURA.**
G. *(CONSOLO CLAUDIO) contro* T. *(FRANCINI SERGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/07/2018

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura rilasciata nel ricorso cautelare "ante causam" - Successivo giudizio di merito nei confronti di parte processuale ulteriore - Idoneità.

La procura alle liti rilasciata nel ricorso cautelare "ante causam" e conferita in termini ampi ed onnicomprensivi conferisce al difensore, nel successivo giudizio di merito, il potere di proporre domande anche nei confronti di terzi che non sono stati parte del procedimento cautelare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 19223 del 2015 Rv. 636972 - 01, N. 28197 del 2020 Rv. 659837 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4909 del 2016 Rv. 639107 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32774** *del* **08/11/2022** (Rv. **666132 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.**
Relatore: **TRICOMI LAURA.**
G. *(CONSOLO CLAUDIO) contro* T. *(FRANCINI SERGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/07/2018

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica telematica sentenza primo grado - Erronea indicazione dell'estensione del file - Attestazione di conformità del difensore - Decorso del termine breve - Sussistenza.

In tema di notifica telematica della sentenza di primo grado, la mancata indicazione dell'estensione "pdf" del documento informatico, pur esattamente individuato attraverso il riferimento alla stessa sentenza, la cui conformità sia stata attestata dal difensore nella relata di notifica, come previsto dall'art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modd. dalla l. n. 221 del 2012, non incide sulla validità della notificazione, che risulta perciò idonea a far decorrere il termine "breve" per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29584 del 2021 Rv. 662706 - 01, N. 27379 del 2022 Rv. 665895 - 01, N. 31779 del 2021 Rv. 663093 - 02

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32845** *del* **08/11/2022** (Rv. **666134 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**
B. *(DINI FABRIZIO) contro* B. *(DI STASI DOMENICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/07/2019

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Decorso termine per la riassunzione del processo - Dalla dichiarazione in udienza o dal provvedimento giurisdizionale che dichiara l'interruzione - Fondamento.

133223 PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

Il provvedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno non determina di per sé l'interruzione del giudizio di cui sia parte il beneficiario dell'amministrazione e, anche qualora il difensore dell'amministratore dichiari in udienza l'evento, non si verifica automaticamente l'interruzione del processo, come invece accade nelle diverse ipotesi dell'interdizione e dell'inabilitazione. Ne consegue che ove il giudice dichiari con ordinanza l'interruzione del giudizio, il "dies a quo" per la riassunzione del processo nel termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c., decorre, per esigenze di tutela del beneficiario, non dalla data della dichiarazione in udienza dell'evento da parte del difensore, ma dal successivo provvedimento del giudice di merito che, dopo aver valutato, in base al tenore del provvedimento del giudice tutelare, l'effettiva capacità di agire residua dell'amministrato e la corrispondente capacità processuale ex art. 75 c.p.c., dichiara l'interruzione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16797 del 2022 Rv. 665047 - 01, N. 3712 del 2012 Rv. 621429 - 01, N. 21507 del 2019 Rv. 654899 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32838** *del* **08/11/2022** (Rv. **666133 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
M. *(DE POLI MATTEO) contro* V. *(LILLO ANTONELLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/07/2018

013036 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019602/2020 65902101

Massime precedenti Conformi: N. 19602 del 2020 Rv. 659021 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32871** *del* **08/11/2022** (Rv. **666227 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.**
Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.**
G. *(PULPITO CARMELA TIZIANA) contro* S. *(VILIGIARDI GUIA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 04/07/2018

031086 BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETA' INTELLETTUALE) (SOGGETTI DEL DIRITTO) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - IN GENERE Diritti del costitutore di una banca dati - Art. 102 bis della l. n. 633 del 1941 - Modifiche o integrazioni comportanti investimenti rilevanti - Nuovo periodo di protezione - Riferimento alla banca dati nel suo insieme - Fondamento.

In tema di diritti di chi costituisce una banca dati, l'art. 102 bis, comma 8, della l. n. 633 del 1941 prevede - a seguito di modifiche o integrazioni sostanziali della banca dati, comportanti nuovi investimenti rilevanti - il decorso di un nuovo termine di durata della protezione, pari ad ulteriori quindici anni, che non si applica soltanto alle integrazioni e modificazioni, ma interessa l'intera banca dati nel suo insieme, poiché è la portata qualificante dell'investimento a conferire all'archivio esistente quella nuova veste che giustifica il rinnovo del periodo di protezione.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 102 bis, Decreto Legisl. 06/05/1999 num. 169, Direttive del Consiglio CEE 11/03/1996 num. 9

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32887** *del* **08/11/2022** (Rv. **666135 - 01**)
Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**
C. *(RIZZO MAURIZIO) contro* B.
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/11/2016

100045 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE Intervento in appello - Presupposti - Intervento adesivo - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse. (Principio affermato in un caso in cui il giudice del gravame, in violazione dell'articolo 344 c.p.c., aveva ammesso l'intervento adesivo della nuova concessionaria dei lavori di esproprio finalizzati alla realizzazione di un'opera ferroviaria, quale avente causa della precedente concessionaria, ancorché nel giudizio di merito si fosse verificata l'improcedibilità della domanda di risarcimento avanzata nei confronti della dante causa che, nelle more del giudizio di merito, era stata posta in amministrazione straordinaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12114 del 2006 Rv. 590113 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22972 del 2022 Rv. 665253 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32706** *del* **07/11/2022** (Rv. **666130 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**
N. *(ARNONE FRANCESCO) contro* I. *(GARGANI BENEDETTO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/02/2018

171003 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI Responsabilità della banca per pagamento di assegni falsificati - Procedura di "check truncation" - Necessaria informazione al cliente da parte della banca mandataria - Esclusione.

In tema di responsabilità della banca per l'avvenuto pagamento di assegni falsificati non rileva la procedura di c.d. "check truncation", la quale attiene esclusivamente ai rapporti tra le banche e non comporta modificazioni dell'ordinaria disciplina dei titoli di credito e del contratto di conto corrente, il che rende di per sé irrilevante la mancata informazione in favore del cliente, da parte della banca mandataria, in ordine all'avvenuta adozione di tale procedura di pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1710 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13152 del 2021 Rv. 661446 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32712** *del* **07/11/2022** (Rv. **666040 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**
A. *(MIGLIACCIO LUIGI) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/02/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dovere di cooperazione istruttoria - Utilizzo di COI inconferenti o meno recenti di quelle allegate dal richiedente - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, deve ritenersi sussistente una violazione del dovere di cooperazione istruttoria laddove il giudice, per rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, utilizzi fonti di informazione sul paese d'origine (le c.d. COI) inconferenti o meno recenti rispetto a quelle allegate dal ricorrente. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda proposta dal ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva preso in esame fonti riferite ad Haiti e anteriori di circa 2 anni rispetto a quelle indicate dalla difesa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 7105 del 2021 Rv. 660795 - 01, N. 26121 del 2022 Rv. 665538 - 01, N. 25440 del 2022 Rv. 665531 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32705** *del* **07/11/2022** (Rv. **666129 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**
F. *(PROFAZIO GIOVANNI) contro* B. *(PES FERNANDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 21/11/2019

033001 BORSA - IN GENERE "Interest rate swap" - Meritevolezza - Accertamento ex ante - Indicazione di elementi e criteri per determinare il "mark to market" - Necessità - Fondamento.

058171 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In tema di "interest rate swap", la meritevolezza di tutela del contratto va apprezzata "ex ante", non già "ex post", non potendosi far dipendere la liceità del contratto dal risultato economico concretamente conseguito dall'investitore, né utilizzare il giudizio di meritevolezza a fini di un riequilibrio equitativo; ne consegue che, ai fini della validità del contratto ed indipendentemente dalla sua finalità di copertura ("hedging") o speculativa, devono essere preventivamente conoscibili, ai fini della formazione dell'accordo in ordine alla misura dell'alea, gli elementi ed i criteri utilizzati per la determinazione del "mark to market", in assenza del quale la causa del negozio resta sostanzialmente indeterminabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24654 del 2022 Rv. 665628 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8770 del 2020 Rv. 657963 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32750** *del* **07/11/2022** (Rv. **666131 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**
G. *(ROLFO TOMMASO) contro* F. *(BRESCI LAURA)*
Rigetta, TRIBUNALE PRATO, 12/01/2018

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione allo stato passivo ex art. 99 l.fall. - Domande nuove ed "emendatio libelli" – Inammissibilità – Fondamento.

Il procedimento di opposizione allo stato passivo è un giudizio di carattere impugnatorio e, come tale, in difetto di una previsione espressa nell'art. 99 l.fall. che integralmente lo disciplina, non consente né l'introduzione di domande nuove, né la c.d." emendatio libelli", le quali vanificherebbero, d'altronde, l'obiettivo di semplificazione e celerità perseguito dal procedimento in parola nel rispetto dell'art. 24 Cost.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6279 del 2022 Rv. 664043 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32533** *del* **04/11/2022** (Rv. **666446 - 02**)
Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**
P. *(LONGO LUCIO GIUSEPPE) contro* F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/06/2021

081106 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - SPESE Reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - Rigetto - Ricorso per cassazione - Accoglimento - Revoca della dichiarazione di fallimento e statuizione sulle spese della procedura da parte del giudice di legittimità - Condizioni.

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di impugnazione della dichiarazione di fallimento, ove in sede di legittimità sia accolto il ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che abbia rigettato il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento, la S.C. può direttamente revocare tale dichiarazione e statuire sulle spese di procedura, tenendo conto dell'imputabilità della relativa apertura a norma dell'art. 147 d.P.R. n. 115 del 2002, come integrato dall'art. 366, comma 2, d.lgs. n. 19 del 2019, solo nel caso in cui non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, dovendo altrimenti procedere alla cassazione con rinvio al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 147, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4096 del 2007 Rv. 595282 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32631** *del* **04/11/2022** (Rv. **666128 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.**
C. *(NIGRO ALESSANDRO) contro* G. *(FONTANELLA GIANLUCA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/07/2017

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Obblighi dell' intermediario - Assunzione delle informazioni richieste dall'art. 28 Reg. Consob n. 11522 del 1998 - Acquisizione al momento della conclusione del contratto quadro - Necessità - Equivalenza di informazioni assunte mediante l'esame di altri rapporti contrattuali - Esclusione - Limiti.

L'obbligo diacquisizione da parte dell'intermediario delle informazioni richieste dall'art. 28 Reg. Consob n. 11522 del 1998, al fine di determinare la profilatura di rischio dell'investitore e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni, deve essere adempiuto al momento della conclusione del contratto quadro, non potendo essere sostituito da informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali, salvo il caso in cui l'investitore stesso si sia rifiutato di fornire le notizie richieste e tale rifiuto risulti dal contratto quadro ovvero da apposita dichiarazione scritta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32542** *del* **04/11/2022** (Rv. **666127 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.**
C. *(AMBROSIO DOMITILLA) contro* S.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/12/2020

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Presupposti - Infermità, menomazione fisica o psichica e incapacità di provvedere ai propri interessi - Necessità - Finalità di natura esclusivamente patrimoniale - Esclusione - Opposizione del beneficiario - Espressione di autodeterminazione - Conseguenze - Fattispecie.

L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che si versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone che la persona, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, mentre è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale. Ne consegue che, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica, tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva aperto l'amministrazione di sostegno, nonostante l'opposizione della beneficiaria, in un caso in cui era stata esclusa sia l'infermità che la menomazione ed era stata ravvisata solo una situazione di fragilità, che aveva determinato una difficoltà nella gestione del patrimonio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29981 del 2020 Rv. 660197 - 01, N. 10483 del 2022 Rv. 664540 - 01, N. 21887 del 2022 Rv. 665159 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32533** *del* **04/11/2022** (Rv. **666446 - 01**)
Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**
P. *(LONGO LUCIO GIUSEPPE) contro* F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/06/2021

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Notifica del ricorso e del decreto di convocazione - Società estinta e cancellata dal registro delle imprese - Notifica effettuata personalmente presso il liquidatore della società ex art. 145 c.p.c. - Nullità - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è valida la notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione delle parti, effettuata, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., personalmente presso il liquidatore della società debitrice, oramai estinta e cancellata dal registro delle imprese, poiché le speciali modalità di notificazione previste dall'art. 15 l.fall. sono dettate da esigenze di celerità, connaturate alla peculiarità del procedimento, ma non per questo determinano l'invalidità di ogni altra forma di notificazione scelta dal creditore istante che si riveli più garantista per il debitore, consentendo a quest'ultimo di esercitare più agevolmente il diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 5311 del 2020 Rv. 657226 - 01, N. 7083 del 2022 Rv. 664117 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32456** *del* **03/11/2022** (Rv. **666126 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**
M. *(MANCINI FULVIO) contro* C. *(PIRRELLO FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/01/2018

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Prova testimoniale - Domande utili al chiarimento dei fatti - Potere-dovere del giudice - Portata - Mancato esercizio - Svalutazione della deposizione meramente confermativa dei capitoli di prova - Motivazione apparente - Configurabilità.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire; in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17981 del 2020 Rv. 658759 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9823 del 2021 Rv. 661008 - 01, N. 3144 del 2020 Rv. 656751 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32408** *del* **03/11/2022** (Rv. **666445 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
F. *(JACOBACCI FABRIZIO) contro* B. *(MIGLIAVACCA LUCA EMANUELE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/11/2016

031063 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - CONTRAFFAZIONE Segno distintivo di casa automobilistica celebre - Apposizione su modelli in miniatura senza autorizzazione del titolare del marchio – Scriminante prevista dall'art. art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva n. 89/104/CEE – Esclusione - Fondamento - Conseguenze – Valutazione in concreto del pregiudizio alla funzione evocativa e pubblicitaria del marchio altrui – Necessità – Criteri - Fattispecie.

In tema di segni distintivi, come chiarito dalla Corte di giustizia UE (sentenza del 25 gennaio 2007, causa C-48/05), qualora sia registrato un marchio per autoveicoli dotato di rinomanza, l'apposizione da parte del terzo che realizza modellini di autovetture, senza autorizzazione del

titolare del marchio, di un segno identico a tale marchio sulle miniature di tali prodotti, al fine di riprodurre fedelmente gli stessi, non è scriminata dall'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/CEE, poiché il segno utilizzato non è un segno distintivo dei modellini ma un elemento ornamentale degli stessi, spettando, dunque, al giudice di merito accertare in concreto, e in base ad una valutazione fattuale, se l'uso del marchio altrui, effettuato in funzione non distintiva, rechi comunque pregiudizio alle altre funzioni (pubblicitaria ed evocativa) del segno, secondo i parametri previsti dall'art. 5, n. 2, della menzionata direttiva, che corrispondono a quelli di cui all'art. 20, lett. c), d.lgs. n. 30 del 2005. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione della Corte d'appello, secondo la quale l'apposizione del segno rappresentato dal "cavallino rampante" sulle miniature realizzate non aveva recato alcun danno al marchio celebre degli autoveicoli originali, risultando, anzi, provato il contrario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 20, Direttive del Consiglio CEE 21/12/1988 num. 104 art. 6, Direttive del Consiglio CEE 21/12/1988 num. 104 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 29237 del 2019 Rv. 656040 - 03, N. 27217 del 2021 Rv. 662721 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32212** *del* **02/11/2022** (Rv. **666444 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**
Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**
B. *(GIORDANI VITTORIO) contro* I. *(UMBRO FRANCA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/06/2019

082321 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE Credito relativo alla metà del valore dei beni rientranti nella comunione "de residuo" - Sospensione della prescrizione durante il tempo della separazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

127023 PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI In genere.

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi separati, la prescrizione del diritto di credito volto ad ottenere la metà del valore dei beni rientranti nella comunione "de residuo" non è sospesa durante la separazione personale, poiché non è configurabile alcuna riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, essendo oramai conclamata la crisi della coppia e cessata la convivenza, a seguito dell'esperimento delle relative azioni; ne consegue che la prescrizione del menzionato credito comincia a decorrere dal momento in cui si scioglie la comunione legale per effetto della separazione e, dunque, da quando il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione, davanti al medesimo presidente, del processo verbale di separazione consensuale, poi omologato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7981 del 2014 Rv. 630120 - 01, N. 24160 del 2018 Rv. 651128 - 02

Sez. **1 -** , ***Sentenza*** *n.* **32194** *del* **02/11/2022** (Rv. **666123 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.**
Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**
F. *(POMPEI CLINO) contro* M. *(RIGHETTI ALESSANDRO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI SASSARI, 01/06/2022

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minore in tenera età - Dimora abituale - Determinazione - Criteri - Fattispecie.

In materia di sottrazione internazionale di minore che, al momento della proposizione della domanda abbia pochi mesi di vita e che sia effettivamente custodito dalla madre in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente il padre e dal quale la madre si è allontanata con il bambino, ai fini dell'individuazione della sua "dimora abituale" occorre verificare – tenuto conto della totale dipendenza del minore dalla madre – delle ragioni, della durata e dell'effettivo radicamento di quest'ultima nel territorio del primo Stato, in particolare verificando se tale soggiorno denoti un'apprezzabile integrazione nell'ambiente sociale della madre, della quale partecipa anche il minore, pur non potendosi trascurare l'altro genitore con il quale il minore mantenga contatti regolari. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del tribunale per i minorenni che, senza tenere in considerazione gli elementi indicati in massima, aveva ritenuto integrata la fattispecie sottrattiva per un minore che la giovane madre italiana aveva avuto da un uomo spagnolo, conosciuto durante la permanenza per ragioni di studio in Spagna ed ove, dopo la nascita del figlio, aveva convissuto per un solo mese in casa della madre di lui, per poi andare a vivere in un appartamento da sola con il bambino, fino alla decisione di far rientro in Italia con il figlio di otto mesi).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 3, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 12, Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13214 del 2021 Rv. 661375 - 01, N. 21055 del 2022 Rv. 665360 - 01, N. 35841 del 2021 Rv. 663114 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32280** *del* **02/11/2022** (Rv. **666226 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**
C. *(FABIANI MASSIMO) contro* F. *(BEI GIACOMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/05/2019

081107 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE Società inattive per aver concesso l'azienda in affitto a terzi - Stato di liquidazione - Insussistenza - Insolvenza - Accertamento - Criteri - Rapporto tra attività e passività - Irrilevanza - Conseguenze.

In tema di fallimento, lo stato di insolvenza delle società che siano inattive per aver concesso in affitto l'azienda a terzi, non determinando di per sé la messa in liquidazione, va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduce in una situazione d'impotenza strutturale e non transitoria a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7087 del 2022 Rv. 664119 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32321** *del* **02/11/2022** (Rv. **666125 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.**
Relatore: **TRICOMI LAURA.**
R. *(SPERANZINI ANTONELLA) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/07/2020

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Decreti del giudice tutelare - Reclamabilità ex art. 720 bis c.p.c. - Natura decisoria o ordinatoria del provvedimento - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili unicamente dinanzi alla corte d'appello ai sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c., trattandosi di disposizione speciale derogatoria rispetto all'art. 739 c.p.c., senza che abbia alcun rilievo la natura ordinatoria o decisoria di detti provvedimenti. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto inammissibile il reclamo avverso la parte del decreto con la quale era stata individuata la persona dell'amministratore di sostegno, avendo ritenuto tale decisione di natura amministrativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 720 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 32071 del 2018 Rv. 651970 - 01, N. 4733 del 2021 Rv. 660588 - 01, N. 17931 del 2022 Rv. 665217 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21985 del 2021 Rv. 662034 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32321** *del* **02/11/2022** (Rv. **666125 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.**
Relatore: **TRICOMI LAURA.**
R. *(SPERANZINI ANTONELLA) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/07/2020

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Decreto di apertura - Reclamo alla corte d'appello con richiesta di revoca o di modifica dei poteri conferiti all'amministratore - Rigetto - Natura decisoria - Fondamento - Ricorribilità per cassazione.

In materia di amministrazione di sostegno, il decreto della corte d'appello di rigetto del reclamo, con il quale era stata chiesta la revoca dell'amministrazione di sostegno e la modifica dei poteri conferiti all'amministratore, benché relativo a decisioni modificabili in ogni tempo dal giudice tutelare, ha un contenuto generale e pertanto decisorio, non concernendo l'autorizzazione a singoli atti di amministrazione, di talché esso è ricorribile per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 720 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 45, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 4733 del 2021 Rv. 660588 - 01, N. 4029 del 2022 Rv. 664215 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21985 del 2021 Rv. 662034 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32313** *del* **02/11/2022** (Rv. **666124 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**
S. *(ZANGRILLO SIMONA) contro* P. *(FERILLO GIOVANBATTISTA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/06/2021

142010 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO Conclusioni tardive del P.M. - Violazione del contraddittorio - Esclusione - Fattispecie.

In tema d'intervento obbligatorio del P.M. (nella specie nel giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità) la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l'invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. Né, del resto, l'omessa partecipazione del P.M., che sia titolare solo del potere di intervento e non anche di quello di azione, non comporta la rimessione della causa, da parte del giudice del gravame, a quello di primo grado, ma solo la decisione nel merito dopo aver disposto il suo coinvolgimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162

Massime precedenti Conformi: N. 11223 del 2014 Rv. 631252 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **34986** *del* **28/11/2022** (Rv. **666291 - 01**)
Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**
V. *(GRECO FRANCESCO) contro* D. *(MADONIA MARCELLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/07/2021

082011 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA (PATERNITA' DEL MARITO, PRESUNZIONE DI CONCEPIMENTO) - ACCERTAMENTO DI LEGITTIMITA' - TITOLARITA' DELL'AZIONE Obblighi ex artt. 147 e 148 c.p. - Violazione - Danno endofamilare - Risarcimento - Liquidazione in via equitativa - Riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno in uso nel distretto - Ammissibilità - Fondamento.

082033 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI In genere.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15148 del 2022 Rv. 664829 - 01, N. 22496 del 2021 Rv. 662304 - 01, N. 26205 del 2013 Rv. 629742 - 01, N. 11097 del 2020 Rv. 658151 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **34474** *del* **23/11/2022** (Rv. **666290 - 01**)
Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**
C. *(LA FRANCESCA MICHELE) contro* C.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 15/10/2021

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 l.fall. e 647 c.p.c. nella parte in cui non prevedono l'opponibilità allo stato passivo del decreto ingiuntivo privo della clausola di esecutorietà - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 l.fall. e 647 c.p.c. – formulata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – nella parte in cui postulano la non opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutorietà anteriore alla dichiarazione di fallimento, essendo detta interpretazione coerente con il principio della cristallizzazione degli effetti del fallimento alla data della sua declaratoria e con un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici patrimoniali delle parti e valendo, comunque, il procedimento di verificazione del passivo a garantire, anche attraverso l'appendice oppositiva ex art. 98 l.fall., la pienezza del contraddittorio processuale e l'esercizio del diritto di difesa in relazione al credito vantato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **33787** *del* **16/11/2022** (Rv. **666158 - 01**)
Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **FERRO MASSIMO.** *Relatore:* **FERRO MASSIMO.**
I. *(MAZZARELLA GIUSEPPE) contro* C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 20/12/2018

081293 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI Credito da mancato versamento di contributi integrativi a INARCASSA – Natura privilegiata – Fondamento.

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA In genere.

In tema di accertamento del passivo, il credito sorto in virtù del mancato versamento dei contributi integrativi vantato dalla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA) è assistito da privilegio ex artt. 2753 e 2754 c.c., operando il predetto ente quale prestatore di una forma di previdenza sociale obbligatoria in favore dei propri iscritti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2754 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3878 del 2019 Rv. 653132 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **33601** *del* **15/11/2022** (Rv. **666157 - 01**)
Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**
L. *(LANZA FABIO) contro* R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/12/2020

100034 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Appello notificato telematicamente - Costituzione tempestiva con copia cartacea - Improcedibilità ex art. 348, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Nullità per vizio formale - Sussistenza - Sanabilità - Condizioni - Fattispecie.

La tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il gravame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte della tempestiva costituzione dell'appellante, mediante deposito cartaceo dell'atto notificato telematicamente, della relata e delle ricevute di consegna via PEC).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 347 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Massime precedenti Vedi: N. 3527 del 2017 Rv. 643035 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16598 del 2016 Rv. 640829 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **32565** *del* **04/11/2022** (Rv. **666044 - 01**)
Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**
T. *(LANCELLOTTI ROBERTO) contro* F.
Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 20/04/2021

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Domanda di rivendica ex art. 103 l. fall. - Presupposti - Onere della prova in capo al richiedente - Contenuto.

In tema di rivendica ex art. 103 l.fall., l'accoglimento della domanda restitutoria postula la verifica, da parte del giudice, dell'avvenuta dimostrazione, anche secondo i principi di efficacia del regime concorsuale, da un lato del titolo dell'affidamento del bene al fallito, dall'altro del titolo della disponibilità attuale del bene in capo all'istante, tale da giustificare, con prevalenza rispetto alle ragioni della procedura, la restituzione in suo favore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta seconda

NOVEMBRE 2022

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35280** *del* **30/11/2022** (Rv. **666326 - 01**)
Presidente: **BELLINI UBALDO.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
E. *(CONTALDI MARIO) contro* L. *(MEREU PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/11/2016

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Risoluzione del contratto preliminare per inadempimento del promissario acquirente - Conseguenze per il promissario acquirente detentore della cosa promessa - Obbligo di restituire la cosa e i frutti - Sussistenza – Fondamento- Conseguenze – Natura risarcitoria dell'obbligo di restituzione dei frutti – Esclusione.

L'efficacia retroattiva della risoluzione, per inadempimento, di un contratto preliminare comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso. Ne consegue che nel caso di occupazione di un immobile fondata su di un titolo contrattuale venuto meno per effetto della risoluzione giudiziale del contratto va esclusa la funzione risarcitoria degli obblighi restitutori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1148, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Conformi: N. 6575 del 2017 Rv. 643371 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35320** *del* **30/11/2022** (Rv. **666327 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(BEGHIN GIAMPIETRO)*
Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 31/08/2018

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazione dell'art. 19 della l. n. 727 del 1978, in relazione all'art. 15, par. 7, lett. a), del Reg. CEE n. 3821 del 1985 - Interpretazione secondo la giurisprudenza eurounitaria - Condotta unica, pur se riferita all'omessa esibizione dei fogli di registrazione relativi a più giorni - Sussistenza - Conseguenze - Finalità dissuasiva - Sanzione massima insufficiente - Possibilità di applicare plurime sanzioni - Impossibilità.

In tema di violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, la violazione della condotta imposta dall'art. 15, par. 7, lett. a), del Regolamento CE n. 3821 del 1985, sanzionata dall'art. 19 della l. n. 727 del 1978, costituisce, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (cause riunite nn. C-870/19 e C-871/19), un'infrazione unica ed istantanea, consistente nell'omessa presentazione, da parte del conducente sottoposto a controllo, di tutti o parte dei fogli di

registrazione relativi alla giornata in corso ed ai ventotto giorni precedenti, con la conseguenza che la violazione del predetto obbligo non può che dar luogo ad una sola sanzione, nonostante che quest'ultima, pur applicata nella sua misura massima, sia non sufficientemente proporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione commessa e non idonea a produrre effetti dissuasivi sul trasgressore.

Riferimenti normativi: Legge 13/11/1978 num. 727 art. 19, Regolam. Comunitario 20/12/1985 num. 3821 art. 15 com. 7, Regolam. Comunitario 15/03/2006 num. 561 art. 19 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 21626 del 2021 Rv. 661943 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35278** *del* **30/11/2022** (Rv. **666321 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
B. *(GAROFALO GIUSEPPE) contro* C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2017

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE Condominio - Contratto concluso dall'amministratore - Responsabilità per inadempimento dell'amministratore - Ratifica tacita dell'efficacia del contratto da parte dell'assemblea condominiale - Possibilità - Fattispecie.

058110 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA In genere.

In tema di condominio, l'amministratore non è responsabile dell'esecuzione di un contratto afferente a lavori straordinari sul bene comune, quando risulti in modo univoco la volontà dell'assemblea dei condòmini, ancorché tacitamente espressa, di rendere efficace detto negozio, atteso che la ratifica consiste in una manifestazione di volontà del "dominus" diretta ad approvare l'operato del suo rappresentante o del mandatario, per la quale non sono richieste formule sacramentali, occorrendo che la volontà di fare propri gli effetti del negozio già concluso sia manifestata in modo chiaro ed inequivoco, non necessariamente per iscritto, ma anche con atti o fatti che implichino necessariamente la volontà di far proprio il contratto e i suoi effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità per inadempimento dell'amministratore di un condominio, il quale aveva dato esecuzione ai lavori di rifacimento del tetto senza che venissero rimosse e conferite in discarica, secondo la normativa di riferimento, le lastre in eternit di cui era composto, ritenendo che l'assemblea dei condòmini fosse consapevole che dette lavorazioni non avrebbero potuto essere eseguite in ragione dell'insufficienza del budget economico stabilito per esse.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 1130

Massime precedenti Vedi: N. 6937 del 2004 Rv. 571979 - 01, N. 408 del 2006 Rv. 586205 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35279** *del* **30/11/2022** (Rv. **666324 - 01**)
Presidente: **BELLINI UBALDO.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
M. *(POGGI DIEGO MARIA) contro* A.
Rigetta, TRIBUNALE ASTI, 24/10/2016

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Giudizio di appello - Ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. - Proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado - Necessità - Impugnazione per cassazione dell'ordinanza - Condizioni.

Nel caso in cui il giudizio di appello si concluda con l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., l'impugnazione può essere proposta soltanto avverso la sentenza di primo grado ex art. 348-ter, comma 3 c.p.c., atteso che l'impugnazione per cassazione della predetta ordinanza è consentita solo quando questa sia affetta da vizi suoi propri, ossia quando sia pronunciata al di fuori dei casi in cui la legge la consente oppure sia affetta da vizi processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23334 del 2019 Rv. 655096 - 01, N. 40759 del 2021 Rv. 663579 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35068** *del* **29/11/2022** (Rv. **666325 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
S. *(CAPRIOLI LUCIO) contro* S. *(ZOMPI' FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/07/2017

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Contratto preliminare - Funzione di caparra confirmatoria- Dazione differita - Ammissibilità – Condizioni – Conseguenze prima del differimento – Improducibilità degli effetti ex art. 1385, comma 2, c.c. - Ragioni.

In tema di contratto preliminare, la funzione di anticipazione della prestazione dovuta e di rafforzamento del vincolo obbligatorio propria della caparra confirmatoria - che si perfeziona con la consegna che una parte fa all'altra di una somma di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili per il caso d'inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale) - ben può essere assolta anche da una dazione differita, così posticipandosi la consegna ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale, ma a condizione che il momento di tale consegna sia anteriore al termine di scadenza delle obbligazioni pattuite con il preliminare e con la conseguenza che, nelle more della consegna, non si producono gli effetti che l'art. 1385, comma 2 c. c ., ricollega alla consegna in conformità della natura reale del patto rafforzativo del vincolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24563 del 2013 Rv. 628549 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35068** *del* **29/11/2022** (Rv. **666325 - 03**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
S. *(CAPRIOLI LUCIO) contro* S. *(ZOMPI' FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/07/2017

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Caparra confirmatoria e clausola penale – Prevedibilità in un unico contratto – Funzioni dei due istituti e differenze – Conseguenze.

058014 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE In genere.

In tema di contratto preliminare, la caparra confirmatoria, al pari della clausola penale stipulata per il caso di inadempimento, rivelano il comune intento di indurre l'obbligato all'adempimento e, pertanto, ambedue possono coesistere nell'ambito dello stesso contratto. I due istituti, tuttavia, differiscono quanto ad ambito di applicazione, giacché la caparra confirmatoria trova applicazione quando, per effetto del recesso, il contratto non possa essere più adempiuto, mentre la clausola penale è applicabile laddove colui che non è inadempiente preferisca domandare l'esecuzione del contratto o la risoluzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453

Massime precedenti Vedi: N. 10953 del 2012 Rv. 623124 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35068** *del* **29/11/2022** (Rv. **666325 - 02**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
S. *(CAPRIOLI LUCIO) contro* S. *(ZOMPI' FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 11/07/2017

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Caparra confirmatoria – Diritto di credito azionato in via monitoria sul presupposto della risoluzione del contratto preliminare - Assenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito – Fondamento - Nullità del decreto eventualmente emesso - Conseguenze in caso di opposizione – Obbligo del giudice di pronunciarsi sulla sottesa domanda costitutiva - Sussistenza.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

Quando si chieda in via monitoria il pagamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria, conseguente ad un'implicita pronunzia costitutiva di risoluzione del contratto preliminare, il diritto non può considerarsi né liquido né esigibile in quanto il suo riconoscimento dipende dalla modificazione del diritto sostanziale operata dal giudice con la sentenza costitutiva. Ne consegue che se, da un lato, il decreto ingiuntivo non può essere emesso, d'altro canto, una volta emesso, il giudice dell'opposizione non può limitarsi a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, ma deve pronunciarsi sull'intero rapporto dedotto in giudizio e conoscere anche la domanda di risoluzione del contratto sottesa alla richiesta di decreto ingiuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 633, Cod. Civ. art. 645, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 4974 del 2000 Rv. 535766 - 01, N. 3671 del 1999 Rv. 525334 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **35067** *del* **29/11/2022** (Rv. **666319 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Parz. Diff.)*
S. *(SERGIO CASTELVETERE STEFANO) contro* G.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 17/07/2015

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Successione ereditaria - Usucapione del bene relitto da parte del coerede prima della divisione - Possibilità - Godimento e volontà di possedere in termini di esclusività - Necessità - Onere prova - A carico dell'usucapiente - Astensione degli altri coeredi e amministrazione e utilizzo del bene - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In materia di successione ereditaria, il coerede, prima della divisione, può usucapire la quota degli altri coeredi, senza necessità di invertire il titolo del possesso, allorché eserciti il proprio possesso in termini di esclusività, ossia in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare l'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", della cui prova è onerato, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa. Peraltro, tale volontà non può desumersi dal fatto che lo stesso abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario attraverso il pagamento delle imposte e lo svolgimento di opere di manutenzione, operando la presunzione "iuris tantum" che egli abbia agito nella qualità di coerede e abbia anticipato anche la quota degli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1146, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164, Cod. Civ. art. 1102 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9359 del 2021 Rv. 660860 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35086** *del* **29/11/2022** (Rv. **666320 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**
M. *(RIZZUTI RAFFAELE) contro* B. *(SESTINI GIANLUCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/05/2017

082216 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI Comunione legale tra coniugi - Acquisto di immobile da uno dei coniugi successivamente al matrimonio - Dichiarazione ex art. 179, comma 2 c.c., del coniuge non acquirente - Indicazione dell'esatta provenienza del bene da una delle fattispecie ex art. 179, lett. a), b), c), d) ed e), c.c. - Necessità - Omessa indicazione - Effetti - Possibilità di esercitare l'azione di accertamento dell'acquisto in comunione legale - Sussistenza - Valenza confessoria della dichiarazione - Esclusione.

082219 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ESCLUSIONI - BENI PERSONALI In genere.

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. f) c.c., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), del medesimo art. 179 c.c. In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono dal regime della comunione legale il bene acquistato può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza che la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente, ex art. 179, comma 2, c.c., abbia alcun valore confessorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 179 com. 2, Cod. Civ. art. 179 com. 1 lett. A, Cod. Civ. art. 179 com. 1 lett. B, Cod. Civ. art. 179 com. 1 lett. C, Cod. Civ. art. 179 com. 1 lett. D, Cod. Civ. art. 179 com. 1 lett. E, Cod. Civ. art. 179 com. 1 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 7027 del 2019 Rv. 652942 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22755 del 2009 Rv. 610084 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34940** *del* **28/11/2022** (Rv. **666418 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
C. *(IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro* C. *(LANNI NAZZARENO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/11/2017

149240 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA, DIFFERENZE E RAPPORTI CON LA AZIONE REVOCATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE - Nozione - Limiti - Eccezionalità della legittimazione sostitutiva del creditore - Conseguenze - Comportamento positivo del debitore - Esperibilità dell'azione surrogatoria - Esclusione - Fattispecie.

L'azione surrogatoria, consentendo al creditore di prevenire e neutralizzare gli effetti negativi che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, conferisce al creditore stesso la legittimazione all'esercizio di un diritto altrui, ed ha perciò carattere necessariamente eccezionale, potendo essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di esercitare i suoi diritti nell'ambito del rapporto, né contestare le scelte e l'idoneità delle manifestazioni di volontà da lui poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall'ordinamento, soccorrendo all'uopo altri strumenti di tutela a garanzia delle pretese del creditore, quali, ove ne ricorrano i requisiti, l'azione revocatoria ovvero l'opposizione di terzo.(Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria, ha considerato inerte il comportamento processuale del debitore che, di fronte ad un contratto preliminare rimasto inadempiuto, non aveva azionato né la clausola risolutiva contrattualmente prevista, né aveva dato corso al rimedio dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex articolo 2932 c.c., pur avendo saldato interamente il prezzo di acquisto successivamente alla stipula del preliminare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5805 del 2012 Rv. 622290 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34940** *del* **28/11/2022** (Rv. **666418 - 02**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
C. *(IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro* C. *(LANNI NAZZARENO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/11/2017

149242 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA, DIFFERENZE E RAPPORTI CON LA AZIONE REVOCATORIA - LITISCONSORZIO Azione surrogatoria – Legittimazione ad agire del creditore – Consacrazione del credito in sentenza di condanna o altro titolo esecutivo – Sussistenza – Specificazione dell’ammontare del credito – Rilevanza - Esclusione.

La legittimazione ad agire in via surrogatoria spetta qualora il credito verso il terzo sia già consacrato in una sentenza di condanna o in altro titolo esecutivo, ovvero si tratti di un decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'articolo 642 c.p.c. benché detto titolo non sia definitivo. Nondimeno, ai fini del legittimo esercizio dell'azione surrogatoria è sufficiente anche un credito non determinato nel suo ammontare, oppure sottoposto a condizione o a termine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 449 del 1974 Rv. 368165 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34865** *del* **25/11/2022** (Rv. **666318 - 01**)
Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
M. *(TESTORI GIOVANNI) contro* F. *(TAMPOIA GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/02/2017

082302 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE Accordo contenente l'obbligo di fornire ai figli i mezzi per l'acquisto di un bene a loro nome - Donazione indiretta - Esclusione - Fondamento.

In tema di divorzio, l'accordo contenente l'obbligo di fornire ai figli i mezzi per l'acquisto di un bene a loro nome non costituisce una donazione indiretta ove, ancorché effettuato a titolo gratuito, non sia posto in essere per spirito di liberalità ma costituisca parte integrante della più ampia regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5473 del 2006 Rv. 589660 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34861** *del* **25/11/2022** (Rv. **666495 - 03**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
R. *(VARRICCHIO SABRINA) contro* B. *(GRECO FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/03/2017

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Omessa rinuncia delle parti - Deliberazione della sentenza in data successiva al decorso dei termini di cui alla predetta disposizione - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

La mancata assegnazione alle parti, nonostante che esse non vi abbiano rinunciato, del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, non comporta la nullità "ipso iure" della sentenza qualora tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Vedi: N. 18583 del 2014 Rv. 632194 - 01, N. 22413 del 2004 Rv. 579349 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34861** *del* **25/11/2022** (Rv. **666495 - 02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
R. *(VARRICCHIO SABRINA) contro* B. *(GRECO FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/03/2017

058223 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - IN GENERE Separazione consensuale - Clausola di vendita della casa coniugale assegnata al coniuge affidatario di figlio minore - Validità - Fondamento.

082304 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE In genere.

E' valida la clausola con la quale i coniugi, in sede di separazione consensuale, si accordino per vendere in futuro l'abitazione coniugale che sia stata assegnata al coniuge affidatario di figlio minore, in quanto autonoma rispetto alla concordata assegnazione e con essa non incompatibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Civ. art. 1418

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18641 del 2022 Rv. 665032 - 02

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34861** *del* **25/11/2022** (Rv. **666495 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
R. *(VARRICCHIO SABRINA) contro* B. *(GRECO FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/03/2017

058214 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratto sottoposto a condizione sospensiva - Avveramento - Sopravvenuto verificarsi di situazioni di fatto che riportano alla situazione originaria - Cessazione dell’efficacia del contratto - Insindacabilità in cassazione - Accertamento di fatto devoluto al giudice di merito - Fattispecie.

In tema di contratto sottoposto a condizione sospensiva, stabilire se quest'ultimo sia divenuto definitivamente efficace in caso di avveramento della condizione, o se sia divenuto definitivamente inefficace nel caso in cui, dopo l'avveramento della condizione, sia sopravvenuto un evento che riporti le parti nella condizione antecedente all'avveramento della condizione sospensiva, è una "quaestio voluntatis", come tale oggetto di un accertamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in Cassazione se non nei limiti previsti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (Nella specie, la ricorrente aveva lamentato, davanti alla S.C., il fatto che i giudici di merito, nell'affermare che, con il reperimento, da parte sua, di un'occupazione lavorativa, si era

verificato l'evento che, per accordo intervenuto in sede di separazione, condizionava la divisione della casa coniugale di comune proprietà col coniuge, non avevano valutato il suo sopravvenuto licenziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 1547 del 2019 Rv. 652472 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **34648** *del* **24/11/2022** (Rv. **666317 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*
I. *(ANTONUCCIO PIETRO) contro* C. *(DONATI ENRICO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/02/2017

011053 APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE Denuncia - Termine decadenziale ex art. 1669 c.c. - "Dies ad quem" - Principio di scissione degli effetti della notifica - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di appalto, la denuncia dei vizi cui all'art. 1669 c.c. non ha natura processuale e pertanto può essere effettuata anche mediante un atto stragiudiziale. Ciò comporta che l'atto interruttivo della prescrizione ad essa relativo si perfeziona in forza dell'avvenuta conoscenza da parte del destinatario, senza che al riguardo possa trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notifica. (Nella specie, la S.C. nel rigettare il ricorso, ha ritenuto prescritta l'azione per essere spirato il termine annuale di cui all'art. 1669 c.c. all'atto della ricezione del ricorso, non rilevando all'uopo che il procedimento notificatorio fosse iniziato entro l'anno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24486 del 2017 Rv. 645800 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8227 del 2019 Rv. 653281 - 01

Sez. **2 -** , ***Sentenza*** *n.* **34476** *del* **23/11/2022** (Rv. **666315 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Diff.)*
C. *(TETI LAURA) contro* C. *(PELLEGRINI MARCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/10/2017

184002 USI CIVICI - ACCERTAMENTO Legittimazione del privato a far valere l'uso civico su terreno demaniale - Ammissibilità - Utilizzo in modo incompatibile con l'esercizio collettivo - Esclusione - Fattispecie.

Nei giudizi relativi all'accertamento e all'esistenza di usi civici o di demanio comunale, qualunque cittadino appartenente a quella determinata collettività può intervenire in grado di appello o addirittura prendere l'iniziativa dell'impugnazione e ciò al fine di tutelare l'interesse che gli deriva quale membro della suindicata collettività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato la legittimazione del singolo a far valere l'uso civico gravante su terreno demaniale sul quale aveva costruito un fabbricato abusivo nel suo interesse personale di sottrarre il cespite al pignoramento).

Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15938 del 2016 Rv. 640718 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34501** *del* **23/11/2022** (Rv. **666316 - 02**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
R. *(MAURO ROSA) contro* R. *(MONTANARI NATASCIA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 09/04/2018

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale - Opposizione a decreto ingiuntivo – Ricorso indicante sia l'art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011 sia l'art. 702-bis c.p.c. - Esatta qualificazione dell'azione e conseguente corretta applicazione del rito di legge anche ai fini della tempestività - Onere del giudice adito.

131000 PROCEDIMENTI SOMMARI In genere.

Quando l'opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, sia proposta mediante deposito di ricorso, recante l'indicazione sia dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sia dell'art. 702-bis c.p.c., il giudice adito deve procedere ad una esatta qualificazione dell'azione in funzione della situazione dedotta in causa, facendo applicazione del rito previsto dalla legge, alla stregua del quale deve altresì verificare la tempestività dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34501** *del* **23/11/2022** (Rv. **666316 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
R. *(MAURO ROSA) contro* R. *(MONTANARI NATASCIA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 09/04/2018

026025 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale - Opposizione a decreto ingiuntivo – Facoltà dell'opponente di scelta tra il rito ordinario o il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. - Criteri per la verifica del rispetto del termine ex art. 641 c.p.c.

131000 PROCEDIMENTI SOMMARI In genere.

L'opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, perché applicabile alle sole controversie civili, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex artt. 163 e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel

secondo caso alla data del deposito del ricorso, sicché è in facoltà dell'opponente optare per quest'ultimo procedimento, siccome applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6817 del 2021 Rv. 660853 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34073** *del* **18/11/2022** (Rv. **666314 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
M. *(CATENACCIO CARLO) contro* D. *(BOTTI ANDREA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/07/2017

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 016702/2020 65861201

Massime precedenti Conformi: N. 16702 del 2020 Rv. 658612 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33764** *del* **16/11/2022** (Rv. **666313 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
D. *(ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 25/05/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Creditore insoddisfatto - Ricorso, in via concorrenziale, ai rimedi del giudizio di esecuzione e di quello di ottemperanza - Conseguenze - Termine ex art. 4 l. n. 89 del 2001 - "Dies a quo" - Definizione dell'ultimo dei rimedi intentati con estinzione dell'obbligazione - Rilevanza.

In tema di equa riparazione, qualora il creditore insoddisfatto si sia avvalso in via concorrenziale, in contemporanea ovvero in successione cronologica, del rimedio del giudizio di esecuzione e del giudizio di ottemperanza al fine di ottenere l'effettivo soddisfacimento della propria pretesa, il termine di decadenza per proporre la domanda ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 decorre dalla definizione positiva, con l'effettiva estinzione dell'obbligazione azionata, dell'ultimo dei rimedi intentati.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19883 del 2019 Rv. 654838 - 04

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33765** *del* **16/11/2022** (Rv. **666141 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *P.M.* **MISTRI CORRADO.** *(Conf.)*
R. *(MAZZEI GIANNALBERTO) contro* E. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 22/01/2020

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Ordinanza ingiunzione emesse dall'ENAC - Notifica in altro Stato membro dell'Unione europea –Regolamento UE n. 1393 del 2007 e Convenzione dell'Aja del 1965 – Applicabilità - Esclusione – Fondamento - Art. 142 c.p.c.- Destinatario irlandese – Spedizione diretta – Ammissibilità - Fattispecie.

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere.

In tema di sanzioni amministrative, l'ordinanza ingiunzione emessa dall'ENAC nei confronti di impresa aerea con sede in uno Stato membro dell'UE è espressione dell'esercizio di un potere autoritativo, pertanto la relativa notifica non deve avvenire ai sensi del regolamento UE n. 1393 del 2007 (essendo escluso dal suo ambito di applicazione la materia fiscale, doganale e amministrativa), né della Convenzione dell'Aja del 1965 (siccome dettata per la notificazione o comunicazione di atti giudiziari in materia civile e commerciale e non anche per gli atti amministrativi), ma ai sensi dell'art. 142 c.p.c. e, dunque, alla stregua della legge consolare ex d.lgs. n. 71 del 2011, in virtù della quale operano le modalità descritte dalla Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, ratificata in Italia con l. n. 149 del 1983, quando il destinatario risieda in Stato che l'abbia ratificata, oppure, in caso contrario, mediante spedizione diretta con raccomandata con ricevuta di ritorno o, infine, tramite Ambasciata o Consolato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la notifica dell'ordinanza ingiunzione alla compagnia Ryan Air potesse essere eseguita, alla stregua della legge consolare, mediante invio diretto a mezzo posta, in quanto l'Irlanda pur non avendo ratificato la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, ammetteva tale forma di notifica).

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 13/11/2007 num. 1393 art. 14, Tratt. Internaz. 15/11/1965, Tratt. Internaz. 24/11/1977, Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Legge 21/03/1983 num. 149, Decreto Legisl. 03/02/2011 num. 71

Massime precedenti Vedi: N. 11351 del 2020 Rv. 658072 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33257** *del* **11/11/2022** (Rv. **666311 - 02**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* U. *(ERCI SAURO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 19/03/2019

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Sanzioni amministrative - Pubblicazione di dati sensibili riguardanti i vincitori di un bando per l'assegnazione di sovvenzioni e sussidi scolastici da parte dell'Amministrazione - Violazione del diritto alla riservatezza - Superamento della presunzione di colpa ex art. 3 l. n. 689 del 1981 - Deduzione sulla conformità della condotta al bando - Esclusione - Fondamento.

254043 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO In genere.

In tema di sanzioni amministrative, l'amministrazione che, in violazione del diritto alla riservatezza, abbia pubblicato dati sensibili relativi ai vincitori di un bando per l'assegnazione di

sovvenzioni e sussidi scolastici, non può vincere la presunzione di colpa, dettata dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, sostenendo di essersi conformata a un provvedimento dirigenziale provinciale, qualora non abbia fatto il possibile per evitare la violazione contestata, eventualmente attivandosi per ricevere un qualificato ed affidabile riscontro della liceità della pubblicazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 28, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 11777 del 2020 Rv. 658212 - 01, N. 13610 del 2007 Rv. 597317 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33257** *del* **11/11/2022** (Rv. **666311 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* U. *(ERCI SAURO)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 19/03/2019

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Procedura di assegnazione di sovvenzioni e sussidi - Indicazioni contenute nell'albo ex art. 1 del d.P.R. n. 118 del 2000, applicabile "ratione temporis" - Nominativo degli assegnatari e disposizioni fondanti la concessione del beneficio - Ulteriori informazioni - Divieto a tutela della riservatezza - Fondamento.

In tema di attribuzione di benefici e sussidi scolastici, le amministrazioni, nel periodo di vigenza dell'art. 1 del d.P.R. n. 118 del 2000, abrogato dall'art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016, all'atto della pubblicazione delle graduatorie, erano tenute ad indicare i soli nominativi degli assegnatari e le disposizioni di legge in base alle quali era stato accordato il beneficio, sicché costituisce violazione del diritto alla riservatezza degli interessati la diffusione di dati personali esorbitanti rispetto all'esigenza di consentire la verifica della regolarità delle assegnazioni, quali l'indirizzo dell'abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie per l'accredito delle somme, la ripartizione degli assegnatari secondo le fasce ISEE.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 11 lett. D, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 3, DPR 07/04/2000 num. 118 art. 1, Decreto Legisl. 25/05/2016 num. 97 art. 43 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2013 num. 33 art. 4 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 20615 del 2016 Rv. 642913 - 01, N. 12285 del 2008 Rv. 603948 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33269** *del* **11/11/2022** (Rv. **666312 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**
I. *(POLIDORI CARLO) contro* P. *(GALOPPI GIOVANNI)*
Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 25/07/2019

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Veicolo che circola con targa di prova - Assenza di copertura assicurativa - Decorrenza del "dies a quo" per la contestazione - A partire dalla rilevazione elettronica dell'eccesso di velocità - Esclusione - A partire dall'invio da parte del sanzionato della documentazione richiesta dall'organo accertatore - Fondamento.

In caso di veicolo con targa di prova sprovvisto di copertura assicurativa, il "dies a quo" per la contestazione della violazione decorre non dalla rilevazione elettronica dell'eccesso di velocità, ma dall'invio da parte del sanzionato della documentazione richiesta dall'organo accertatore, atteso che è solo da tale momento che quest'ultimo viene a trovarsi nella possibilità di definire la complessiva attività di accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 193, Cod. Strada art. 180 com. 8, Cod. Strada art. 201 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17665 del 2020 Rv. 658824 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33416** *del* **11/11/2022** (Rv. **666140 - 01**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**
Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**
G. *(ABBATE FERDINANDO EMILIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 14/01/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Legge n. 89 del 2001 - Durata irragionevole del processo - Criteri di determinazione - Imputabilità alle parti dei lassi di tempo occorsi per la comunicazione delle sentenze e per l'esercizio della difesa - Esclusione - Riferibilità alla parte vittoriosa del tempo decorso per il mancato esercizio della facoltà di notifica a fini sollecitatori - Necessità.

In tema di determinazione della durata ragionevole del processo, agli effetti della legge n.89 del 2001, il giudice non può detrarre integralmente dal termine complessivo i periodi intercorrenti tra il deposito delle sentenze di primo e di secondo grado e la notifica dei rispettivi atti di gravame, non essendo addebitabili alle parti i tempi occorrenti per la comunicazione delle stesse sentenze potendosi comunque scomputare i soli lassi temporali non riconducibili all'esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, ove la parte, per perseguire un proprio interesse, non si sia avvalsa di una facoltà, come, ad esempio, quella della notificazione della sentenza a sé favorevole, lasciando così decorrere l'intero termine lungo per la proposizione dell'impugnazione, essa non può pretendere che tale termine venga integralmente addebitato all'organizzazione giudiziaria, dovendo il giudice dell'equa riparazione apprezzare in concreto il comportamento processuale della parte stessa anche in relazione alla scelta di non utilizzare detta facoltà sollecitatoria.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Conformi: N. 26468 del 2013 Rv. 628949 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33203** *del* **10/11/2022** (Rv. **666139 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**
P. *(LOISI ELISABETTA BARBARA) contro* C. *(BENVENGA GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 16/06/2017

133147 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Morte della parte - Dichiarazione dell’avvocato all’interno della comparsa conclusionale - Interruzione del processo - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

Nel caso in cui l'evento della morte della parte costituita in giudizio sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il giudice di appello è tenuto a dare atto dell'interruzione del giudizio ex art. 300, comma 1 c.p.c., con la necessità della sua riassunzione tempestiva, in virtù dell'art. 303 c.p.c., al fine di non incorrere nella declaratoria di estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14472 del 2017 Rv. 644630 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32858** *del* **08/11/2022** (Rv. **666417 - 01**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
M. *(VALVO GIUSEPPE) contro* C. *(ANDRIULLI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/07/2019

157059 SERVITU' - "NEMINI RES SUA SERVIT" - UTILITA' (NOZIONE) - VANTAGGIO FUTURO Servitù per vantaggio futuro e a vantaggio di edificio da costruire, ex art. 1029, commi 1 e 2, c.c. - Nozioni - Differenze in punto di prescrizione e di opponibilità ai terzi aventi causa.

La servitù per vantaggio futuro e la servitù a vantaggio di edificio da costruire, previste rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'art. 1029 c.c., si distinguono in quanto, mentre la prima assicura al fondo dominante un'"utilitas" immediatamente esistente al momento della sua costituzione, nella seconda l'"utilitas" consiste in un vantaggio di cui soltanto l'edificio costruendo potrà godere, sicché il contratto che la prevede non produce immediatamente effetti reali, ma soltanto obbligatori, per i quali opera l'ordinario termine di prescrizione previsto per le obbligazioni, decorrente dalla costituzione del vincolo, e non quello ventennale sancito dall'art. 1073 c.c. per le ordinarie servitù prediali. Ciò comporta che, mentre nel primo caso la servitù è opponibile agli acquirenti del suolo passivamente gravato, purché sia adempiuto l'onere della sua trascrizione, inerendo il vantaggio e il corrispondente onere direttamente ai suoli non ancora edificati con carattere di realità, nel secondo caso i successivi acquirenti del fondo non subentrano nel rapporto obbligatorio facente capo al loro dante causa se non mediante apposite e specifiche pattuizioni, senza che rilevi la trascrizione della clausola costitutiva della servitù a favore dell'edificio da costruire.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1029, Cod. Civ. art. 1073

Massime precedenti Vedi: N. 2432 del 2011 Rv. 616577 - 01, N. 4346 del 2000 Rv. 535402 - 01, N. 10486 del 2018 Rv. 648391 - 01, N. 712 del 1968 Rv. 331941 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32858** *del* **08/11/2022** (Rv. **666417 - 02**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TEDESCO GIUSEPPE.** *Relatore:* **TEDESCO GIUSEPPE.**
M. *(VALVO GIUSEPPE) contro* C. *(ANDRIULLI FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/07/2019

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda in primo grado di accertamento della servitù fondata su contratto - Domanda subordinata fondata su usucapione - Accoglimento della domanda principale - Riforma in appello della sentenza - Obbligo

del giudice di appello di esaminare la domanda subordinata - Necessità di espressa riproposizione da parte dell'appellato - Esclusione - Fondamento.

Il giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato l'esistenza di una servitù prediale fondata su un contratto ha l'obbligo di esaminare d'ufficio la domanda, proposta in via subordinata in primo grado e rimasta assorbita, di accertamento dell'esistenza della stessa servitù fondata sull'usucapione, nonostante la mancata espressa riproposizione di essa da parte dell'appellato, trattandosi di un diritto autodeterminato, che si identifica con il suo contenuto e non con il titolo con cui viene fatto valere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1079, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 23565 del 2019 Rv. 655355 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33922** *del* **17/11/2022** (Rv. **666423 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**
P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*
S. *(BALIANI PAOLO) contro* N.
Regola competenza

044029 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE Deroga alla competenza - Accordo delle parti e forma dell'accordo - Contratto concluso su modulo a stampa - Predisposizione di clausola derogativa della competenza territoriale - Approvazione specifica da parte dell'altro contraente - Questione di validità del contratto - Inefficacia della deroga - Esclusione - Fondamento.

In sede di regolamento di competenza, allorquando risulti accertata l'avvenuta stipulazione, su modulo a stampa predisposto da una di esse, di un contratto contenente una clausola derogativa della competenza per territorio specificamente approvata per iscritto dall'altra, nessun rilievo può avere, ai fini della efficacia di tale deroga, il fatto che sia in discussione la validità del contratto, trattandosi di questione che appartiene al merito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 2338 del 1987 Rv. 451527 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33751** *del* **16/11/2022** (Rv. **666422 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
R. *(RIGHINI PAOLO) contro* B. *(BANCHINI FRANCESCO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/08/2021

100131 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Ricorso per cassazione - Omessa pronuncia su domanda riconvenzionale della parte vittoriosa - Possibilità di diversa regolamentazione delle spese - Interesse al ricorso del soccombente - Insussistenza - Fondamento.

E' inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'omessa pronuncia del giudice di primo grado su una domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte e non riproposta in appello, sotto il profilo che l'eventuale rigetto di essa avrebbe potuto portare ad un possibile diverso e più favorevole regolamento delle spese giudiziali, in quanto tale omessa pronuncia,

che non depone per un implicito rigetto, comunque non incide sulla soccombenza dell'attore e non gli arreca alcun concreto pregiudizio, né l'acquiescenza prestata dal convenuto alla sentenza di primo grado può qualificarsi come espressa rinuncia agli effetti di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Vedi: N. 2047 del 2017 Rv. 642458 - 01, N. 2915 del 1964 Rv. 304357 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32350** *del* **03/11/2022** (Rv. **666166 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**
M. *(GIANNELLA ALFREDO) contro* P. *(NAPOLITANO CINZIA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/11/2020

125031 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE Giudizio possessorio - Natura bifasica e struttura unitaria del giudizio - Istanza di prosecuzione ex art. 703, comma 4, c.p.c. - Notifica al contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di tutela possessoria, il procedimento possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale, sicché l'istanza di prosecuzione non deve essere notificata al contumace, non essendo introduttiva di un nuovo giudizio, né essendo tale incombenza prevista dall'art. 292 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4845 del 2012 Rv. 622375 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32350** *del* **03/11/2022** (Rv. **666166 - 02**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**
M. *(GIANNELLA ALFREDO) contro* P. *(NAPOLITANO CINZIA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/11/2020

100210 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Appello - Proposizione da parte del convenuto soccombente - Evocazione in giudizio di altro convenuto non soccombente, contumace in primo grado - Funzione - “Litis denuntiatio” - Conseguenze - Accoglimento del gravame - Condanna dell'originario attore a rimborsare le spese del giudizio di appello al convenuto non soccombente in primo grado, costituitosi in appello in seguito alla "litis denuntiatio" - Esclusione - Fondamento.

Qualora, in un giudizio litisconsortile dal lato passivo, il convenuto soccombente evochi in appello l'altro convenuto, rimasto contumace in primo grado e non soccombente rispetto al "dictum"

della pronuncia di prime cure, la citazione di quest'ultimo non assolve alla funzione di "vocatio in ius", ma di sola "litis denuntiatio" in presenza di cause scindibili, con la conseguenza che, nel caso in cui dalla sentenza di appello risulti soccombente l'originario attore, quest'ultimo non può essere condannato a rimborsare le spese del giudizio all'originario convenuto non soccombente che si sia costituito nel giudizio di appello. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il capo della sentenza di appello che, riformando la sentenza di primo grado resa all'esito di un giudizio possessorio nel quale era rimasta soccombente solo una delle due convenute chiamate in giudizio, aveva condannato l'originario attore a rimborsare le spese del giudizio di appello anche all'altra originaria convenuta che, non essendo risultata soccombente in primo grado, aveva partecipato al giudizio di appello solo perché la convenuta soccombente le aveva notificato l'impugnazione a scopo di "litis denuntiatio".)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2208 del 2012 Rv. 621530 - 01, N. 34174 del 2021 Rv. 662844 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32169** *del* **02/11/2022** (Rv. **666161 - 01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**
A. *(SAMMARTINO DARIO) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/03/2021

138128 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE Proposizione in forma implicita - Configurabilità - Condizioni - Apertura formale di procedimento incidentale o assunzione di specifiche prove - Necessità - Esclusione.

L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16383 del 2017 Rv. 644865 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32265** *del* **02/11/2022** (Rv. **666163 - 01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**
M. *(COCCIOLI ALBERTO) contro* C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 02/06/2021

026018 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Determinazione dell'onorario dell'avvocato - Criterio del valore della domanda ex art. 10 c.p.c. - Applicabilità - Criterio del "quantum" attribuito in sentenza - Esclusione.

In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, l'art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali e non anche allorquando il valore della causa sia

stato in concreto dichiarato, dovendosi applicare in tal caso il disposto dell'art. 10 c.p.c. senza che al riguardo rilevi, pertanto, il valore coincidente con l'importo individuato dal giudice in sentenza, e senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5615 del 1998 Rv. 516174 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32176** *del* **02/11/2022** (Rv. **666162 - 01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**
C. *(PRIORE GIOVANNI) contro* I.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 15/03/2021

131036 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA (ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA) - FORMA E DEPOSITO Sottoscrizione del difensore - Mancanza - Inesistenza dell'atto introduttivo - Limiti - Presenza nell'atto di elementi indicativi della provenienza dell'atto dal procuratore della parte - Conseguenze - Sottoscrizione del difensore per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura a margine - Funzione, altresì, di assunzione della paternità dell'atto - Configurabilità - Inesistenza dell'atto introduttivo privo, in calce, della sottoscrizione del difensore - Esclusione.

In tema di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che sia privo della sottoscrizione del difensore va ribadito il principio secondo il quale soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto, non quando quell'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso. Devesi, pertanto, escludere l'inesistenza dell'atto introduttivo allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce ad esso, figuri apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell'atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di ingiunzione e di assumerne, conseguentemente, la paternità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8042 del 2006 Rv. 587973 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20617 del 2019 Rv. 654959 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32267** *del* **02/11/2022** (Rv. **666164 - 01**)
Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**
R. *(SONNINO MARCO) contro* G. *(FERRINI ELISABETTA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/10/2021

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI Intestazione di beni al fiduciario - Diritto del fiduciante alla restituzione - Prescrizione decennale - Decorrenza del termine prescrizionale in assenza di diversa previsione nel "pactum fiduciae" - Dalla data del rifiuto della restituzione del bene da parte del fiduciario richiestone - Sussistenza - Fondamento.

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE In genere.

Il diritto del fiduciante alla restituzione dei beni intestati al fiduciario si prescrive con il decorso dell'ordinario termine decennale, che decorre, in difetto di una diversa previsione nel "pactum fiduciae", dal giorno in cui il fiduciario, avutane richiesta, abbia rifiutato il trasferimento del bene, atteso che il termine di prescrizione, ex art. 2935 c.c., non può partire dalla manifestazione di volontà, ma dal suo inadempimento, e che nel negozio fiduciario, in assenza di diversa determinazione temporale, sussiste, prima della richiesta del fiduciante, un mero obbligo al ritrasferimento, a richiesta del predetto, e non un'obbligazione inadempiuta, sicché l'eventuale ritardo con cui il fiduciante chieda la restituzione del bene non può indurre a ritenere che egli abbia rinunciato per "facta concludentia" al diritto al ritrasferimento del bene in suo favore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14375 del 2001 Rv. 550323 - 01, N. 8998 del 2021 Rv. 660961 - 01

OTTOBRE - NOVEMBRE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza

MESE DI OTTOBRE 2022

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31830** *del* **27/10/2022** (Rv. **666069 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
D. *(DEL MONTE DANIEL) contro* P. *(URSINO ANNA MARIA ROSARIA)*
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 24/07/2019

100010 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - SECONDO EQUITA' Sentenza del giudice di pace secondo equità - Appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. - Violazione delle norme sul procedimento - Nozione - Fattispecie.

Ai fini dell'ammissibilità dell'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., le norme sul procedimento che si assumono violate vanno identificate unicamente nelle regole che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace e, cioè, nella disciplina delle attività delle parti e del giudice in quel processo, con esclusione delle disposizioni (pur aventi natura processuale) di altri procedimenti che siano assunte dal giudicante per la decisione sul merito e, cioè, per la valutazione di fondatezza o di infondatezza della domanda. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di inammissibilità dell'appello avverso una pronuncia del giudice di pace che aveva respinto la domanda di ripetizione - avanzata nei confronti del debitore anziché del terzo pignorato - dell'imposta di registro assolta su un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., poiché le norme asseritamente violate dal primo giudice - gli artt. 91 e 553 c.p.c. - non avevano natura di "norme sul procedimento").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1108 del 2022 Rv. 663918 - 01, N. 34524 del 2021 Rv. 663012 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31844** *del* **27/10/2022** (Rv. **666055 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
F. *(LANZARA CORRADO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/11/2018

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Oggetto - Crediti futuri, non esigibili, condizionati ed eventuali - Inclusione - Limiti - Conseguenze - Pignorabilità del credito del promittente venditore - Fondamento - Fattispecie.

L'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché - per quanto eventuale, dipendendo la sua effettiva maturazione dalla realizzazione del programma negoziale, sia essa spontanea o coattiva, ex art. 2932 c.c. - è

specificamente collegato ad un rapporto esistente, e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la pignorabilità del credito vantato dal promittente venditore, erroneamente ritenendo necessario il previo passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., e poi, rilevata la formazione del giudicato durante il secondo grado, aveva ritenuto preclusa la pronuncia di accertamento del credito perché ciò avrebbe comportato la riforma in appello di una decisione priva di errori).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 25042 del 2019 Rv. 655177 - 01, N. 15607 del 2017 Rv. 644742 - 01, N. 5235 del 2004 Rv. 571141 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31837** *del* **27/10/2022** (Rv. **666054 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE.** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
D. *(LOVELLI ALFREDO) contro* I. *(CAROLI CASAVOLA FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 23/12/2019

113049 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - IN GENERE Pluralità di debiti - Dichiarazione del debitore di imputazione - Mancanza - Conseguenze - Facoltà di imputazione del creditore - Applicazione dei criteri suppletivi ex art. 1193 c.c. - Onere probatorio a carico del creditore - Fattispecie.

In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello che - accertata la sussistenza di una pluralità di crediti da parte di un istituto bancario nei confronti di una cooperativa e dato atto di pagamenti parziali effettuati da alcuni soggetti coobbligati - aveva imputato detti pagamenti ai debiti meno garantiti, senza verificare l'esistenza di eventuali dichiarazioni d'imputazione da parte del debitore o del creditore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 1195, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 450 del 2020 Rv. 656831 - 01, N. 15708 del 2021 Rv. 661479 - 01, N. 2672 del 2013 Rv. 624873 - 01, N. 18002 del 2020 Rv. 659012 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31845** *del* **27/10/2022** (Rv. **666041 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**
M. *(GIROLAMO ROCCO LUIGI) contro* C.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MILANO, 18/09/2018

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Lettera raccomandata - Produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento - Necessità - Condizioni - Avviso di ricevimento - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Operatività.

138087 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LETTERE MISSIVE In genere.

In caso di missive inviate a mezzo del servizio postale tramite raccomandata, non può ritenersi necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., sia nel caso in cui non sia contestata l'avvenuta consegna della missiva da parte del servizio postale, sia nel caso in cui l'atto di cui si discute sia stato legittimamente inviato a mezzo di raccomandata semplice, senza avviso di ricevimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6725 del 2018 Rv. 648491 - 01, N. 511 del 2019 Rv. 652130 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31845** *del* **27/10/2022** (Rv. **666041 - 02**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**
M. *(GIROLAMO ROCCO LUIGI) contro* C.
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MILANO, 18/09/2018

133200 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA Lettera raccomandata - Produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento - Necessità - Mancata produzione dell'avviso - Assenza giustificazioni da parte del mittente ovvero assenza prova della consegna della raccomandata - Contestazioni - Valutazioni del giudice di merito.

138087 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LETTERE MISSIVE In genere.

Il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6725 del 2018 Rv. 648491 - 01, N. 511 del 2019 Rv. 652130 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31574** *del* **25/10/2022** (Rv. **666111 - 04**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**
R. *(SOLAZZI BENEDETTO) contro* A. *(ROSSI ROBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/04/2019

146001 RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia - Revisione della rendita - Ammissibilità - Condizioni e limiti.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

In tema di liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., è ammissibile la revisione della rendita determinata dal giudice in caso di aggravamenti che non fossero accertabili, né prevedibili, al momento della pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 11592 del 2005 Rv. 582449 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31574** *del* **25/10/2022** (Rv. **666111 - 02**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**
R. *(SOLAZZI BENEDETTO) contro* A. *(ROSSI ROBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/04/2019

146001 RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. - Facoltà del giudice anche in appello - Sussistenza - Istanza del danneggiato - Necessità - Esclusione - Rifiuto del danneggiato - Irrilevanza - Vantaggio per il danneggiante - Insussistenza - Ragioni.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

In tema di danno alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia costituisce una facoltà del giudice, il quale può provvedervi in via autonoma, senza necessità di un'istanza di parte e anche in appello, non integrando tale opzione una questione rilevabile d'ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c., ma soltanto una diversa determinazione della forma del risarcimento; pertanto, indipendentemente dalla domanda della parte di liquidazione della rendita e finanche dall'espresso rifiuto di tale metodo di liquidazione, il giudice può comunque liquidare il pregiudizio a norma dell'art. 2057 c.c., senza che ciò si risolva in un indebito vantaggio per il danneggiante, sia perché il risarcimento per equivalente del danno biologico permanente e del danno morale ad esso conseguente comporta il ristoro di tutti i pregiudizi derivanti al danneggiato giorno per giorno e sino alla fine della sua vita, sia perché allo spirare dell'esistenza non è più configurabile un danno biologico o morale per il soggetto leso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101

Massime precedenti Vedi: N. 24451 del 2005 Rv. 587946 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31574** *del* **25/10/2022** (Rv. **666111 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**
R. *(SOLAZZI BENEDETTO) contro* A. *(ROSSI ROBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/04/2019

146001 RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. - Forma privilegiata di risarcimento - Fondamento - Fattispecie di applicazione - Lesioni di lieve o media entità - Inopportunità della liquidazione in forma di rendita.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

In tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. costituisce la forma privilegiata di risarcimento, poiché consente di considerare adeguatamente l'evoluzione diacronica di tutte le componenti del danno nei casi di macroinvalidità (specie se comportino la perdita della capacità di intendere e di volere), in quelli di lesioni subite da un minore (per i quali una prognosi di sopravvivenza risulti estremamente difficoltosa se non impossibile), in quelli di lesioni inferte a persone socialmente deboli o descolarizzate ovvero, ancora, nei casi in cui sussista il serio rischio che ingenti capitali erogati in favore del danneggiato possano andare dispersi in tutto o in parte, per mala fede o per semplice inesperienza dei familiari del soggetto leso; viceversa, la liquidazione in forma di rendita non è affatto opportuna in caso di lesioni di lieve o media entità, perché il relativo gettito sarebbe così esiguo da non arrecare alcuna sostanziale utilità al danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 41933 del 2021 Rv. 663500 - 01, N. 26118 del 2021 Rv. 662498 - 02

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31574** *del* **25/10/2022** (Rv. **666111 - 05**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**
R. *(SOLAZZI BENEDETTO) contro* A. *(ROSSI ROBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/04/2019

146001 RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia - Quantificazione della rendita - Finalità e modalità - Coefficiente di capitalizzazione - Requisiti - Fattispecie.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

Nella liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., il giudice deve assicurare che la rendita restituisca un valore finanziariamente equivalente al capitale da cui è stata ricavata per l'intera durata della vita del beneficiario: la conversione del capitale in rendita deve essere eseguita dividendo il primo per un prescelto coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie, il quale deve essere scientificamente fondato, aggiornato, corrispondente all'età della vittima alla data dell'infortunio e progressivo, cioè variabile in

funzione (almeno) di anno se non di frazione di anno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia in favore del danneggiato, aveva fatto applicazione del coefficiente di cui all'art. 46, comma 2, lettera c, del d.P.R. n. 131 del 1986, trattandosi di un coefficiente avente una progressione non corrispondente all'età del beneficiario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056 com. 1, Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 46 com. 2 lett. C

Massime precedenti Vedi: N. 20615 del 2015 Rv. 637457 - 01, N. 24451 del 2005 Rv. 587946 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31574** *del* **25/10/2022** (Rv. **666111 - 03**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**
R. *(SOLAZZI BENEDETTO) contro* A. *(ROSSI ROBERTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/04/2019

146001 RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia - Natura e disciplina della rendita ex art. 2057 c.c. - "Opportune cautele" per il danneggiato - Necessità - Previsione "ex ante" di meccanismi di adeguamento rispetto al potere di acquisto della moneta - Criteri - Rivalutazione annuale secondo gli indici IPCA o FOI - Altri strumenti di cautela - Fattispecie.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

In tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. ha natura aleatoria e di durata e, dunque, in applicazione delle "cautele" prescritte dalla norma, il giudice deve prevedere "ex ante" i meccanismi di adeguamento della rendita al potere di acquisto della moneta, perché, in assenza di tali meccanismi, il risarcimento non sarebbe integrale; possono essere considerate "opportune cautele" la rivalutazione annuale della rendita secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA) oppure in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat (FOI) o, in alternativa, l'imposizione di altri strumenti di salvaguardia del beneficiario, come l'acquisto di titoli del debito pubblico in favore dell'avente diritto ovvero la stipulazione, in suo favore, di una polizza sulla vita a premio unico ex art. 1882 c.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia in favore del danneggiato, si era limitata a fare applicazione del coefficiente di cui all'art. 46, comma 2, lettera c, del d.P.R. n. 131 del 1986, ritenuto non rispettoso del precetto dell'art. 1223 c.c., in quanto concepito per la liquidazione di una imposta e, soprattutto, avente una progressione non corrispondente all'età del beneficiario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1872, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 2057, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 46 com. 2 lett. C

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31345** *del* **24/10/2022** (Rv. **666079 - 03**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **FICHERA GIUSEPPE.** *(Diff.)*
I. *(MANCUSI PIERO) contro* B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/05/2018

018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE "Appendice di vincolo" in favore del creditore dell'assicurato - Natura e contenuto - Differenze rispetto alla "surrogazione dell'indennità alla cosa" ex art. 2742 c.c. - Conseguenze - Fattispecie.

Il patto denominato "appendice di vincolo" - consistente in un accordo trilatero in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario ovvero a non versarlo all'assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso - ha la funzione di garantire un creditore dell'assicurato al pari della "surrogazione dell'indennità alla cosa", dalla quale differisce, sia perché prescinde dall'esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (presupposto dell'istituto ex art. 2742 c.c.), sia perché il patto di vincolo attribuisce il diritto all'indennizzo direttamente al creditore dell'assicurato, mentre l'art. 2742 c.c. demanda all'assicurato la scelta se impiegare l'indennizzo assicurativo per ripristinare i beni distrutti o lasciare che sia versato ai creditori; ne consegue che, trattandosi di fattispecie diverse, le previsioni normative della surrogazione dell'indennità alla cosa non sono applicabili all'appendice di vincolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto inapplicabile alla clausola di "appendice di vincolo" la disciplina in forza della quale il creditore dell'assicurato non può vantare alcun credito nei confronti dell'assicuratore, se l'assicurato destina l'indennizzo alla ricostruzione dei beni ipotecati che siano stati distrutti dal sinistro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 2742

Massime precedenti Vedi: N. 25610 del 2015 Rv. 638301 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31346** *del* **24/10/2022** (Rv. **666053 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
M. *(PILUSO ANTONINO) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/07/2019

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Individuazione giurisprudenziale di un limite temporale pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. - Applicabilità della regola ad una ripresa antecedente - Esclusione - Fondamento.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, alla ripresa del procedimento notificatorio - se compiuta in data antecedente alla pronuncia di legittimità che, nel 2016, ha quantificato in un tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. il termine ragionevole entro il quale va riattivato il processo di notificazione - non è applicabile il predetto principio giurisprudenziale, poiché la determinazione di matrice giudiziale della durata di un termine rientra nella nozione di "overruling" processuale e, perciò, di esso non si può fare applicazione retroattiva, a tutela della effettività dei mezzi di azione e a garanzia dell'affidamento incolpevole creatosi in capo alla parte che ha fatto affidamento sui principi di diritto consolidati al momento dello svolgimento dell'attività processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17577 del 2020 Rv. 658886 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15144 del 2011 Rv. 617905 - 01, N. 14594 del 2016 Rv. 640441 - 01, N. 17352 del 2009 Rv. 609264 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31345** *del* **24/10/2022** (Rv. **666079 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **FICHERA GIUSEPPE.** *(Diff.)*
I. *(MANCUSI PIERO) contro* B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/05/2018

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Assicurazione - Patto di deroga all'art. 1906 c.c. - Necessità della previsione espressa - Esclusione - Ricavabilità in via interpretativa - Sussistenza - Ragioni.

In tema di assicurazione, il patto di deroga all'art. 1906 c.c., che esclude l'indennizzabilità dei danni derivanti da vizio intrinseco della cosa assicurata, non deve necessariamente essere espresso, ma può essere ricavato in via di interpretazione delle restanti clausole contrattuali, atteso che opera il principio generale della libertà delle forme, alla stregua del quale la volontà negoziale può essere manifestata in ogni modo, ivi compreso il silenzio circostanziato, e che la forma richiesta per il contratto di assicurazione è scritta "ad probationem".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1906, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1370

Massime precedenti Vedi: N. 797 del 1990 Rv. 465148 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31345** *del* **24/10/2022** (Rv. **666079 - 02**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **FICHERA GIUSEPPE.** *(Diff.)*
I. *(MANCUSI PIERO) contro* B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/05/2018

018023 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - VALORE DELLE COSE ASSICURATE Assicurazione - Credito indennitario - Liquidazione con perizia contrattuale – Trasformazione da debito di valore a debito di valuta al momento del deposito della perizia.

In tema di assicurazione, il credito indennitario dell'assicurato, se liquidato convenzionalmente con perizia contrattuale, si trasforma da obbligazione di valore in obbligazione di valuta al momento del deposito della perizia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1221, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1904

Massime precedenti Vedi: N. 3268 del 2008 Rv. 601709 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31347** *del* **24/10/2022** (Rv. **666068 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.**
A. *(COSSU AULO) contro* E. *(CRIVELLARI FRANCESCA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/06/2019

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Affari di valore superiore ad Euro 520.000,00 - Incremento percentuale - Obbligatorietà - Esclusione - Necessità - Discrezionalità dell'incremento in ogni scaglione - Sussistenza.

In tema di liquidazione delle spese di lite, non incorre in violazione dell'art. 6 d.m. n. 55 del 2014 il giudice che, nelle cause di valore superiore a 520.000,00 Euro, applica incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, non essendo prescritte né l'obbligatorietà dell'aumento né una misura fissa per quest'ultimo, ferma restando, comunque, la legittimità dell'incremento massimo del 30% per ciascun passaggio.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29170 del 2021 Rv. 662703 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **31139** *del* **21/10/2022** (Rv. **666109 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
I. *(ROSSI ANDREA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/04/2019

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Assicuratore sociale - Surrogazione nei diritti del danneggiato da circolazione stradale - Incapienza del massimale - Diritto di surrogazione nei confronti del responsabile civile - Condizioni.

129058 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE In genere.

In materia di responsabilità civile da circolazione di veicoli, l'assicuratore sociale che abbia dichiarato di voler esercitare la surroga di cui all'art. 1916 c.c. e all'art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005 (nei confronti, rispettivamente, del responsabile civile e del suo assicuratore della responsabilità civile), qualora il massimale risulti incapiente, ha diritto di surroga nei confronti del responsabile civile, a meno che quest'ultimo non dimostri che l'assicuratore ha legittimamente versato l'intero massimale al danneggiato, perché costui ha negato di avere diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale ovvero non ha risposto all'interpello rivoltogli ai sensi dell'art. 142 d.lgs. n. 209 del 2005.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 142

Massime precedenti Vedi: N. 26647 del 2019 Rv. 655423 - 01, N. 14941 del 2012 Rv. 623799 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31135** *del* **21/10/2022** (Rv. **666108 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**
C. *(ZITO ALBERTO) contro* T. *(RAMUNDO FRANCESCO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 05/08/2019

099001 IMPRESA - IN GENERE Associazione temporanea di imprese per l'esecuzione di un subappalto - Obbligazioni assunte dalla mandante nell'ambito dell'esecuzione del contratto - Responsabilità solidale della mandataria - Sussistenza.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese costituita per l'esecuzione di un subappalto, l'impresa mandataria è solidalmente responsabile con la mandante per le obbligazioni assunte da quest'ultima per l'esecuzione del contratto.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 13 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292

Massime precedenti Vedi: N. 11949 del 2018 Rv. 648563 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31255** *del* **21/10/2022** (Rv. **666110 - 02**)
Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**
F. *(CIANFROCCA PAOLA) contro* V. *(TARULLO STEFANO)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VELLETRI, 14/10/2019

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento - Opposizione agli atti esecutivi - Accoglimento - Inefficacia nei confronti dell'aggiudicatario - Sussistenza - Trascrizione in pendenza dell'opposizione - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di processo esecutivo, ove sia tempestivamente impugnato ex art. 617 c.p.c. il decreto di trasferimento immobiliare (per vizi relativi al procedimento di vendita o per vizi suoi propri) e l'opposizione risulti fondata, il decreto deve essere dichiarato inefficace anche in pregiudizio dei diritti dell'aggiudicatario, nonostante sia stato trascritto, non operando il disposto dell'art. 2929 c.c., che riguarda solo gli atti esecutivi precedenti alla vendita o all'assegnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2643 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 27526 del 2014 Rv. 634263 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **31255** *del* **21/10/2022** (Rv. **666110 - 01**)
Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**
F. *(CIANFROCCA PAOLA) contro* V. *(TARULLO STEFANO)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VELLETRI, 14/10/2019
079202 ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE Atti esecutivi posti in essere in pendenza della sospensione del processo esecutivo o di un provvedimento che

ne vieti il compimento - Invalidità - Revoca del provvedimento di sospensione o del divieto - Efficacia "ex tunc" - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Gli atti di esecuzione posti in essere in pendenza della sospensione del processo esecutivo, o comunque in violazione di uno specifico provvedimento di divieto del giudice dell'esecuzione, sono invalidi e tale invalidità non può venir meno "ex tunc", neanche in caso di successiva revoca del provvedimento di divieto, la quale (sempre che non sia inammissibile per altre ragioni) può avere effetti solo per il futuro, dal momento che il divieto ha già esplicato, per il passato, i suoi effetti, rendendo irreversibilmente invalida l'attività esecutiva compiuta durante la sua vigenza. (Nella specie, in un caso in cui l'aggiudicazione era stata disposta dal professionista delegato in violazione di un provvedimento di differimento della vendita emesso dal giudice dell'esecuzione, la S.C., decidendo nel merito, ha escluso che la successiva revoca di tale ultimo provvedimento potesse valere a sanare l'originaria nullità dell'aggiudicazione, la quale doveva peraltro considerarsi implicitamente revocata dal provvedimento con cui lo stesso giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 591-ter c.c., aveva confermato il precedente decreto di differimento della vendita, dopo che la stessa era intervenuta).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 709 del 2006 Rv. 590564 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **30726** *del* **19/10/2022** (Rv. **666049 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **FRANCESCO MARIA CIRILLO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
C. *(FIMIANI MARCO) contro* S. *(GRECO GIAMPAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 29/05/2018

018012 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Sinistro stradale con pluralità di danneggiati - Terzo trasportato - Azione diretta ex art. 141 c.ass. - Massimale minimo di legge - Incapienza - Ripartizione - Modalità - Fattispecie.

Nel caso di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, il terzo trasportato ha diritto, ai sensi dell'art. 141 c.ass., al risarcimento del danno da parte dell'assicuratore del veicolo a bordo del quale si trovava, nei limiti del massimale minimo di legge (da ripartirsi secondo il criterio di cui all'art. 140 c.ass.), potendo agire per l'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte della domanda ex art. 141 c.ass. da parte del terzo trasportato su uno dei due veicoli coinvolti nell'incidente, aveva ritenuto legittima l'offerta, da parte dell'assicuratore del veicolo a bordo del quale si trovava, di un importo inferiore al massimale minimo di legge, nonostante i terzi trasportati sull'altro veicolo non avessero proposto, a loro volta, domanda nei confronti di tale assicuratore, chiedendo anzi di essere estromessi dal giudizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 140 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST.

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **30734** *del* **19/10/2022** (Rv. **666052 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**
Relatore: **DELL'UTRI MARCO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*
A. *(DI AMATO ASTOLFO) contro* C. *(CAPPONI BRUNO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/11/2020

100188 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI Ricorso per cassazione nell'interesse di una pluralità di soggetti – Censura proposta con esclusivo riguardo alla posizione di alcuni di essi – Omessa individuazione degli interessati allo specifico punto investito dall'impugnazione – Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di legittimità introdotto da più soggetti distinti, il motivo di ricorso afferente alla posizione di alcuni soltanto di essi è ammissibile solo ove corredato della specifica identificazione soggettiva degli stessi (in relazione alla cui posizione l'eventuale cassazione della sentenza impugnata è destinata a spiegare effetto), non essendo sufficiente, a tal fine, un generico rinvio alle risultanze degli atti del giudizio di merito, né essendo possibile gravare il giudice di legittimità dell'onere di ricercare egli stesso, in tali atti, il nominativo dei ricorrenti interessati al motivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. N. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7551 del 2005 Rv. 583511 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **30729** *del* **19/10/2022** (Rv. **666171 - 01**)
Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**
R. *(MACCIO' LORENZO) contro* B. *(MUCI ALESSANDRO FABIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/08/2019

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese processuali - Condanna alle spese - Domanda della parte vittoriosa - Necessità - Esclusione.

La condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 3093 del 1981 Rv. 413661 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2719 del 2015 Rv. 634162 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **30728** *del* **19/10/2022** (Rv. **666050 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**
T. *(BERARDI DANIELE) contro* V.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 25/07/2018

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno - Statuizione minima della sentenza - Individuazione - Fattispecie.

Il giudicato interno non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano

stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a seguito dell'impugnazione della statuizione relativa all'applicazione della regola residuale di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., aveva concluso - sulla base di un diverso giudizio di fatto - nel senso della mancata dimostrazione del coinvolgimento di una delle due vetture nel sinistro, ciononostante confermando la sentenza di primo grado per mancanza di appello incidentale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10760 del 2019 Rv. 653408 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24488 del 2022 Rv. 665391 - 01, N. 40276 del 2021 Rv. 663548 - 01, N. 28565 del 2022 Rv. 665765 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **30723** *del* **19/10/2022** (Rv. **666048 - 03**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**
A. *(ANGELO GIOVANNI) contro* V. *(FIORENTINO SERGIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/04/2019

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Sinistro coinvolgente un veicolo con più occupanti - Identificazione del conducente - Impossibilità - Presenza a bordo del soggetto avente la disponibilità giuridica del veicolo o di colui cui questi l'aveva affidata - Presunzione circa la qualità di conducente - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, nel caso in cui sia impossibile identificare chi, tra gli occupanti di un veicolo, ne fosse il conducente (nella specie, ai fini dell'accertamento, in capo all'attore, della legittimazione ad agire ex art. 141 c.ass. quale terzo trasportato), la presenza, a bordo dello stesso, di colui che ne aveva la disponibilità giuridica o a cui il veicolo era stato affidato è circostanza suscettibile di fondare la prova presuntiva, ai sensi dell'art. 2729 c.c., che tali soggetti si trovassero alla guida del mezzo (sempre che fossero provvisti della relativa idoneità legale e di fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **30723** *del* **19/10/2022** (Rv. **666048 - 02**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**
A. *(ANGELO GIOVANNI) contro* V. *(FIORENTINO SERGIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/04/2019

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Art. 122 c.ass. - Nozione di "terzo" ai sensi del comma 1 e di "trasportato" ai sensi del comma 2 - Differenze.

In tema di assicurazione della responsabilità civile da circolazione stradale, agli effetti del comma 1 dell'art. 122 c.ass., fra i "terzi" a beneficio dei quali opera l'assicurazione di un veicolo, in caso

di scontro con altro veicolo, rientrano tutti i soggetti "lato sensu" trasportati su quest'ultimo, compreso il conducente (ferma restando la necessità, per quest'ultimo, di fornire la prova liberatoria della sua responsabilità); alla stregua, invece, del comma 2 della disposizione citata (ovvero allorquando si voglia far valere una responsabilità in garanzia dell'assicuratore del veicolo sul quale abbia luogo il trasporto), il riferimento ai "trasportati" allude esclusivamente a chi si trovi sul veicolo senza esserne il conducente, mirando l'assicurazione a coprire proprio la condotta di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 129, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST.

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **30723** *del* **19/10/2022** (Rv. **666048 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**
A. *(ANGELO GIOVANNI) contro* V. *(FIORENTINO SERGIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/04/2019

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Circolazione di veicoli senza guida di rotaie - Responsabilità civile - Assicurazione obbligatoria - Ambito di applicabilità - Sosta di veicolo - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.

Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 2054 c.c. il sinistro mortale occorso agli occupanti di una vettura la quale si era accidentalmente mossa dalla posizione di sosta in cui si trovava in prossimità del margine di una banchina portuale, precipitando in mare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 122

Massime precedenti Conformi: N. 3257 del 2016 Rv. 638768 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9948 del 2022 Rv. 664456 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8620 del 2015 Rv. 635402 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **30720** *del* **19/10/2022** (Rv. **666067 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
C. *(DELLA RATTA DOMENICO) contro* I. *(FEDELI RENATO)*
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/09/2018

026001 AVVOCATO E PROCURATORE - IN GENERE Comunicazione al difensore - Facoltà del difensore di indicare per le comunicazioni la P.E.C. di altro avvocato senza attribuire ad esso la qualità di domiciliatario - Insussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata, il difensore esercente il patrocinio non può indicare, per le comunicazioni, la P.E.C. di altro avvocato, senza specificare di volersi domiciliare presso di lui, in quanto l'individuazione del difensore destinatario della comunicazione di cancelleria deve avvenire automaticamente attraverso la ricerca nell'apposito registro, a prescindere dall'indicazione espressa della P.E.C., di modo che non può attribuirsi rilievo all'indicazione di una P.E.C. diversa da quella riferibile al legale in base agli appositi registri e riconducibile ad altro professionista, senza una chiara assunzione di responsabilità qual è quella sottesa alla dichiarazione di domiciliazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione con il quale si censurava la pronuncia di legittimità per non essersi la medesima Corte avveduta, con riferimento alla notificazione della sentenza di secondo grado, che l'originaria l'indicazione dell'indirizzo P.E.C. dei due difensori del ricorrente, contenuta nella comparsa conclusionale, era stata modificata, nella successiva memoria di replica, mediante l'indicazione di uno solo di essi, in mancanza, però, di qualsivoglia corrispondente elezione di domicilio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 16/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82

Massime precedenti Conformi: N. 4920 del 2021 Rv. 660806 - 02

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **30720** *del* **19/10/2022** (Rv. **666067 - 02**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
C. *(DELLA RATTA DOMENICO) contro* I. *(FEDELI RENATO)*
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 25/09/2018

100276 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - IN GENERE Sentenza della Corte di cassazione - Domanda di revocazione per errore di fatto - Esposizione dei fatti di causa rilevanti - Necessità - Fattispecie.

La domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del motivo della revocazione, prescritta dall'art. 398, comma 2, c.p.c., anche l'esposizione dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., al fine di rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione in quanto privo di qualsivoglia indicazione relativa all'originario ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi: N. 14126 del 2018 Rv. 649692 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **30491** *del* **18/10/2022** (Rv. **666266 - 01**)
Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
P. *(PEZZANO GIUSEPPE) contro* P. *(DE ROSE DORA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRANI, 27/05/2019

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE Opposizione agli atti esecutivi - Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato - Instaurazione della fase di merito nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari - Integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. - Necessità - Fase sommaria - Notifica del ricorso introduttivo ad uno solo dei litisconsorti - Sufficienza.

In tema di espropriazione presso terzi, la sussistenza del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 972 del 2009 Rv. 606127 - 01, N. 1316 del 2012 Rv. 621353 - 01, N. 13533 del 2021 Rv. 661412 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **30485** *del* **18/10/2022** (Rv. **666051 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
C. *(STARVAGGI NUNZIATINA) contro* C. *(COSTA CONCETTA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 16/11/2018

100142 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO Nullità della notifica dell'atto di citazione in primo grado - Mancata costituzione in giudizio del convenuto - Omesso rilievo officioso della nullità - Regolare notifica dell'atto di appello alla parte contumace in primo grado - Mancata costituzione in appello - Ricorso per cassazione - Deduzione della nullità dei procedimenti di primo e secondo grado - Esclusione - Fondamento.

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE In genere.

La nullità della citazione introduttiva del processo di primo grado che non sia stata fatta valere, nel giudizio di secondo grado, dall'appellato rimasto contumace, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, essendo ormai preclusa ogni indagine sulla sussistenza del dedotto vizio di nullità della sentenza di primo grado, atteso che la regola del rilievo d'ufficio delle nullità in caso di contumacia, prevista dall'art. 164, comma 1, c.p.c., si riferisce unicamente alla citazione introduttiva del grado di giudizio in atto e non anche a quella introduttiva del grado precedente, in virtù dello sbarramento conseguente alla regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 14434 del 2019 Rv. 654049 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **30496** *del* **18/10/2022** (Rv. **666267 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**
C. *(RENZO GIANPIERO) contro* F.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/05/2018

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. - Accertamento della responsabilità - Criteri - Fondamento.

Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della Corte di giustizia dell'Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 15859 del 2019 Rv. 654290 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25917 del 2019 Rv. 655376 - 02, N. 8997 del 2022 Rv. 664579 - 03, N. 16169 del 2022 Rv. 665055 - 01, N. 16916 del 2019 Rv. 654433 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **30484** *del* **18/10/2022** (Rv. **666265 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*
A. *(DI MARCO LEONARDO) contro* R. *(ANGLANI FRANCESCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 05/08/2019

099002 IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - IN GENERE Attività di classificazione e certificazione delle navi - Natura privatistica - Responsabilità dell'organismo certificatore nei confronti dell'armatore - Presupposti - Contratto di classificazione - Preventiva conclusione - Necessità - Ragioni.

113164 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - IN GENERE In genere.

Le attività di attestazione e certificazione delle imbarcazioni svolte, su delega dello Stato, dagli organismi a tal fine autorizzati, pur perseguendo l'interesse pubblico della sicurezza marittima, hanno natura privatistica, rinvenendo la propria regolamentazione in un contratto (cd. di classificazione) con l'armatore, la cui preventiva conclusione è essenziale per configurare la responsabilità dei suddetti organismi nei confronti di quest'ultimo, integrando il parametro alla cui stregua valutare la diligenza e la correttezza nello svolgimento della prestazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/06/2011 num. 104, Decreto Legisl. 11/08/2003 num. 275, Decreto Legisl. 03/08/1998 num. 314, Direttive del Consiglio CEE del 2001 num. 105, Direttive del Consiglio CEE del 2009 num. 15, Direttive del Consiglio CEE del 1994 num. 57, Regolam. Consiglio CEE 23/04/2009 num. 391, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1176

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **30377** *del* **17/10/2022** (Rv. **666264 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
N. *(PUNZI DIANA ANGELA) contro* M. *(MONINA MAURIZIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/03/2019

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Responsabilità civile - Diffamazione - Deposizione del testimone innanzi all'autorità giudiziaria - Dichiarazioni rese nell'adempimento di un dovere - Configurabilità dell'adempimento del dovere in caso di loro accertata veridicità - Sussistenza - Limiti della causa di giustificazione - Riconducibilità delle dichiarazioni alla condotta di falsa testimonianza - Fattispecie.

I testimoni giudiziari, se depongono il vero su ciò che viene loro domandato, non commettono diffamazione ancorché la deposizione implichi una menomazione dell'onore, del decoro o della reputazione altrui, dal momento che la verità del fatto attribuito elimina, per la presenza della causa giustificativa dell'adempimento di un dovere giuridico, il carattere offensivo dell'azione, fermo restando che, nel caso in cui, invece, essi depongano il falso, commettono diffamazione ove sussistano i requisiti di tale illecito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la valenza diffamatoria delle dichiarazioni rese da un magistrato, in sede di sommarie informazioni testimoniali, in ordine alle violazioni dei criteri tabellari poste in essere da un suo collega presidente di sezione, al fine di concentrare sul proprio ruolo le controversie patrocinate da alcuni avvocati che intendeva favorire, in ragione del fatto che, nonostante l'intervenuta assoluzione di quest'ultimo dal reato ex art. 319-ter c.p., le suddette circostanze erano risultate rispondenti al vero, alla stregua di una serie di riscontri documentali puntualmente esaminati dal giudice di secondo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6041 del 2008 Rv. 602115 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25619 del 2013 Rv. 628864 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **30185** *del* **14/10/2022** (Rv. **666263 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.**
B. *(BISOGNI GIOVANNI BATTISTA) contro* D. *(SBISA' GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2019

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto autonomo di garanzia - Termine di scadenza e termine di decadenza - Distinzioni - Criteri.

Nell'ambito del contratto autonomo di garanzia si deve distinguere il termine di scadenza dell'obbligazione assunta dal garante da quello di decadenza, finalizzato ad individuare la data ultima in cui il beneficiario può avvalersi del diritto di escussione della garanzia, che ricorre nel caso in cui sia espressamente qualificato come tale dalle parti, ovvero in tali termini risulti inteso, in modo chiaro ed univoco, alla stregua dell'interpretazione del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2965, Cod. Civ. art. 1184

Massime precedenti Vedi: N. 22346 del 2017 Rv. 645736 - 01, N. 4661 del 2007 Rv. 596672 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **29932** *del* **13/10/2022** (Rv. **666304 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
Z. *(ILARDI PIETRO) contro* B. *(CONSONNI MARCO GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/09/2019

013025 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INTERPRETAZIONE Clausola compromissoria - "Pactum de non exequendo ad tempus" - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE In genere.

Il "pactum de non exequendo ad tempus" (inteso a subordinare l'esercizio dell'azione esecutiva alla formazione del giudicato sul provvedimento che ne rappresenti il titolo) dev'essere chiaramente contemplato dalle parti in una pattuizione contrattuale, non potendo ritenersi insito nella previsione di una clausola compromissoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che la presenza di una clausola compromissoria nel contratto concluso, per atto pubblico, dalle parti valesse - di per sé - ad escludere il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato dal contratto medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1322, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8774 del 1991 Rv. 473493 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **29924** *del* **13/10/2022** (Rv. **666047 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
D. *(FERRI ANTONIO) contro* I. *(DI STASIO VALERIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 16/02/2017

125137 POSSESSO - EFFETTI - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - RESTITUZIONE DELLA COSA - INDENNITA' PER MIGLIORAMENTI ED ADDIZIONI - IN GENERE Diritto del possessore al rimborso delle spese per riparazioni straordinarie della cosa - Applicazione analogica al detentore qualificato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La previsione di cui all'art. 1150 c.c. - che attribuisce al possessore, all'atto della restituzione della cosa, il diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed all'indennità per i miglioramenti recati alla cosa stessa - è di natura eccezionale e non può, quindi, essere applicata in via analogica al detentore qualificato od a qualsiasi diverso soggetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva rigettato la domanda di rimborso delle spese di manutenzione straordinaria relative a un immobile, detenuto dal richiedente dapprima a titolo di locazione e successivamente in virtù di un contratto preliminare di compravendita, sul

presupposto che si configurasse una situazione di mera detenzione qualificata, essendo carente l'"animus possidendi").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 1151, Cod. Civ. art. 1351

Massime precedenti Conformi: N. 28379 del 2017 Rv. 646084 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **29320** *del* **07/10/2022** (Rv. **666262 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**
A. *(CHESSA LUCA) contro* C. *(SCARPANTONI CARLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/06/2020

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Verbale di accertamento di un incidente stradale - Efficacia probatoria di atto pubblico - Limiti - Percezioni sensoriali dei verbalizzanti relative alla fase dinamica dell'incidente - Necessità della querela di falso - Esclusione - Accertamenti compiuti dai verbalizzanti sulla fase statica dell'incidente - Querela di falso - Necessità - Sussistenza.

Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3282 del 2006 Rv. 588094 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 23800 del 2014 Rv. 633239 - 01, N. 31107 del 2022 Rv. 666071 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **28630** *del* **03/10/2022** (Rv. **666260 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.**
Relatore: **RUBINO LINA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2019

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art.

348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Pronuncia all'udienza in cui è discussa anche l'istanza ex art. 283 c.p.c. - Legittimità - Fondamento.

Dopo aver verificato l'integrità del contraddittorio e sentito le parti, il giudice d'appello può pronunciare l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 ter c.p.c. all'udienza di discussione nel cui ambito si sia discusso pure dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di primo grado, perché la richiesta ex art. 283 c.p.c. dà corso a un sub-procedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15786 del 2021 Rv. 661811 - 01, N. 12293 del 2016 Rv. 640215 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1914 del 2016 Rv. 638368 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **31453** *del* **25/10/2022** (Rv. **666074 - 01**)
Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**
F. *(CAMOZZI FEDERICO) contro* S. *(OSIMANI ANTONIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/09/2021

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Banca - Responsabilità verso i clienti per fatto del dipendente - Nesso di occasionalità necessaria - Anomalie nella condotta del cliente - Consegna al promotore di denaro contante - Fattispecie.

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE In genere.

In tema di intermediazione finanziaria, la banca risponde dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni; la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, tra cui quella che vieta la corresponsione quest'ultimo di denaro in contanti da parte dell'investitore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte del versamento al promotore finanziario di somme in contanti, non tracciabili, si era limitata a rimarcare la non eccessività degli importi corrisposti, trascurando di apprezzare le modalità della condotta e di esporre le ragioni per cui la stessa, ancorché interdetta da specifiche previsioni normative, non dovesse considerarsi anomala).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1786 del 2022 Rv. 663709 - 01, N. 28634 del 2020 Rv. 660016 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **31318** *del* **24/10/2022** (Rv. **666072 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**
C. *(VILLA GIUSEPPE) contro* M.
Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/06/2018

100156 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - IN GENERE Rinuncia al ricorso per cassazione - Istanza di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3 c.p.c. - Effetti - Caducazione del decreto presidenziale di estinzione - Conseguenze.

In tema di rinuncia al ricorso per cassazione, la richiesta della parte non rinunciante di fissazione dell'udienza ex art. 391, comma 3, c.p.c. produce "ipso facto" la vanificazione del decreto presidenziale di estinzione, anche in ordine alla statuizione sulle spese in esso eventualmente contenuta; ne consegue che, una volta proposta la suddetta istanza, viene meno ogni effetto del decreto presidenziale e resta affidata al Collegio giudicante ogni decisione sia sull'estinzione del giudizio, sia sulle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Massime precedenti Vedi: N. 16625 del 2015 Rv. 636311 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19980 del 2014 Rv. 632160 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **31321** *del* **24/10/2022** (Rv. **666073 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**
M. *(MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 02/09/2021

104332 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE Somme corrisposte in eccedenza rispetto al canone legale - Azione di ripetizione - Termine semestrale di decadenza - Portata - Conseguenze.

Il termine semestrale di decadenza, previsto dall'art. 79, comma 2, l. n. 392 del 1978 ("ratione temporis" applicabile), per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte dal conduttore in violazione dei limiti e dei divieti previsti dalla stessa legge, fa sì che, se l'azione viene esperita oltre il detto termine, il conduttore é esposto al rischio dell'eccezione di prescrizione dei crediti per i quali essa é già maturata, mentre il rispetto del termine di sei mesi gli consente il recupero di tutto quanto indebitamente é stato corrisposto fino al momento del rilascio dell'immobile locato, il che si traduce nella inopponibilità di qualsivoglia eccezione di prescrizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16009 del 2010 Rv. 614017 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **31107** *del* **21/10/2022** (Rv. **666071 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**
O. *(TRIMARCHI GIORGIO) contro* U. *(MICELI MARIKA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/01/2021

138069 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE Verbale di accertamento di violazione del codice della strada - Dichiarazioni rese in presenza del pubblico ufficiale - Efficacia probatoria di atto pubblico - Limiti - Estensione alla veridicità del contenuto delle informazioni - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

Le attestazioni contenute nel verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada fanno piena prova, fino a querela di falso, con riguardo all'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute alla presenza del pubblico ufficiale, non estendendosi la fede privilegiata all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni in tal modo apprese (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto assistito da fede privilegiata l'indirizzo di una persona coinvolta in un incidente stradale, indicato nel relativo verbale, nonostante la notizia dello stesso fosse stata tratta dalle dichiarazioni della persona medesima, o comunque dalla consultazione di documenti in possesso dell'autorità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 200 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23800 del 2014 Rv. 633239 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **30070** *del* **13/10/2022** (Rv. **666070 - 01**)
Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**
P. *(TANCREDI GIANPAOLO) contro* A. *(CLEMENTE MICHELE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 12/05/2021

040077 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVA LIBERATORIA Incrocio tra strade pubbliche - Manovra di svolta a sinistra - Veicoli provenienti da destra - Precedenza - Veicoli provenienti da tergo in fase di sorpasso - Obbligo di ispezione visiva - Sussistenza - Durata.

Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra nonché quello, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopraggiungano veicoli da tergo (ai quali pure spetta la precedenza, ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso), essendo, peraltro, tale ultimo obbligo circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra di svolta, laddove nella fase di esecuzione della stessa il conducente non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13380 del 2012 Rv. 623631 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **29357** *del* **10/10/2022** (Rv. **666297 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**
M. *(DI STEFANO GIUSEPPE) contro* A.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/02/2021

133001 PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE Deposito telematico di atti processuali - Tempestività - Esito negativo del procedimento - Rinnovazione - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

La tempestività del deposito telematico di un atto processuale, in caso di esito negativo del procedimento culminante con l'accettazione da parte del cancelliere (cd. "quarta p.e.c."), postula la necessità della sua rinnovazione, previa rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso. (Principio affermato in una fattispecie in cui il mancato perfezionamento del deposito del controricorso, per problemi afferenti alla fase della accettazione da parte della cancelleria, era stato comunicato alla parte, mediante la cd. quarta p.e.c., dopo lo spirare del relativo termine, e questa aveva provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, in tal modo rendendo superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., pure ritualmente formulata).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13

Massime precedenti Vedi: N. 17328 del 2019 Rv. 654644 - 01, N. 6743 del 2021 Rv. 660897 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **28871** *del* **05/10/2022** (Rv. **665767 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**
N. *(DI CIOLLO FRANCESCO) contro* N.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/10/2021

079143 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - IN GENERE Verbale di conciliazione avanti al giudice - Titolo per l'esecuzione degli obblighi di fare o di non fare - Configurabilità - Fondamento.

133252 PROCEDIMENTO CIVILE - VERBALE DI CONCILIAZIONE DELLE PARTI - VALORE DEL TITOLO ESECUTIVO DEL VERBALE In genere.

Il verbale di conciliazione giudiziale costituisce titolo esecutivo idoneo alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, perché - come già statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2002 - si deve ritenere che i presupposti di fungibilità e coercibilità in forma specifica dell'obbligo dedotto nel titolo siano stati considerati al momento della formazione dell'accordo conciliativo dal giudice che lo ha promosso e sotto la cui vigilanza esso è stato concluso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 185 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 612 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 258 del 1997 Rv. 501697 - 01

MESE DI NOVEMBRE 2022

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35020** *del* **29/11/2022** (Rv. **666279 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.**
C. *(MAURIELLO GIUSEPPE) contro* P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/12/2020

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Pubblica Amministrazione - Condotta penalmente illecita della persona fisica appartenente all'Amministrazione - Responsabilità civile della P.A. - Sussistenza - Fondamento - Immedesimazione organica - Omesso esercizio di potere autoritativo - Rilevanza - Fattispecie.

148013 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - DANNO CAUSATO DAI DIPENDENTI DELLA P.A. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI In genere.

Sussiste la responsabilità diretta della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il fatto penalmente illecito commesso dalla persona fisica appartenente all'amministrazione, tale da far reputare sussistente l'immedesimazione organica con quest'ultima, non solo in presenza di formale provvedimento amministrativo, ma anche quando sia stato illegittimamente omesso l'esercizio del potere autoritativo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità diretta per fatto proprio del Comune in relazione all'inerzia del Sindaco, già sanzionata in sede penale, il quale, in occasione di eventi franosi che avevano causato decessi, aveva omesso di dare tempestivo allarme alla popolazione e alla Prefettura, di disporre l'evacuazione dei residenti nelle zone a rischio, di convocare ed insediare il comitato locale per la protezione civile, tutte attività connesse alle funzioni e ai poteri esercitati, non meramente materiali o estranee ai compiti istituzionali).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Pen. art. 185, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 22, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 23

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13246 del 2019 Rv. 654026 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35005** *del* **29/11/2022** (Rv. **666278 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
F. *(BOIARDI GIORGIO RICCARDO) contro* M. *(CATANIA SIMONA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/09/2019

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione forzata - Opposizione all’esecuzione - Deduzione del debitore di non essere proprietario dei beni pignorati - Inammissibilità dell’opposizione - Ragioni.

L'opposizione all'esecuzione con cui il debitore deduca di non essere proprietario dei beni pignorati è inammissibile per difetto d'interesse ad agire, non potendo derivare alcun pregiudizio, all'opponente, dall'espropriazione del bene di un terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8684 del 2017 Rv. 643706 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34922** *del* **28/11/2022** (Rv. **666486 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
L. *(DI PAOLA NUNZIO SANTI GIUSEPPE) contro* B. *(LONGO ANTONINO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 25/07/2019

100190 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Improcedibilità per tardivo deposito - Termine e decorrenza - Impugnazione incidentale nei confronti di più parti - Decorrenza del termine dall'ultima notificazione.

Il ricorso incidentale è improcedibile, stante il rinvio dell'art. 371, comma 3, c.p.c. al precedente art. 369 c.p.c., se depositato in cancelleria oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 370 c.p.c., da computarsi a decorrere dall'ultima notificazione alle controparti, in quanto il richiamo dell'art. 371 c.p.c. deve intendersi esteso, in ragione del principio dell'unicità dell'impugnazione, non solo all'impugnazione incidentale spiegata nei confronti della parte ricorrente principale, ma anche a quella rivolta contro altra parte processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 369, Cod. Proc. Civ. art. 371, Cod. Proc. Civ. art. 333

Massime precedenti Vedi: N. 20847 del 2021 Rv. 662052 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7454 del 2020 Rv. 657417 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34899** *del* **28/11/2022** (Rv. **666485 - 02**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
A. *(PERROTTI PILADE) contro* M. *(SPINELLA ALESSANDRO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/07/2019

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Obbligazioni solidali - Impugnazioni - Cause scindibili - Deroga - Cause tra loro dipendenti o obiettiva interrelazione tra le posizioni dei coobbligati - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di obbligazioni solidali, pur se di regola, ai sensi dell'art. 1306 c.c., la solidarietà passiva non determina una situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale, quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, viene a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che nella fattispecie decisa tale situazione si fosse verificata in quanto uno dei condebitori convenuti aveva esercitato azione di regresso nei confronti dell'altro, sì che la decisione di rigetto della domanda risarcitoria pronunciata sull'appello proposto da uno solo dei due convenuti non poteva non estendersi all'altro, travolgendo l'intera decisione di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 102

Massime precedenti Vedi: N. 11724 del 2021 Rv. 661322 - 01, N. 20860 del 2018 Rv. 650428 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **34897** *del* **28/11/2022** (Rv. **666276 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
M. *(BUSE MICHAEL) contro* P. *(BONATTI MATTEO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO

100060 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO Litisconsorzio necessario - Norma processuale - Conseguente applicazione necessaria - Non integrità del contraddittorio in primo grado - Vizio comportante la rimessione - Pregiudizialità assoluta - Esame di ulteriori questioni, inclusa l'individuazione della legge sostanziale applicabile - Spettanza - Al giudice di primo grado.

La norma che impone il litisconsorzio necessario ha natura processuale e, come tale, è di applicazione necessaria nei processi che si svolgono innanzi al giudice italiano; ne consegue che, una volta rilevata la non integrità del contraddittorio in base alla disposizione nazionale, la relativa statuizione ha carattere di pregiudizialità assoluta e ciò impone al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., restando preclusa qualsiasi altra decisione - che è rimessa al giudice "ad quem" - sul merito della controversia e anche sulla questione riguardante l'individuazione della legge sostanziale applicabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 432 del 2003 Rv. 559671 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34894** *del* **28/11/2022** (Rv. **666274 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**
M. *(TOSCANO VINCENZO) contro* M. *(AMODIO FERNANDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/11/2018

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Principio di diritto - Portata - Valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito - Indicazioni ricavabili dalla stessa sentenza di annullamento - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

Il giudice del rinvio, al quale sia stata demandata una valutazione da compiere sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito, non può trarre indicazioni dalla stessa sentenza di annullamento, la cui interpretazione incontra i limiti istituzionali propri del sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla sentenza rescindente - la quale aveva statuito l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di restituzione di somme - potesse desumersi un implicito giudicato in ordine alla qualificazione della medesima domanda e ai suoi presupposti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13358 del 2014 Rv. 631758 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34929** *del* **28/11/2022** (Rv. **666277 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.**
B. *(GRASSO GIUSEPPE) contro* S.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 28/11/2017

055092 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO Versamento del prezzo da parte del retraente - Destinatario - Acquirente retrattato - Fondamento.

In tema di prelazione agraria, il versamento del prezzo da parte del retraente vittorioso va eseguito nei confronti dell'acquirente retrattato, in quanto il primo subentra con effetto "ex tunc" nella posizione del retrattato che non può, quindi, che essere il destinatario del pagamento del prezzo; conseguentemente va escluso che, qualora il bene venga dal retrattato alienato a terzi nel corso del giudizio di riscatto, il prezzo debba essere corrisposto in favore del nuovo acquirente - destinatario unicamente dell'eventuale azione di rilascio - il quale dovrà invece agire nei confronti del proprio dante causa per veder soddisfatta la propria pretesa al recupero del prezzo pagato per l'acquisto.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21757 del 2021 Rv. 661966 - 03, N. 12264 del 2009 Rv. 608582 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34588** *del* **24/11/2022** (Rv. **666273 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**
L. *(PASSARO DANIELE) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 06/11/2018

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Discordanza tra gli estremi della sentenza impugnata come precisati nell'atto di appello ed i corrispondenti dati della sentenza prodotta in copia autentica - Conseguente incertezza dell'oggetto del giudizio - Esclusione - Condizioni.

La discordanza tra gli estremi della sentenza appellata, come precisati nell'atto di impugnazione, e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dall'appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, senza comportare incertezza nell'oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20828 del 2014 Rv. 632648 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13058 del 2017 Rv. 644244 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34411** *del* **23/11/2022** (Rv. **666271 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**
V. *(CROCE ARMANDO) contro* R. *(DI LUDOVICO VALENTINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/07/2019

055085 CONTRATTI AGRARI - MORTE DI UNA DELLE PARTI - DEL COLTIVATORE Successione nel contratto da parte di uno dei coeredi dell'affittuario coltivatore diretto - Condizioni - Onere della prova - Contenuto - Individuazione.

In tema di contratti agrari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, della l. n. 203 del 1982, la successione dell'erede all'affittuario coltivatore diretto nel contratto agrario, di cui era già parte il "de cuius", è possibile, sempre che il preteso successore dimostri la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge. Ne consegue che, in caso di contestazione, chi intenda subentrare nel rapporto non deve soltanto dedurre la propria qualità di erede dell'affittuario, ma è anche tenuto a fornire la prova di essere "imprenditore agricolo a titolo principale"(ora qualificato "imprenditore agricolo professionale" dall'art. 1 d.lgs. n. 99 del 2004), coltivatore diretto o, ancora, eventualmente, soggetto equiparato ai coltivatori diretti ex art. 7, comma 2, della l. n. 203 del 1982 e di avere esercitato e di continuare ad esercitare, al momento dell'apertura della successione, attività agricola sui terreni coltivati dal "de cuius".

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1982 num. 203 art. 7, Legge 05/03/1982 num. 203 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 2254 del 2013 Rv. 625059 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34427** *del* **23/11/2022** (Rv. **666272 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
L. *(TROISI MICHELE) contro* M. *(MENGONI PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 28/01/2019

113181 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO Inesistenza parziale di "causa debendi" - Configurabilità - Fatto costitutivo - Prova - Onere a carico dell'attore - Sussistenza - Fattispecie.

Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'accogliere la domanda di restituzione di parte dei compensi proposta da due clienti nei confronti del loro difensore, aveva fatto gravare su quest'ultimo l'onere di provare la causa che potesse giustificare il diritto a trattenere la somma asseritamente ritenuta in eccesso rispetto a quella indicata nella fattura, senza valutare se i clienti avessero fornito la prova dell'inesistenza della causa giustificativa del pagamento che asserivano non dovuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11294 del 2020 Rv. 658157 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33009 del 2019 Rv. 656511 - 01, N. 30713 del 2018 Rv. 651530 - 02

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34402** *del* **23/11/2022** (Rv. **666156 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
C. *(POLIDORI CARLO) contro* L. *(RUSSO SERGIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRENTO, 29/08/2017

173007 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - IN GENERE Domanda giudiziale - Rigetto con pronuncia definitiva - Effetti - Cancellazione della trascrizione - Revocazione straordinaria ex art. 395 n. 3 c.p.c. - Rinnovazione della trascrizione - Inammissibilità - Fattispecie in tema di responsabilità del difensore.

173017 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE In genere.

In caso di rigetto, con effetto di giudicato, della domanda giudiziale trascritta, la trascrizione perde efficacia "ipso iure" e l'impugnazione della pronuncia con revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., la quale non incide sul passaggio in giudicato, non consente una nuova trascrizione della domanda, né la rinnovazione della formalità. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità dell'avvocato per omessa rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 bis c.c., sul rilievo che l'originaria azione di simulazione era stata respinta con sentenza passata in giudicato, non assumendo rilievo l'impugnazione di tale decisione con revocazione straordinaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 bis, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29248 del 2020 Rv. 659978 - 01, N. 23929 del 2007 Rv. 600374 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34391** *del* **23/11/2022** (Rv. **666155 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**
F. *(GRECO PIETRO) contro* F. *(GRANIERI LEONARDO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/10/2018

081198 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Azione revocatoria proposta dalla curatela fallimentare - Atto dispositivo del debitore del fallito - Sopravvenuto fallimento del debitore convenuto "lite pendente" - Conseguenze.

In caso di azione revocatoria promossa ai sensi dell'art. 66 l.fall. da una curatela fallimentare ed avente ad oggetto un atto dispositivo compiuto da un debitore del fallito, la dichiarazione di fallimento di detto debitore, convenuto in revocatoria, sopravvenuta "lite pendente" non incide "ex se" sull'ulteriore corso del processo, salvo che la curatela del convenuto fallito non subentri nell'azione revocatoria in forza della legittimazione riconosciutale dall'art. 66 l.fall. nell'interesse

della massa creditoria; in tal caso la domanda revocatoria originariamente proposta diviene improcedibile per il venir meno della legittimazione e dell'interesse ad agire della originaria curatela attrice, le cui esigenze di tutela possono trovare soddisfazione soltanto per equivalente pecuniario, mediante insinuazione al passivo del debitore fallito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 40745 del 2021 Rv. 663439 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12476 del 2020 Rv. 658004 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34297** *del* **22/11/2022** (Rv. **666270 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**
C. *(DE FAZI MARCO) contro* G. *(GARGANI BENEDETTO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/03/2019

149240 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA, DIFFERENZE E RAPPORTI CON LA AZIONE REVOCATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE - Richiesta di copertura assicurativa delle spese di resistenza (art. 1917, comma 3, c.c.) - Azione surrogatoria del creditore dell'assicurato - Ammissibilità - Presupposti - Trascuratezza del debitore e pregiudizio della garanzia patrimoniale - Accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità dell'assicurato - Incompatibilità dell'azione ex art. 2900 c.c. - Esclusione.

La mancata richiesta all'assicuratore, da parte dell'assicurato, di rimborsare le spese (nella specie, il compenso spettante al consulente di parte) sostenute per resistere all'azione del danneggiato può integrare la trascuratezza del debitore che costituisce presupposto dell'azione surrogatoria (con cui il creditore è legittimato ad agire "in sostituzione" del debitore per conservare la garanzia patrimoniale), se si ingenera il pericolo che, a causa dell'inerzia, le ragioni creditorie possano essere frustrate; l'esercizio dell'azione ex art. 2900 c.c. non è incompatibile con l'intervenuta accettazione con beneficio d'inventario dell'eredità relitta dal debitore, trattandosi di circostanza neutra rispetto ai presupposti della surrogatoria e di istituto, finalizzato alla separazione del patrimonio degli eredi da quello del "de cuius" e alla sua liquidazione (individuale o, se richiesta, concorsuale), che non impedisce l'incremento dell'asse ereditario mediante la riscossione di crediti (nel caso, l'indennizzo assicurativo) da parte degli eredi beneficiati o, nell'ipotesi di loro inerzia, per iniziativa dei creditori del defunto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484, Cod. Civ. art. 1917 com. 3, Cod. Civ. art. 2900

Massime precedenti Vedi: N. 26019 del 2011 Rv. 620321 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34196** *del* **21/11/2022** (Rv. **666173 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.**
M. *(MICHIELI GIOVANNI) contro* D.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/05/2017

055092 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO Prezzo dovuto dal retraente all'acquirente - Determinazione in misura superiore a quella risultante dal

contratto trascritto - Esclusione - Pattuizione di un prezzo diverso tra alienante e acquirente retrattato - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di riscatto di fondo rustico alienato in violazione del diritto di prelazione, il retraente è tenuto a versare all'acquirente il prezzo risultante nel contratto di vendita trascritto, senza possibilità, per il retrattato, di provare che prezzo di acquisto è stato superiore a quello indicato nell'anzidetto contratto, trattandosi di circostanza rilevante esclusivamente nei rapporti tra alienante e acquirente retrattato ai fini della garanzia per evizione che sia fatta valere da quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 871 art. 7, Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8090 del 2006 Rv. 588861 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7838 del 1991 Rv. 473144 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34131** *del* **21/11/2022** (Rv. **666154 - 02**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
V. *(IPPOLITO UMBERTO N.) contro* C. *(CENTOLA TEODOMIRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 22/07/2020

046011 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELLA COLLETTIVITA' DEI PARTECIPANTI - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE - IN GENERE Pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari - Sussistenza - Fondamento - Mancanza di poteri o di autorizzazione - Rilevanza - Nei rapporti interni - Opponibilità al conduttore - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Qualora il contratto di locazione abbia ad oggetto un immobile in comproprietà indivisa, ciascuno dei comunisti ha, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo a regole di comune esperienza che uno o alcuni di essi gestiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti, sicché l'eventuale mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di chi appariva agire per tutti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva statuito la validità ed opponibilità ai comproprietari, anche se rimasti estranei alla stipulazione, di un contratto di affitto di fondo agricolo sottoscritto da uno solo di essi, nonché l'estensione a ciascuno di essi degli effetti della domanda di risoluzione del contratto, avanzata da un comproprietario soltanto, e del conseguente ordine di rilascio).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1986 del 2016 Rv. 638785 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34131** *del* **21/11/2022** (Rv. **666154 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
V. *(IPPOLITO UMBERTO N.) contro* C. *(CENTOLA TEODOMIRO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 22/07/2020

055070 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE Controversia di competenza delle sezioni specializzate agrarie iniziata dinanzi ad altro giudice - Pronuncia di incompetenza - Riassunzione dinanzi al giudice competente - Necessità del previo esperimento del tentativo di conciliazione - Esclusione.

In materia di contratti agrari, la domanda inizialmente proposta dinanzi ad un giudice dichiaratosi incompetente (o dichiarato tale in esito a regolamento di competenza) non va preceduta dal tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale, di cui all'art. 46 della l. n. 203 del 1982, prima della riassunzione della causa davanti alla sezione specializzata agraria.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17011 del 2015 Rv. 636326 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 12086 del 1998 Rv. 521194 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34025** *del* **18/11/2022** (Rv. **666152 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.** *Relatore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.**
P. *(ESPOSITO MASSIMO) contro* M. *(CALIGIURI SALVATORE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/11/2018

100077 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Produzione in originale di documento già depositato in copia in primo grado - Documento nuovo ex art. 345, comma 3, c.p.c. - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di appello, costituisce nuovo documento, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione dell'originale di un documento depositato in copia nel giudizio di primo grado, in quanto la "novità" cui allude la citata disposizione attiene al documento nella sua consistenza rappresentativa e non al solo contenuto. (Fattispecie relativa alla copia di una scrittura disconosciuta nella sua corrispondenza all'originale e sulla quale, nel corso del giudizio di primo grado, era stata espletata una c.t.u. grafologica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3

Massime precedenti Difformi: N. 1366 del 2016 Rv. 638327 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34026** *del* **18/11/2022** (Rv. **666153 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.** *Relatore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.**
I. *(MINEO MASSIMILIANO) contro* C. *(DELLOSSO GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 15/10/2018

122027 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO Persona giuridica - Danno non patrimoniale - Danno all'immagine e alla reputazione commerciale - Risarcibilità - Condizioni - Onere di allegazione e prova - Indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto - Presunzioni - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva,

l'esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non provato il danno alla reputazione commerciale lamentato da una società in conseguenza della propalazione giornalistica della notizia della non balneabilità del tratto di litorale in cui si trovava l'albergo dalla stessa gestito, nonostante fosse stata accertata la non veridicità di tale notizia, che era stata anche oggetto di successiva rettifica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11446 del 2017 Rv. 644074 - 03

Massime precedenti Vedi: N. 13515 del 2022 Rv. 664639 - 01, N. 1152 del 2022 Rv. 663698 - 01, N. 8861 del 2021 Rv. 660992 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **34027** *del* **18/11/2022** (Rv. **666269 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
M. *(STELLA RICHTER MARIO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/07/2019

097068 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE Danni conseguenti a vaccinazione contro la poliomelite - Nesso causale - Accertamento - Criteri - Fattispecie.

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere.

In tema di danni alla salute conseguenti alla vaccinazione contro la poliomielite, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - implica la concorrente valutazione, da un lato, della (astratta) pericolosità del vaccino alla stregua delle leggi di copertura scientifica, e dall'altro, della sua effettiva sicurezza in relazione alla singola condotta causalmente efficiente alla produzione dell'evento, apprezzata sulla scorta delle circostanze del caso concreto per come emerse dall'istruzione probatoria condotta nel processo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il nesso causale tra l'insorgenza della poliomielite e la somministrazione del vaccino "Salk" sulla base unicamente di una valutazione di astratta non pericolosità dello stesso alla stregua delle conoscenze scientifiche dell'epoca della somministrazione, senza ulteriormente indagarne la sicurezza in relazione alla fattispecie concreta, sotto il profilo dell'eventuale appartenenza a un lotto non correttamente prodotto o confezionato, tanto più che si trattava della somministrazione della terza dose in paziente che aveva già manifestato gravi e abnormi reazioni in occasione delle due precedenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 21530 del 2021 Rv. 662197 - 01, N. 25119 del 2017 Rv. 646271 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33968** *del* **17/11/2022** (Rv. **666056 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.**
Relatore: **AMBROSI IRENE.**
E. *(SAGLIOCCO ALFREDO) contro* C. *(ROTONDI LORENZO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/09/2018

085010 FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE Contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo - Fidejussione prestata a garanzia delle obbligazioni del conduttore - Durata - Assenza di diverse determinazioni pattizie - Correlazione alla durata "ex lege" di sei anni più sei - Sussistenza - Fondamento.

In virtù del necessario coordinamento della disciplina generale degli artt. 1597, 1598 e 1938 c.c. con quella speciale degli artt. 28 e 29 della l. n. 392 del 1978, la fideiussione prestata a garanzia delle obbligazioni del conduttore di un immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo si protrae, salva diversa volontà negoziale, fino alla scadenza del secondo sessennio di durata, posto che solo a partire da tale momento la locazione può cessare per un comportamento meramente potestativo delle parti (secondo la logica sottesa all'art. 1597 c.c.), mentre alla scadenza del primo sessennio la cessazione può intervenire solo per disdetta da comunicarsi nei termini stabiliti ovvero a seguito dell'esercizio della facoltà di diniego del rinnovo da parte del locatore per i motivi previsti nel citato art. 29 (dunque, in forza di un contegno non meramente potestativo, siccome caratterizzato da particolari modalità e termini).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1598, Cod. Civ. art. 1597, Cod. Civ. art. 1938, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15781 del 2016 Rv. 641147 - 01, N. 25171 del 2014 Rv. 633369 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33733** *del* **16/11/2022** (Rv. **666149 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**
B. *(FORGIONE SALVATORE) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2019

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. - Contrasto di giudicati - Presupposti - Identità di soggetti e oggetto - Fattispecie.

In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato la pronuncia di condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, sul presupposto della sussistenza di un precedente giudicato, intervenuto su altra domanda, avanzata dagli stessi medici, per ottenere l'emolumento in discorso in forza dell'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 257 del 1991).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 38230 del 2021 Rv. 663025 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8630 del 2019 Rv. 653530 - 01, N. 15346 del 2017 Rv. 644739 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33749** *del* **16/11/2022** (Rv. **666151 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**
B. *(BENDINELLI FEDERICO) contro* A.
Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 25/06/2019

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Pagamento della somma intimata - Rispetto del termine ex art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 - Onere della prova - In capo al debitore opponente - Sussistenza - Allegazione e prova della data della notificazione della cartella - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di esecuzione esattoriale, incombe sul debitore, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., l'onere di allegare e provare la tempestività del versamento della somma intimata rispetto alla data di notificazione della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, trattandosi di fatto che, agendo sul piano sostanziale, estingue il diritto di credito azionato dall'agente della riscossione, impedendogli di dare avvio al procedimento espropriativo. (Fattispecie in cui la copia notificata della cartella di pagamento era carente dell'indicazione della data di consegna dell'atto al debitore.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19366 del 2013 Rv. 628415 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33740** *del* **16/11/2022** (Rv. **666172 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**
E. *(TARTAGLIA ROBERTO) contro* B. *(NATICCHIONI GLORIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/04/2019

149018 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - IN GENERE Cancellazione invalidamente ordinata - Reiscrizione dell'ipoteca in forza del medesimo titolo - Conseguenze - Reviviscenza dell'originaria iscrizione - Esclusione - Tutela risarcitoria - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.

La cancellazione dell'iscrizione ipotecaria concessa o ordinata in maniera invalida ovvero originata da un atto inesistente, nullo o inefficace, ovvero ancora effettuata in radicale difetto di ragione giustificatrice, estingue l'ipoteca, che può rivivere soltanto in virtù della sua reiscrizione in forza del medesimo titolo, ma con grado dalla data della nuova iscrizione, fatta salva la possibilità di esperire l'azione risarcitoria nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari (o del dirigente del corrispondente odierno ufficio pubblico), nel caso in cui la cancellazione sia imputabile alla sua responsabilità, sulla base dei presupposti (e nei limiti) di cui all'art. 232-bis disp. att. c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la reviviscenza dell'originario vincolo ipotecario potesse conseguire all'attestazione dell'erroneità

della cancellazione, effettuata dal Conservatore mediante annotazione a margine della cancellazione stessa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2878 lett. 1, Cod. Civ. art. 2881, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 232 bis, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3988 del 1969 Rv. 344452 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33735** *del* **16/11/2022** (Rv. **666150 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.**
Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**
B. *(LONGO MARIA GRAZIA) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Sentenza dichiarativa della prescrizione - Cassazione con rinvio - Elementi costitutivi del diritto fatto valere in giudizio - Accertamento da parte del giudice del rinvio - Ammissibilità - Fattispecie.

100106 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - IN GENERE In genere.

Qualora la Corte di cassazione, nel cassare con rinvio la sentenza di merito dichiarativa della prescrizione, si limiti a vagliare tale questione, senza esprimere alcuna valutazione circa l'effettiva sussistenza dei presupposti della situazione giuridica dedotta in giudizio dalla parte, l'accertamento di questi ultimi resta pienamente devoluto al giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice del rinvio, pur escludendo che fosse maturata la prescrizione, aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno da tardiva trasposizione della direttiva n. 82/76/Cee, relativa alla remunerazione dei medici specializzandi, in ragione della mancata inclusione del corso di specializzazione frequentato dalla ricorrente negli elenchi previsti dalla disciplina comunitaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2934

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33576** *del* **15/11/2022** (Rv. **666148 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.** *Relatore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.**
C. *(RAMPINO GIUSEPPE) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/04/2019

091003 GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - IN GENERE Biglietto del gioco del lotto - Natura - Titolo di credito - Esclusione - Titolo di legittimazione - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Possesso della ricevuta - Legittimazione alla richiesta di pagamento della vincita - Sussistenza.

Il biglietto del gioco del lotto non può essere annoverato tra i titoli di credito, ex art. 1992 c.c. e, quindi, non incorpora il diritto indicato, in quanto non è dotato dei requisiti di letteralità e autonomia che connotano tali titoli; esso, valendo ad attestare la giocata del possessore, cui pagare la vincita, costituisce titolo di legittimazione in senso ampio, ex art. 2002 c.c., atto ad individuare l'avente diritto alla prestazione e quindi idoneo, per un verso, a liberare il debitore

che paga in buona fede al possessore e, per altro verso, a legittimare il possessore della ricevuta a richiedere il pagamento della vincita. Ne consegue che il giocatore ha diritto di ottenere la prestazione costituente la vincita non perché essa è contenuta nel biglietto, bensì perché le regole del contratto di lotteria di cui trattasi gliela attribuiscano in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2002, Cod. Civ. art. 1935

Massime precedenti Conformi: N. 5062 del 2007 Rv. 596532 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33518** *del* **15/11/2022** (Rv. **666147 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**
R. *(CERVIA NICOLETTA) contro* A. *(LENZETTI CARLO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/06/2019

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Atti posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza - Ratifica con efficacia retroattiva - Applicabilità in campo processuale - Limiti - Ricorso per cassazione - Procura speciale - Possibilità di sanatoria o ratifica - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. (Fattispecie nella quale il ricorso per cassazione, nonostante la relativa indicazione, era privo di procura in calce, recando invece una procura su foglio separato, non spillato né numerato, sul quale non era presente alcun segno che facesse propendere per l'iniziale congiunzione con l'atto cui accedeva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 5, Cod. Civ. art. 1399

Massime precedenti Conformi: N. 8708 del 2009 Rv. 607842 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33465** *del* **14/11/2022** (Rv. **666144 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
F. *(FANELLI GIUSEPPE) contro* D. *(GIULIANI ROCCO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 10/07/2018

011016 APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Sopraelevazione di edificio - Obblighi di diligenza del direttore dei lavori - Verifica dell'idoneità statica delle preesistenti strutture - Riconducibilità.

In tema di appalto, nel caso di intervento edilizio su un'opera preesistente, è richiesta al progettista e direttore dei lavori una diligenza particolarmente qualificata, in ragione della quale egli è tenuto, prima di procedere alla sopraelevazione, ad accertare l'idoneità statica delle strutture già esistenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1176

Massime precedenti Vedi: N. 12995 del 2006 Rv. 591370 - 01, N. 2913 del 2020 Rv. 657092 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **33443** *del* **14/11/2022** (Rv. **666143 - 02**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
P. *(CARUSO GIOVANNI) contro* F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 09/10/2019

058047 CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE Sentenza d'appello confermativa di quella impugnata - Pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio - Intimazione di due distinti precetti - Abusivo frazionamento del credito - Sussistenza.

079212 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA In genere.

In tema di spese processuali, integra abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore esecutante il quale - dopo avere intimato al debitore esecutato, con un primo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate per il giudizio di appello conclusosi con la conferma della decisione adottata in prime cure - richieda, con successivo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado, oltre alle spese e competenze relative a tale secondo atto di precetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1181, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27089 del 2021 Rv. 662357 - 01, N. 14143 del 2021 Rv. 661293 - 02, N. 19898 del 2018 Rv. 650068 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33481** *del* **14/11/2022** (Rv. **666146 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**
M. *(MARINO VINCENZO) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE IMPERIA, 15/11/2019

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Vittime del terrorismo - Patrocinio a spese dello Stato ex art. 10 della l. n. 206 del 2004 - Assistenza congiunta di più di un difensore - Possibilità - Fondamento - Fattispecie.

218017 PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - IN GENERE In genere.

Il patrocinio a spese dello Stato ex art. 10 della l. n. 206 del 2004 è finalizzato ad assicurare alle vittime del terrorismo l'azione e la difesa in giudizio, a prescindere da qualsivoglia requisito reddituale, sicché allo stesso non è applicabile l'art. 91 T.U. spese di giustizia (che esclude il beneficio se il richiedente è assistito da più di un difensore), il quale risponde alla diversa "ratio"

di apprestare la tutela minima garantita in giudizio anche a chi non possa permetterselo. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui i due difensori della parte, in una causa volta all'ottenimento dei benefici di cui alla l. n. 206 del 2004, avevano chiesto la liquidazione di un'unica parcella).

Riferimenti normativi: Legge 03/08/2004 num. 206 art. 10, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17238 del 2010 Rv. 614992 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33470** *del* **14/11/2022** (Rv. **666145 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**
C. *(RIZZELLI STEFANO) contro* T. *(ACQUAVIVA VINCENZO)*
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 27/06/2019

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017060/2018 64951301

Massime precedenti Conformi: N. 17060 del 2018 Rv. 649513 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **33443** *del* **14/11/2022** (Rv. **666143 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
P. *(CARUSO GIOVANNI) contro* F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 09/10/2019

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Giudizio di cassazione - Ricorso digitale notificato via pec - Deposito di copia analogica priva di attestazione con firma autografa - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione, il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso redatto e notificato in modalità telematica, con attestazione di conformità all'originale digitale priva di sottoscrizione autografa, ma anch'essa firmata digitalmente dal difensore, non ne comporta l'improcedibilità ove sia stata depositata una successiva attestazione, recante firma autografa, della conformità, agli originali digitali, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi pec, emergendo in maniera inequivoca, dalla valutazione complessiva degli atti depositati, la volontà asseverativa del difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 7610 del 2021 Rv. 660928 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32916** *del* **09/11/2022** (Rv. **666113 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(FIORENTINO GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/03/2019

097001 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Compensazione tra il risarcimento del danno dovuto dal Ministero della Salute e l'indennizzo riconosciuto ex l. n. 210 del 1992 - Morte del danneggiato - Somme da percepire in futuro - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" In genere.

Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, in caso di morte del danneggiato, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno in favore degli eredi ("compensatio lucri cum damno") solo in relazione a quanto già percepito dal "de cuius" alla data del decesso, e non anche con riferimento ai ratei da percepire in futuro, dal momento che con il decesso del beneficiario cessa l'obbligo della relativa corresponsione, e il danneggiante verrebbe altrimenti a trarre inammissibilmente vantaggio dal proprio illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2778 del 2019 Rv. 652294 - 01, N. 3879 del 2009 Rv. 606629 - 01, N. 7345 del 2022 Rv. 664249 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32916** *del* **09/11/2022** (Rv. **666113 - 02**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Relatore:* **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(FIORENTINO GIOVANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/03/2019

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Liquidazione del danno biologico trasmissibile "iure successionis" - Morte sopravvenuta del danneggiato direttamente cagionata dall'illecito - Riferimento alla durata effettiva della vita - Esclusione - Riferimento alla durata probabile della vita - Necessità - Fattispecie.

In tema di liquidazione del danno biologico "iure successionis", il principio secondo cui l'ammontare del risarcimento dev'essere parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato si applica nel solo caso in cui quest'ultimo sia deceduto per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, mentre, laddove la morte sia intervenuta, dopo una temporanea sopravvivenza, in conseguenza diretta dell'evento lesivo, la liquidazione va operata secondo le tecniche di valutazione probabilistica proprie del danno permanente. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui il danneggiato era deceduto per epatocarcinoma cagionato da patologia epatica contratta in occasione di una trasfusione con sangue infetto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 18056 del 2019 Rv. 654378 - 03, N. 41933 del 2021 Rv. 663500 - 01, N. 23153 del 2019 Rv. 655508 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32976** *del* **09/11/2022** (Rv. **666268 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.** *Relatore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.**
C. *(QUARISA MICHELE) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 28/11/2018

127043 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO Contratto di subtrasporto - Responsabilità del vettore - Domanda di manleva nei confronti del subvettore - Prescrizione - Decorrenza - Fondamento.

174037 TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - AVARIE E PERDITE In genere.

In tema di responsabilità per perdita delle merci nell'ambito del contratto di subtrasporto, i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all'art. 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire, poiché la domanda di manleva trova la propria "causa petendi" nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall'inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di riconsegnare la merce alla data convenuta, che sorge l'interesse del vettore ad agire nei suoi confronti per far valere i propri diritti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1687, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15936 del 2002 Rv. 558458 - 01, N. 13374 del 2018 Rv. 649034 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **32920** *del* **09/11/2022** (Rv. **666115 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
S. *(SCIMEMI CALOGERO VALERIO) contro* C. *(SANSONI ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/02/2019

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Violazioni al codice della strada - Art. 196 c.d.s. - Inapplicabilità alle società di noleggio di veicoli senza conducente - Difetto di legittimazione - Impugnazione ex artt. 203 e 204 bis c.d.s. - Necessità - Fondamento - Possibilità di proporre opposizione all'esecuzione - Esclusione - Ragioni.

In tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a base della riscossione coattiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Strada art. 196 com. 1, Cod. Strada art. 84 CORTE COST., Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204

Massime precedenti Vedi: N. 1845 del 2018 Rv. 647384 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22080 del 2017 Rv. 645323 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32935** *del* **09/11/2022** (Rv. **666142 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**
B. *(ROSSI GIRONDA GUIDO) contro* U.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2017

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Individuazione - Criteri - Fondamento - Fattispecie.

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimamente acquisito un referto medico, benché il c.t.u. fosse stato autorizzato all'acquisizione, presso strutture pubbliche e private, della documentazione riguardante il danneggiato, e nonostante tale referto fosse stato ritenuto dal giudice di primo grado indispensabile ai fini dell'integrale quantificazione del danno biologico, a mezzo di un supplemento peritale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 03

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **32919** *del* **09/11/2022** (Rv. **666114 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
D. *(AULINO GIUSEPPE) contro* P.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 29/05/2018

018159 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL'ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O INA) - IN GENERE Richiesta all'assicuratore non conforme all'art. 148 c.ass. - Proponibilità della domanda - Sussistenza - Condizioni.

L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 145 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 148, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 18940 del 2017 Rv. 645374 - 01, N. 1829 del 2018 Rv. 647588 - 01, N. 15445 del 2021 Rv. 661671 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32445** *del* **03/11/2022** (Rv. **666112 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**
M. *(RIZZICA CECILIA) contro* B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/10/2019

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Estinzione del processo esecutivo - Giudizio di reclamo - Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di legittimità.

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione presso terzi, nel giudizio di reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo, al pari di quanto accade nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre il litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore e il terzo pignorato, con la conseguenza che la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione delle decisioni di merito, con rinvio ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c., al giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 39973 del 2021 Rv. 663189 - 01, N. 13533 del 2021 Rv. 661412 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **35192** *del* **30/11/2022** (Rv. **666424 - 01**)
Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**
V. *(ALLEGRI JACOPO LUIGI) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/02/2020

079213 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO Assegno bancario postdatato - Qualità di titolo esecutivo - Condizioni - Assoggettamento ad imposta di bollo sin dall'origine - Equiparazione al pagherò cambiario ai fini dell'imposta - Ragioni.

171013 TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO In genere.

L'assegno bancario recante data successiva a quella della sua emissione (c.d. postdatato) può valere come titolo esecutivo soltanto se in regola sin dall'origine con l'imposta di bollo; a tal fine, avendo l'assegno postdatato il valore di una promessa di pagamento ed una funzione equivalente a quella del vaglia cambiario, tale imposta deve essere applicata non in misura fissa, ma proporzionale al valore, così come previsto dall'art. 6 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 647 del 1972.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 100, Cod. Civ. art. 1992, DPR 26/10/1972 num. 647 art. 20, DPR 26/10/1972 num. 647 all. A art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 1437 del 2021 Rv. 660300 - 01, N. 7985 del 1996 Rv. 499412 - 01, N. 5069 del 2010 Rv. 611866 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **35195** *del* **30/11/2022** (Rv. **666350 - 01**)
Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**
C. *(SPADAVECCHIA GIUSEPPE) contro* C.
Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 28/09/2020

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Rimborso delle spese a carico del soccombente - Determinazione del valore della controversia in primo grado e in grado di appello - Criterio del "disputatum" - Fattispecie in tema di liquidazione di un importo maggiore in secondo grado.

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in accoglimento dell'appello del danneggiato, a favore del quale il primo giudice aveva disposto un risarcimento di Euro 802,00 - aveva liquidato la maggior somma di Euro 1490,00 e, ai fini della quantificazione delle spese del secondo grado, aveva determinato il valore della causa prendendo a riferimento la differenza tra i predetti importi, pari a Euro 688,00).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/04/2014 num. 127 art. 55

Massime precedenti Vedi: N. 27871 del 2017 Rv. 646647 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **35024** *del* **29/11/2022** (Rv. **666349 - 01**)
Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**
A. *(DE SCISCIOLO MARCO) contro* A.
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/01/2021

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità per attività medico chirurgica - Onere probatorio del sanitario - Complicanze rilevate dalla statistica sanitaria - Idoneità ai fini dell'esonero da responsabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura

medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del medico per la paresi dei nervi laringei e per una transitoria ipocalcemia sofferte dal paziente in esito ad un intervento di tiroidectomia, perché dall'accertamento compiuto era emerso che i menzionati esiti peggiorativi, seppur prevedibili, non erano evitabili, a nulla rilevando la loro teorica classificazione clinica - irrilevante sotto il profilo giuridico - come "complicanze").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Conformi: N. 13328 del 2015 Rv. 636015 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28985 del 2019 Rv. 656134 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **34878** *del* **25/11/2022** (Rv. **666348 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
M. *(BELLI MICHELE) contro* F. *(TRAVERSA GIANFILIPPO)*
Regola competenza

044033 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI Rinuncia al diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale del socio debitore - Azione revocatoria - Competenza della Sezione specializzata in materia di impresa - Sussistenza - Fondamento.

La domanda di revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di rinuncia, da parte del socio debitore, al diritto di sottoscrizione, effettuata contestualmente all'aumento di capitale deliberato dalla società, rientra tra le controversie devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, in quanto tale domanda - da valutarsi "ex ante" ed a prescindere dalla sua fondatezza nel merito - finisce per incidere sull'assetto della società, sull'entità del suo capitale, oltre che sulla sua distribuzione tra i soci, comportando inevitabili conseguenze sulla titolarità delle quote del patrimonio sociale e sui diritti ad esse connessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2438

Massime precedenti Vedi: N. 2754 del 2020 Rv. 657293 - 01, N. 20365 del 2021 Rv. 662243 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **34814** *del* **25/11/2022** (Rv. **666347 - 01**)
Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
S. *(VENTURI GIANCARLO) contro* I.
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 07/02/2022

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Eccezione di incompetenza per territorio - Tempestività - Prima udienza successiva al tentativo di mediazione obbligatoria -

Sussistenza - Antecedente mutamento del rito - Irrilevanza - Fattispecie in tema di causa di locazione.

Deve considerarsi tempestiva la questione di incompetenza territoriale sollevata "ex officio" dal giudice alla prima udienza utile successiva al tentativo di mediazione obbligatoria, essendo irrilevante che il tentativo di mediazione si sia protratto per diverse udienze, atteso che la mediazione disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2010 costituisce, per espressa volontà legislativa, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che si pone "a monte" dell'inizio del processo. (Nella specie, la S.C. nel rigettare l'istanza di regolamento di competenza, ha confermato l'ordinanza del tribunale, che, in una causa in cui l'attore aveva chiesto la risoluzione di un contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta, rinviata la prima udienza per il tentativo di mediazione obbligatoria, alla prima udienza successiva a questo aveva disposto il mutamento del rito ex art. 420 c.p.c. e rilevato la competenza inderogabile di un altro tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447, Cod. Proc. Civ. art. 428

Massime precedenti Vedi: N. 12272 del 2009 Rv. 608279 - 01, N. 13472 del 2019 Rv. 654051 - 01, N. 10516 del 2019 Rv. 653461 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33536** *del* **15/11/2022** (Rv. **666345 - 01**)
Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
F. *(BERARDI DANIELE) contro* V. *(CORBO' FEDERICO MARIA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 19/05/2021

138262 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - IN GENERE Valutazione in ordine all'inattendibilità del testimone - Contenuto della dichiarazione - Necessità - Per categorie di soggetti - Esclusione - Fattispecie.

La valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, in una causa in materia di responsabilità da circolazione stradale, aveva escluso la capacità a testimoniare dei terzi trasportati su uno dei veicoli coinvolti, in ragione unicamente di tale loro condizione, senza verificare se avessero riportato danni in conseguenza del sinistro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19215 del 2015 Rv. 636964 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33537** *del* **15/11/2022** (Rv. **666346 - 01**)
Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
C. *(PECORA FRANCESCO) contro* B. *(SMEDILE SERGIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/08/2021

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Art. 1223 c.c. - Prospettiva “differenzialista” - Variazione “in pejus” della situazione patrimoniale del danneggiato - Funzione “ultracompensativa” del risarcimento - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La responsabilità civile - contrattuale, così come aquiliana - è improntata a una prospettiva "differenzialista", per la quale il danno coincide col pregiudizio economico dato dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato e quello che lo stesso avrebbe avuto se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o il fatto illecito non fosse stato perpetrato, dovendosi escludere che, al di fuori di una specifica previsione di legge (nei termini delineati dalla sentenza delle Sezioni Unite, n. 16601 del 2017), il risarcimento possa avere funzione "ultracompensativa", in quanto l'ordinamento non consente che un soggetto si arricchisca ai danni di un altro, in mancanza di una causa giustificatrice del relativo spostamento patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva quantificato il danno patrimoniale da inadempimento dell'obbligazione professionale di progettazione e costruzione di un impianto di riscaldamento destinato a uno stabilimento industriale con riferimento ai costi necessari all'integrale smantellamento e rifacimento di quello preesistente, senza scomputare le spese che la società committente avrebbe comunque dovuto sostenere per procurarsi un impianto confacente alle caratteristiche dello stabilimento medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 11967 del 2010 Rv. 613366 - 01, N. 9942 del 2016 Rv. 639833 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16601 del 2017 Rv. 644914 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33379** *del* **11/11/2022** (Rv. **666342 - 01**)
Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**
M. *(D'IGNAZIO ANNA) contro* F.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 19/10/2021

055076 CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE Ambito di estensione del tentativo obbligatorio di conciliazione - Nozione di “domanda” - Riferimento alla materia dei contratti agrari - Necessità - Natura del procedimento o modalità di proposizione della domanda - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In materia di contratti agrari, la "domanda", in relazione alla quale va esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, deve essere intesa nel significato onnicomprensivo di istanza volta al riconoscimento di un diritto o comunque alla tutela di un bene della vita avente scaturigine in un contratto agrario, non assumendo alcuna rilevanza, a tali fini, la sequenza procedimentale attivata (ordinaria o semplificata) o la modalità di proposizione seguita (in via principale o riconvenzionale). (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto assoggettata al tentativo obbligatorio di conciliazione la domanda riconvenzionale formulata, ai fini del riconoscimento dell'indennità per i miglioramenti apportati al fondo, dal soggetto convenuto in giudizio per l'accertamento della cessazione di un contratto di affitto agrario e la conseguente condanna al rilascio del fondo medesimo).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11644 del 2014 Rv. 630935 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33380** *del* **11/11/2022** (Rv. **666343 - 01**)
Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**
contro
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/12/2021

055089 CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE Riscatto agrario - Tempestività del pagamento - Offerta reale - Condizioni - Cooperazione del creditore nell'adempimento - Necessità - Fattispecie.

113158 OBBLIGAZIONI IN GENERE - "DIES INTERPELLAT PRO HOMINE" - OFFERTA NON FORMALE In genere.

Ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario, le norme che attengono agli adempimenti di cui all'art. 1208 c. c. e seguenti, in tema di offerta reale, vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi di buona fede e di cooperazione del creditore nell'adempimento, sicché l'offerta reale, e i conseguenti effetti del riscatto, devono ritenersi integrati qualora la mancata ricezione del pagamento sia imputabile all'ingiustificato rifiuto del creditore di prestare la cooperazione indispensabile a rendere possibile l'adempimento del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto validamente effettuata l'offerta reale del prezzo di riscatto, a fronte della notifica del relativo verbale di deposito, corredato dall'invito ai creditori ad accettarlo e dall'avvertenza che, in caso di mancata accettazione, la somma gli sarebbe stata attribuita all'esito dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, ritenendo irrilevante che l'invito suddetto non fosse formalmente riferito al ritiro della somma medesima, secondo la lettera dell'art. 1212, n. 4, c.c.).

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1208, Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1210, Cod. Civ. art. 1212 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 1175

Massime precedenti Conformi: N. 17975 del 2014 Rv. 632554 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **33391** *del* **11/11/2022** (Rv. **666344 - 01**)
Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.**
M. *(AJESE DANIELA) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/10/2020

149225 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - EFFETTI NEI CONFRONTI DI TERZI DI BUONA FEDE Atti di disposizione compiuti da un condebitore solidale - Revocabilità - Sussistenza - Permanenza di patrimoni capienti in capo agli altri coobbligati - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale l'azione revocatoria era stata condotta nei confronti di tutti e tre i condebitori solidali, in relazione agli atti costitutivi di fondo patrimoniale dagli stessi stipulati in pari data).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8315 del 2017 Rv. 643834 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32787** *del* **08/11/2022** (Rv. **666425 - 01**)
Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
C. *(PASQUALI LEONARDO) contro* M.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 20/01/2021

113100 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE Espromissione - Promessa di pagamento - Differenze.

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO In genere.

L'espromissione si distingue dalla promessa di pagamento, disciplinata dall'art 1988 c.c., in quanto, mentre quest'ultima si colloca fra i negozi unilaterali, la prima integra un contratto, caratterizzato dall'incontro delle volonta di chi si pone come nuovo debitore (accanto, e talora al posto, del debitore originario) e chi lo accetta come tale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1272

Massime precedenti Conformi: N. 609 del 1973 Rv. 362703 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21102 del 2021 Rv. 661909 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **32786** *del* **08/11/2022** (Rv. **666341 - 01**)
Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
C. *(ATZEI MONICA) contro* C. *(FORMENTIN LAURA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 12/01/2021

058065 CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE Apparente chiarezza della formulazione letterale - Sufficienza - Esclusione - Rapporto tra testo scritto e ricerca della volontà delle parti - Portata - Fattispecie.

A norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti; ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione, alla stregua di contratto autonomo di garanzia, della polizza cauzionale assunta da una banca a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte di una società espressamente qualificata come concessionaria di un pubblico servizio, valorizzando l'elemento della natura infungibile della prestazione principale, ad onta della definizione formale del contratto stesso come fideiussione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1368, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1371

Massime precedenti Conformi: N. 9380 del 2016 Rv. 639900 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro

NOVEMBRE 2022

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **35235** *del* **30/11/2022** (Rv. **666382 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**
C. *(VALLA GIACOMO) contro* C. *(CALVANI NICOLA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 21/11/2016

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Incarichi dirigenziali - Applicazione dello "spoils system" - Presupposti e condizioni - Fattispecie.

Nel pubblico impiego privatizzato, l'applicazione dello "spoils system", con riguardo agli incarichi dirigenziali, può essere ritenuta coerente con i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost. solo ove ricorrano i requisiti della apicalità dell'incarico e della fiduciarietà della scelta del soggetto da nominare, da intendersi come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il provvedimento di rimozione da un incarico dirigenziale di tipo tecnico-professionale, che non comportava una collaborazione diretta al processo di formazione dell'indirizzo politico, ma soltanto lo svolgimento di funzioni gestionali e di esecuzione rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi di governo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11015 del 2017 Rv. 644857 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **35108** *del* **29/11/2022** (Rv. **666183 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*
C. *(VEZZULLI ELENA) contro* M. *(CECCONI MAURIZIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/12/2019

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Presenza di un solo concorrente - Verifica da parte della P.A. del possesso dei requisiti e delle competenze professionali indicati nel bando - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di procedure di mobilità ex art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione pubblica procedente, anche nell'ipotesi in cui vi sia un solo concorrente per il posto da coprire, deve comunque verificare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che il candidato possieda in concreto i requisiti e le competenze professionali previamente indicati nel bando. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto indebita la valutazione attinente all'idoneità del candidato, precisando che il bando può subordinare il superamento della procedura all'attribuzione di un punteggio minimo e che questo sia assegnato tenendo conto sia del curriculum che dell'esito del colloquio dei concorrenti, pur in presenza di un unico candidato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30 com. 1, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18972 del 2015 Rv. 637045 - 01, N. 26265 del 2021 Rv. 662366 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **35108** *del* **29/11/2022** (Rv. **666183 - 02**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*
C. *(VEZZULLI ELENA) contro* M. *(CECCONI MAURIZIO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/12/2019

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Procedure di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Avviso al pubblico - Discrezionalità alla P.A. nella definizione della procedura - Illegittimità - Conseguenze - Tutela risarcitoria - Sussistenza - Assegnazione dell'incarico in forma specifica - Configurabilità - Condizioni.

In tema di procedure di mobilità ex art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, l'illegittimità per violazione di legge, della contrattazione collettiva o dei principi di correttezza o buona fede, di un avviso al pubblico che lasci alla P.A. un margine di discrezionalità nella definizione della procedura, consente al dipendente - che contesti gli esiti del suo giudizio di idoneità - di invocare una tutela risarcitoria, con richiesta di condanna alla riparazione per equivalente del pregiudizio sofferto quale danno da "perdita di chance", ma non di ottenere l'assegnazione, in forma specifica, dell'incarico oggetto della procedura, a meno che non sia l'originario bando di selezione ad adottare meccanismi vincolanti di attribuzione dei punteggi, escludendo ogni sorta di discrezionalità dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 22029 del 2022 Rv. 665136 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **35105** *del* **29/11/2022** (Rv. **666182 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
P. *(RESCIGNO VINCENZO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 05/11/2019

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Personale della scuola - Art. 601 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Diritto incondizionato al trasferimento del docente che assiste persona con handicap grave - Esclusione.

In tema di trasferimento del personale scolastico, l'art. 601 del d.lgs. n. 297 del 1994, nel richiamare l'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, che riconosce il diritto di precedenza "ove possibile", non attribuisce al docente che assiste persona con handicap in situazione di gravità un diritto incondizionato ad essere trasferito nella sede più vicina a quella dove risiede il soggetto assistito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 601, Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4677 del 2021 Rv. 660616 - 01, N. 33429 del 2022 Rv. 666023 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **35105** *del* **29/11/2022** (Rv. **666182 - 02**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
P. *(RESCIGNO VINCENZO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 05/11/2019

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Personale della scuola - Operazioni di trasferimento riguardanti una pluralità di dipendenti - Soggetti titolari del diritto di precedenza ex art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992 - Adozione di criteri predeterminati e trasparenti da parte dell'Amministrazione - Obbligatorietà - Ragioni.

Nelle operazioni di trasferimento del personale scolastico che coinvolgano una pluralità di dipendenti fra i quali anche i soggetti titolari del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, l'Amministrazione - nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e trasparenza, nonché dei canoni generali di correttezza e buona fede - è tenuta ad adottare criteri predeterminati e trasparenti, che ben possono essere oggetto di contrattazione collettiva, al fine di bilanciare gli interessi, tutti egualmente meritevoli di tutela, degli aspiranti alla mobilità.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4677 del 2021 Rv. 660616 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **35105** *del* **29/11/2022** (Rv. **666182 - 03**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
P. *(RESCIGNO VINCENZO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 05/11/2019

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Personale della scuola - Disciplina delle modalità di attuazione della mobilità territoriale contenuta nella contrattazione collettiva - Graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità - Contrasto con l'art. 33 della l. n. 104 del 1992 - Esclusione - Condizioni.

In tema di trasferimento del personale scolastico, non si pone in contrasto con l'art. 33 della l. n. 104 del 1992 la contrattazione collettiva che, nel disciplinare le modalità di attuazione della mobilità territoriale, definitiva o provvisoria, operi una graduazione in ragione del legame esistente con la persona affetta da disabilità, sulla base di valutazioni, espresse secondo un criterio di normalità, che tengano conto non soltanto della gravità delle condizioni di salute dell'assistito, ma anche del ruolo che l'aspirante al trasferimento svolge nel nucleo familiare.

Riferimenti normativi: Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4677 del 2021 Rv. 660616 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **34968** *del* **28/11/2022** (Rv. **666181 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**
T. *(AMMIRATI LUIGI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/01/2017

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Danni conseguenti ad attività lavorativa eccedente la ragionevole tollerabilità - Azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. - Riparto degli oneri di allegazione e prova - Fattispecie.

In tema di azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attività eccedente la ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni alla salute correlati ad una patologia depressiva, ed al successivo infarto, patiti da un dipendente pubblico in conseguenza del "superlavoro" derivante dallo svolgimento, con ritmi insostenibili e in ambiente disagiato, di mansioni inferiori e superiori, in assenza di qualsivoglia pianificazione e distribuzione dei relativi carichi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16711 del 2020 Rv. 658639 - 01, N. 5 del 2002 Rv. 551352 - 01, N. 14313 del 2017 Rv. 644544 - 01, N. 8267 del 1997 Rv. 507360 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **34189** *del* **21/11/2022** (Rv. **666179 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **DI PAOLA LUIGI.** *Relatore:* **DI PAOLA LUIGI.**
A. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro* C. *(PIETROGRAZIA CINZIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/10/2019

138219 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE Superfluità e genericità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.

Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18222 del 2004 Rv. 576951 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 66 del 2015 Rv. 634076 - 01, N. 11810 del 2016 Rv. 640241 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33889** *del* **17/11/2022** (Rv. **666025 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.**
C. *(MARAZZA MAURIZIO) contro* A.
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/12/2018

103277 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE Comparazione dei lavoratori in mobilità - Intero complesso produttivo - Valutazione - Necessità - Fondamento - Deroghe - Ammissibilità - Condizioni - Conseguenze.

In tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dall'art. 5 della l. n. 223 del 1991, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici, ove sussista una diversa e motivata esigenza aziendale, onde evitare che il datore di lavoro finalizzi surrettiziamente detti criteri, eventualmente in collegamento con preventivi spostamenti di personale, all'espulsione di elementi non graditi, senza che questi abbiano concrete possibilità di difesa; ne consegue l'illegittimità della scelta in ragione dell'impiego dei lavoratori da porre in mobilità in un reparto soppresso o ridotto, senza tener conto del possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altri settori aziendali.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6086 del 2021 Rv. 660684 - 03, N. 7169 del 2003 Rv. 562859 - 01, N. 6296 del 2022 Rv. 664005 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33979** *del* **17/11/2022** (Rv. **666026 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Conf.)*
Z. *(ZIZZI ANTONIO) contro* C. *(LICCIARDELLO ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/12/2020

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Procedimento disciplinare - Atti del procedimento penale - Utilizzabilità - Autonoma istruttoria - Necessità - Esclusione.

098097 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE In genere.

In tema di procedimento disciplinare del pubblico dipendente, né l'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 che ne disciplina le forme ed i termini, né l'art. 55-ter dello stesso decreto, che ne regola i rapporti con il procedimento penale, impongono alla Pubblica Amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria ai fini della contestazione disciplinare, ne consegue che, venuta meno la regola assoluta della pregiudizialità del processo penale rispetto al procedimento disciplinare, e disciplinato per legge il possibile conflitto fra gli esiti dei procedimenti (art. 55 ter, ultimo comma, citato e artt. 653 e 654 c.p.p.), nulla impedisce alla P.A. di dimostrare la fondatezza della contestazione disciplinare avvalendosi degli atti del procedimento penale e di

ritenere che i medesimi forniscano, senza bisogno di ulteriori acquisizioni ed indagini, sufficienti elementi per la contestazione di illeciti disciplinari al proprio dipendente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5284 del 2017 Rv. 643269 - 01, N. 8410 del 2018 Rv. 647660 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33947** *del* **17/11/2022** (Rv. **666221 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**
M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(PILEGGI ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/06/2016

086137 FONTI DEL DIRITTO - ORDINANZE - IN GENERE Somministrazione di lavoro e contratti a termine - O.P.C.M. - Deroghe agli istituti lavoristici - Ragioni di urgenza - Condizioni.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine, per derogare agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276 del 2003 e 1, 4 e 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, applicabili "ratione temporis", le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'art. 5, comma 5, della l. n. 225 del 1992 (ora art. 25 del d.lgs. n. 1 del 2018), devono prevedere detta deroga in via espressa, sicché non è sufficiente a giustificare il ricorso alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termine il mero riferimento, ivi contenuto, a generiche ragioni di urgenza, ma è sempre necessario, come previsto dalla normativa innanzi richiamata, l'indicazione nei singoli contratti delle effettive, specifiche e temporanee esigenze datoriali.

Riferimenti normativi: Legge 24/02/1992 num. 225 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/01/2018 num. 1 art. 25, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21

Massime precedenti Vedi: N. 26372 del 2017 Rv. 646206 - 01, N. 24490 del 2019 Rv. 655133 - 01, N. 13482 del 2018 Rv. 648986 - 02

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33982** *del* **17/11/2022** (Rv. **666027 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**
P.M. **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
F. *(LUCIDI CHRISTIAN) contro* C. *(GROSSI LUCA)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 21/11/2017

103182 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - ULTRATTIVITA' - SUCCESSIONE DI CONTRATTI Contratto collettivo di diritto comune - Violazione della clausola di ultravigenza - Condotta antisindacale - Sussistenza - Fondamento.

E' antisindacale la condotta datoriale di violazione della clausola di ultravigenza di un contratto collettivo, specie se posta in essere nel periodo di rinnovo dello stesso, perché lesiva dell'autorevolezza del sindacato nel tutelare le condizioni economiche dei lavoratori, senza che la portata della violazione sia elisa dalla mera partecipazione dell'organizzazione sindacale alle trattative per la stipula del nuovo contratto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2074, Costituzione art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 3672 del 2021 Rv. 660532 - 01, N. 18539 del 2015 Rv. 637232 - 01, N. 1684 del 2003 Rv. 560259 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33803** *del* **16/11/2022** (Rv. **666220 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**
P.M. **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
F. *(COSSU BRUNO) contro* A. *(PAOLETTI NATALIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/10/2017

103088 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITA' SINDACALE (CONCILIAZIONE DELLE PARTI) - ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTORALI OD A CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI Aspettativa sindacale - Continuità del rapporto di lavoro - Conseguenza - Permanere di obblighi e poteri - Esercizio del potere disciplinare - Sussistenza - Fattispecie.

Il collocamento in aspettativa sindacale non fa venir meno la continuità del rapporto di lavoro e quindi gli obblighi ed i poteri che ad esso ineriscono (con esclusione unicamente degli obblighi rispettivi di prestazione e retribuzione), sicché durante detto periodo il prestatore continua ad essere sottoposto ai limiti all'esercizio del diritto di critica generalmente presenti nei rapporti di lavoro al fine di assicurare tutela ad altri beni di pari rilievo costituzionale: ne consegue che in capo alla parte datoriale permane la facoltà di esercizio del potere disciplinare anche a fronte di siffatti inadempimenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare irrogata a carico di un lavoratore in aspettativa sindacale che aveva pronunciato, all'indirizzo del direttore generale dell'azienda, una frase avente un chiaro significato denigratorio delle sue capacità gestionali ed organizzative).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33639** *del* **15/11/2022** (Rv. **666180 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*
T. *(ERRANTE MASSIMO) contro* S. *(MORRICO ENZO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/07/2016

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL

PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Domanda risarcitoria nei confronti del datore - Liquidazione dell'indennizzo a carico dell'Inail - "Condicio iuris" - Esclusione.

In tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, la liquidazione dell'indennizzo a carico dell'Inail non costituisce "condicio iuris" per la proposizione della domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9166 del 2017 Rv. 644028 - 01, N. 9112 del 2019 Rv. 653452 - 01, N. 12041 del 2020 Rv. 657981 - 01, N. 13819 del 2017 Rv. 644529 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33619** *del* **15/11/2022** (Rv. **666024 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Diff.)*
D. *(DE ANGELIS ORESTE) contro* A. *(CORNACCHIA VIVIANA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/06/2021

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Illeciti commessi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 75 del 2017 - Organo titolare del potere disciplinare - Erronea individuazione, costituzione e funzionamento - Conseguenze - Illegittimità delle sanzioni irrogate - Condizioni - Fondamento.

Per i procedimenti disciplinari instaurati in relazione ad illeciti commessi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 75 del 2017, l'erronea individuazione dell'organo interno alla P.A. titolare del potere disciplinare, nonché il mancato rispetto delle regole di costituzione e funzionamento dello stesso, incidono sulla legittimità della sanzione, espulsiva o conservativa, solo quando emerga che l'ufficio non sia terzo e specializzato, con concreta compromissione delle garanzie difensive dell'incolpato, in quanto l'introduzione dei commi 9 bis e 9 ter nell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 ha ristretto l'ambito di applicazione della nullità prevista dal primo comma dell'art. 55 del medesimo decreto, sicché il carattere imperativo della disciplina in esame non è più da sola idonea a determinare, ex art. 1418 c.c., la nullità della sanzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 9, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis com. 9, Decreto Legisl. 27/05/1997 num. 75, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16706 del 2018 Rv. 649360 - 02, N. 20429 del 2016 Rv. 641456 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33644** *del* **15/11/2022** (Rv. **666021 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *Relatore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**
B. *(DEFILIPPI CLAUDIO) contro* D.
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/03/2017

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzione amministrativa attenuata ex art. 4, comma 1, della l. n. 183 del 2010 - Applicazione - Presupposti.

In tema di sanzioni amministrative per lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l. n. 183 del 2010, la sanzione amministrativa attenuata prevista per il caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, si applica solo ove il datore di lavoro provveda alla regolarizzazione spontanea del lavoratore, in epoca anteriore all'accertamento, così facendo emergere il lavoro sommerso.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 4 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 24/02/2002 num. 12 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST.

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33550** *del* **15/11/2022** (Rv. **666212 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* V. *(FERRARA RAFFAELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/12/2016

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia - Pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione - Limiti temporali - Iniziativa del lavoratore - Tentativo di conciliazione - Rilevanza - Condizioni.

In caso di insolvenza del datore di lavoro, sono indennizzabili dall'INPS, quale gestore dell'apposito Fondo di garanzia di cui alla l. n. 297 del 1982, gli ultimi tre mesi di retribuzione, purché rientranti nell'arco temporale di dodici mesi, da computarsi a ritroso dalla proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione cui abbia fatto seguito la domanda giudiziale del lavoratore; infatti, sebbene tale termine annuale abbia funzione sollecitatoria, valendo ad istituire un collegamento causale fra insolvenza e mancato pagamento delle retribuzioni, alla luce degli artt. 410 e 412 bis c.p.c., "ratione temporis" applicabili, l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione rappresentava una necessaria condizione di procedibilità della successiva tutela giudiziaria in deroga al diritto di azione di cui all'art. 24 Cost., la cui durata non può andare a danno del lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 all. 2, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 412 bis CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 1886 del 2020 Rv. 656656 - 01, N. 29519 del 2022 Rv. 665831 - 01, N. 16249 del 2020 Rv. 658494 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33639** *del* **15/11/2022** (Rv. **666180 - 02**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*
T. *(ERRANTE MASSIMO) contro* S. *(MORRICO ENZO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/07/2016

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Obbligo di protezione ex art.

2087 c.c. - Dimensione organizzativa - Rilevanza - Fondamento - Inadempimento colposo - Sufficienza - Fattispecie.

In tema di obbligo di protezione ex art. 2087 c.c., la dimensione organizzativa assume rilevanza quale fattore di rischio per la salute dei lavoratori, atteso che l'art. 28 del T.U. n. 81 del 2008, ulteriore specificazione del più generale canone presidiato dall'art. 2087 c.c., impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato; ne consegue che, ove il datore di lavoro indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, per configurare la responsabilità datoriale è sufficiente che l'inadempimento, imputabile anche solo per colpa, si ponga in nesso causale con un danno alla salute. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che il lavoratore versava "in condizioni di sostanziale inoperosità", con progressivo "svuotamento" delle mansioni affidate, non aveva verificato se dalla condotta del datore di lavoro, anche se colposa, erano causalmente derivati danni alla persona del lavoratore a contenuto non patrimoniale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 2676 del 2021 Rv. 660527 - 01, N. 5 del 2002 Rv. 551352 - 01, N. 33428 del 2022 Rv. 666015 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33428** *del* **11/11/2022** (Rv. **666015 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**
M. *(MESSINA EMANUELA) contro* I. *(PULSONI FABIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/01/2018

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Obbligo datoriale di protezione ex art. 2087 c.c. - Tutela contro le tecnopatie da costrittività organizzativa - Necessità - "Straining" - Configurabilità - Condizioni.

In tema di tutela della salute del lavoratore nell'ambiente di lavoro, rientra nell'obbligo datoriale di protezione di cui all'art. 2087 c.c. la tutela contro le tecnopatie da costrittività organizzativa, potendosi configurare lo "straining" sia in presenza di comportamenti stressogeni scientemente attuati dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente, sia in caso di una condotta datoriale che colposamente consenta il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5066 del 2018 Rv. 647460 - 01, N. 3291 del 2016 Rv. 639004 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33429** *del* **11/11/2022** (Rv. **666023 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.**
B. *(CRISTIANI RENZO) contro* H. *(MANDARA ALFONSO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/02/2018

103128 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI Assistenza familiare disabile - Divieto di trasferimento - Contenuto - Limiti - Fondamento.

Il divieto di trasferimento del lavoratore che assista con continuità un familiare invalido, previsto all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b), della l. n. 183 del 2010, ponendosi come limite esterno al potere datoriale, prevale nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative e produttive, legittimanti la mobilità ma non anche nei casi di soppressione del posto, quando il mutamento della sede corrisponde alla necessità obiettiva, da accertare rigorosamente, di conservare al lavoratore il posto di lavoro per l'impossibilità della prosecuzione del rapporto in quella precedente, o ad altre situazioni di fatto (ad es. l'incompatibilità ambientale) insuscettibili di essere diversamente soddisfatte e ciò in quanto la tutela rafforzata dell'inamovibilità non costituisce un diritto assoluto ma postula, di volta in volta, un necessario bilanciamento con altri interessi di pari rilievo costituzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 05/02/1992 num. 104 art. 33 com. 5 CORTE COST., Legge 24/11/2010 num. 183 art. 24 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6150 del 2019 Rv. 653082 - 01, N. 2969 del 2021 Rv. 660344 - 02, N. 22885 del 2021 Rv. 662105 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33344** *del* **11/11/2022** (Rv. **666020 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**
P. *(LA DELFA CONCETTA) contro* C.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 24/11/2017

103290 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO Indennità risarcitoria - Base di calcolo - Retribuzione globale di fatto al tempo del licenziamento - Aggiornamenti delle retribuzioni - Inclusione - Fondamento.

In tema di licenziamento illegittimo l'indennità risarcitoria spettante al lavoratore deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto a lui spettante al tempo del licenziamento, ossia a quanto il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19285 del 2011 Rv. 619272 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27750 del 2020 Rv. 659800 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33239** *del* **10/11/2022** (Rv. **666022 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**
B. *(FREDA VALERIO) contro* I. *(BENAZZO PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/01/2018

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Obbligo di prevenzione ex art. 2087 c.c. - Adozione di cautele cd. "innominate" - Necessità - Prova liberatoria a carico del datore - Contenuto - Fattispecie.

Il datore di lavoro deve predisporre a tutela della sicurezza del lavoratore non soltanto le misure prescritte dal legislatore che rappresentano lo "standard" minimale, ma anche tutte quelle che siano praticate normalmente o, in concreto, siano richieste dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa, la cui prova liberatoria, correlata alla diligenza esigibile, è a carico della parte datoriale che dovrà provare di aver adottato tutte quelle cautele che, benché non dettate dalla legge, siano consigliate dalle conoscenze sperimentali e tecniche o dagli "standard" di sicurezza normalmente osservati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito per non aver verificato se, all'epoca dei fatti, l'adozione di aghi retrattili per i prelievi di sangue fosse un presidio di sicurezza esigibile dalla lavoratrice, quale dispositivo di protezione normalmente in uso nel settore ospedaliero).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 15112 del 2020 Rv. 658187 - 01, N. 10319 del 2017 Rv. 644034 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33130** *del* **10/11/2022** (Rv. **666219 - 01**)
Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*
E. *(ITALIA SALVATORE) contro* I. *(DE ROSE EMANUELE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/05/2016

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Società cooperative - Assunzione di persone svantaggiate - Sgravi contributivi ex art. 4, comma 3, della l. n. 381 del 1991 - Percentuale del 30% dei soggetti svantaggiati - Base di calcolo.

In tema di società cooperative, agli effetti del beneficio contributivo per l'assunzione di persone svantaggiate, di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 381 del 1991, la condizione di cui al comma 2 è soddisfatta se le persone svantaggiate di cui al comma 1 costituiscono almeno il trenta per cento dei lavoratori subordinati della cooperativa.

Riferimenti normativi: Legge 08/11/1991 num. 381 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 4397 del 2007 Rv. 595251 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33131** *del* **10/11/2022** (Rv. **666019 - 01**)
Presidente: **MARCHESE GABRIELLA.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**
I. *(DE ROSE EMANUELE) contro* B. *(PRIMERANO GIULIO CESARE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/10/2016

129017 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO Art. 2 del d.p.c.m. n. 3754 del 2009 - Sisma Abruzzo - Sospensione del versamento dei contributi - Ambito applicativo.

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) In genere.

In materia di agevolazioni contributive, l'art. 2 del d.p.c.m. n. 3754 del 2009, che prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in favore dei datori di lavoro operanti nei comuni interessati dal sisma del 2009 in Abruzzo alla data dell'evento sismico, trova applicazione per gli obblighi contributivi previdenziali dovuti in relazione ai soli lavoratori assunti prima della data del sisma e non a quelli assunti in data successiva.

Riferimenti normativi: Legge 12/11/2011 num. 183 art. 33 com. 28 CORTE COST., DPCM 09/04/2009 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2833 del 2016 Rv. 638932 - 01, N. 11256 del 1998 Rv. 520513 - 01, N. 6380 del 2019 Rv. 653103 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33137** *del* **10/11/2022** (Rv. **666014 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.**
C. *(SCARAMELLA ROBERTO ANDREA) contro* D.
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 14/07/2016

103216 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO Regime precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 297 del 2002 - Rapporto di lavoro del socio di cooperativa - Omissione della comunicazione della costituzione e cessazione del rapporto - Illecito amministrativo - Configurabilità - Esclusione.

254034 SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE In genere.

Nel regime precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 297 del 2002, il rapporto di lavoro del socio di cooperativa non è soggetto alla disciplina dell'avviamento al lavoro; ne consegue che la cooperativa, non essendo tenuta ad effettuare le comunicazioni prescritte dall'art. 21 della legge n. 246 del 1949, per la costituzione e cessazione del rapporto del socio lavoratore, non incorre in alcun illecito amministrativo ove ometta tali comunicazioni.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/12/2002 num. 297 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2511

Massime precedenti Conformi: N. 21298 del 2009 Rv. 610152 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33012** *del* **09/11/2022** (Rv. **666013 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**
T. *(CRAPOLICCHIO SILVIO) contro* A. *(GALLOTTI DAVIDE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2017

115016 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITA' GIUDIZIARIA (DUPLICITA' DI GRADI DI GIURISDIZIONE) - CORTE DI CASSAZIONE Principio di prevedibilità delle decisioni - Portata - Fondamento.

La prevedibilità delle decisioni giudiziarie, che costituisce principio generale del diritto dell'Unione, da collegarsi a quelli del giusto processo, di uguaglianza e di stabilità delle situazioni giuridiche, va considerato come una condizione essenziale per la fiducia di cui le autorità giudiziarie devono godere in uno Stato di diritto, sicché non è consentito discostarsi da precedenti emessi in sede di legittimità senza una plausibile giustificazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7355 del 2003 Rv. 562996 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11747 del 2019 Rv. 654029 - 02

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33016** *del* **09/11/2022** (Rv. **666017 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**
I. *(TRIOLO VINCENZO) contro* H. *(MUGHINI LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/02/2020

129002 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE Assegno al nucleo familiare - Stranieri in possesso dal permesso di soggiorno di lungo periodo - Riconoscimento - Requisiti - Residenza dei familiari in Italia - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'assegno per il nucleo familiare in favore dei cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo in Italia non è subordinato al fatto che i familiari siano ivi residenti, in quanto l'efficacia diretta dell'art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE, come interpretato dalla CGUE (sentenza 25.11.2020 in causa C-303/19), impone la parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani per i quali la residenza dei familiari in Italia non costituisce condizione per l'erogazione del beneficio; ne consegue la disapplicazione dell'art. 2, comma 6-bis, della l. n. 153 del 1988, nella sua formulazione vigente "ratione temporis", laddove subordina a questa condizione il diritto alla prestazione suddetta.

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1988 num. 153 art. 2 com. 6, Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE del 2003 num. 109 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23763 del 2018 Rv. 650547 - 01, N. 11165 del 2017 Rv. 644231 - 02

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33080** *del* **09/11/2022** (Rv. **666018 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**
Relatore: **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**
G. *(SAPIENZA GIOVANNI) contro* A. *(SIGNORELLI ELIO ANTONIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/03/2017

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Inadempimento datoriale ex art. 2087 c.c. successivo alla genesi della patologia - Illecito permanente - Configurabilità - Condizioni - Rilevanza eziologica di accelerazione o aggravamento - Necessità - Fattispecie.

In tema di violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di protezione imposti dall'art. 2087 c.c. verso i lavoratori, il permanere dell'inadempimento, successivamente all'eziopatogenesi della malattia, configura un illecito permanente solo ove sia stato causalmente rilevante quale fattore di accelerazione o di aggravamento della patologia, così concretizzando una ipotesi di causalità correlata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertato il permanere dell'inadempimento, esclusa la rilevanza dello stesso quale fattore di accelerazione/aggravamento, ha qualificato l'illecito come istantaneo ad effetti permanenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 7272 del 2011 Rv. 616754 - 01, N. 38123 del 2021 Rv. 663010 - 01, N. 3314 del 2020 Rv. 656891 - 06

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **33013** *del* **09/11/2022** (Rv. **666032 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**
M. *(SANTINI LUCA) contro* I. *(GIANNICO GIUSEPPINA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/05/2017

129081 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE Pensione di vecchiaia - Integrazione al minimo - Art. 21 convenzione italo jugoslava 14 novembre 1957, ratificata con l. n. 885 del 1960 - Soggetti obbligati - Paese di residenza e Paese di non residenza - Ragioni.

In tema di liquidazione della pensione di vecchiaia, l'integrazione al trattamento minimo, prevista dall'art. 21 della Convenzione italo jugoslava del 14 novembre 1957, ratificata con l. n. 885 del 1960, è oggetto di un obbligo "pro rata", nei confronti dell'assicurato, sia del Paese di residenza che di quello di non residenza, in quanto l'art. 22 dell'Accordo amministrativo di esecuzione alla Convenzione dispone espressamente che l'ente del Paese di non residenza corrisponde l'integrazione al minimo, per la parte di sua competenza, "unitamente alla pensione da esso dovuta", senza che a tale interpretazione osti l'art. 8, comma 2, della l. n. 153 del 1969, sia perché la norma di diritto internazionale pattizio ratificata dall'Italia prevale sul diritto interno, sia perché il citato comma 2 non dispone che l'integrazione al minimo sia a totale carico dello Stato italiano.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 14/11/1957 art. 21, Legge 11/06/1960 num. 885

Massime precedenti Difformi: N. 12815 del 1993 Rv. 484868 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3220 del 2006 Rv. 588791 - 01, N. 3230 del 2006 Rv. 587684 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32695** *del* **07/11/2022** (Rv. **666012 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **SOLAINI LUCA.** *Relatore:* **SOLAINI LUCA.**
I. *(PULLI CLEMENTINA) contro* C.
Rigetta, TRIBUNALE LATINA, 17/07/2019

129161 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. - Errata individuazione del soggetto legittimato passivo - Condanna alle spese - Impugnabilità - Fondamento.

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., poiché unico soggetto legittimato passivo è l'INPS, il decreto di omologa del requisito sanitario pronunziato nei confronti di un resistente diverso è impugnabile per il capo relativo alle spese di lite, correlandosi la immodificabilità e non impugnabilità del decreto al presupposto, meramente certificativo, che l'accordo sulle conclusioni del c.t.u. sia intervenuto tra le "giuste" parti del procedimento; ne consegue che, in caso di erronea individuazione del legittimato passivo e di condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, va ammessa l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 111, comma 7, Cost., da parte del soggetto non legittimato che, altrimenti, resterebbe in via definitiva privo di qualsivoglia tutela giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29096 del 2019 Rv. 655703 - 01, N. 13854 del 2021 Rv. 661315 - 01, N. 20862 del 2022 Rv. 665126 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32680** *del* **07/11/2022** (Rv. **666217 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.**
Z. *(RIPA ALESSANDRO) contro* F. *(ZUCCHINALI PAOLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/03/2019

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Licenziamento disciplinare per fatto di reato - Esercizio dell'azione penale - Mancata partecipazione al giudizio penale del datore - Giudicato penale - Vincolatività per il giudice civile - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio relativo alla legittimità del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore sulla base di un fatto di reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, il giudice civile, nel caso di mancata partecipazione al giudizio penale del datore di lavoro che pure era stato posto in condizione di farlo, non è vincolato dal giudicato penale ed è, quindi, abilitato a procedere autonomamente alla valutazione del materiale probatorio acquisito al processo; infatti l'art. 654 c.p.p., diversamente dall'art. 652 relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno, esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione, con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17652 del 2007 Rv. 600122 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32683** *del* **07/11/2022** (Rv. **666218 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CERULO ANGELO.** *Relatore:* **CERULO ANGELO.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Diff.)*
I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* P. *(FACCIO STEFANO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/05/2020

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Prescrizione - Motivo di appello sulla sospensione - Valutazione officiosa del termine di decorrenza della prescrizione - Necessità - Fondamento - Mancata proposizione di censure - Giudicato interno - Esclusione - Ragioni.

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI In genere.

Qualora il motivo di appello si incentri su una violazione della disciplina sulla sospensione della prescrizione (in particolare, con riguardo all'occultamento doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, comma 1, n. 8, c.c.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", rimane "sub iudice" e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con l'impugnazione; inoltre, la mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del giudicato interno sul "dies a quo" della prescrizione dei contributi (nella specie, differito dal d.p.c.m. 4 giugno 2009, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 1997), giacché il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, come la decorrenza del "dies a quo".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 com. 1 lett. 8, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 12 com. 5, DPCM 04/06/2009 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 28565 del 2022 Rv. 665765 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32606** *del* **04/11/2022** (Rv. **666002 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**
I. *(CORETTI ANTONIETTA) contro* K. *(GUARISO ALBERTO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 31/01/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo - Indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014 - Spettanza - Declaratoria di illegittimità costituzionale.

Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'indennità di natalità ex art. 1, comma 125, della l. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente "ratione temporis" e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della l. n. 238 del 2021), nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono

stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2002.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 125 CORTE COST., Legge 23/12/2021 num. 238 art. 3 com. 4 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 13/06/2002 num. 1030

Massime precedenti Vedi: N. 593 del 2016 Rv. 638229 - 01, N. 14073 del 2019 Rv. 653970 - 01

Sez. **L -** , ***Sentenza*** *n.* **32589** *del* **04/11/2022** (Rv. **666001 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Relatore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*
L. *(BONETTI MICHELE) contro* A. *(GARIBALDI ELIO GIANNI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 13/05/2016

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Personale infermieristico - Pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale - Diritto al rimborso delle spese sostenute - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE In genere.

Il personale infermieristico del SSN non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il pagamento della quota di iscrizione all'albo professionale, in quanto la disciplina della professione infermieristica succedutasi nel tempo, seppure improntata al rispetto del dovere di esclusività sancito dall'art. 98 Cost., non contiene un divieto assoluto di compimento degli atti tipici dell'attività infermieristica al di fuori del rapporto di impiego, con la conseguenza che l'iscrizione all'albo, che è condizione necessaria per l'esercizio di quell'attività, non si può ritenere imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 01/02/2006 num. 43 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 11/01/2018 num. 3 art. 4, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 CORTE COST., Costituzione art. 98

Massime precedenti Vedi: N. 2285 del 2018 Rv. 647267 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **32617** *del* **04/11/2022** (Rv. **666009 - 01**)
Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**
G. *(SANTONI FRANCESCO) contro* I. *(LANZETTA ELISABETTA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/04/2017

103360 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Incarichi con impegno anche oltre l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva - Compenso per lavoro straordinario - Spettanza - Limiti.

Nel pubblico impiego privatizzato, in forza del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, sancito dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnarlo anche oltre l'orario "normale" stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario, salva la diversa previsione espressa della stessa contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32264 del 2019 Rv. 656049 - 01

Sez. **6 - L**, ***Ordinanza*** *n.* **32218** *del* **02/11/2022** (Rv. **665987 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**
C. *(BARONE GAETANO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/05/2021

103023 LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - FORMA E PROVA Giudizio per il pagamento di contribuzione omessa - Marittimi imbarcati su natanti - Ruolo di equipaggio e contratto di arruolamento - Efficacia probatoria.

129162 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE In genere.

Nel giudizio instaurato dall'ente previdenziale per ottenere dal proprietario di un natante il pagamento di contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le annotazioni del ruolo di equipaggio hanno efficacia di prova legale ex art. 178 c.n., trattandosi di annotazioni eseguite dall'autorità marittima, che dimostrano la sussistenza di un contratto di arruolamento, stipulato anch'esso, ai sensi dell'art. 328 c.n., per atto pubblico.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 178, Cod. Navig. art. 328

Massime precedenti Conformi: N. 9093 del 2014 Rv. 630438 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta tributaria

NOVEMBRE 2022

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35338** *del* **30/11/2022** (Rv. **666412 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**
R. *(VOCCIA DE FELICE MARIA) contro* A. *(PISANI ANGELO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/02/2019

114032 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE Associazione temporanea di imprese - Art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Raggruppamento orizzontale e verticale - Distinzioni - Raggruppamento misto - Caratteristiche - Disciplina - Requisiti tecnici di carattere oggettivo e soggettivo - Certificazioni di qualità.

In tema di associazione temporanea di imprese, l'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 distingue il raggruppamento orizzontale, che ricorre allorquando tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione per i servizi e le forniture e realizzano i lavori della stessa categoria di qualificazione, dal raggruppamento verticale, configurabile quando, per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti le prestazioni secondarie, mentre per i lavori, la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente, e le mandanti quelli delle categorie scorporabili; è inoltre consentito il raggruppamento cd. misto, che è un raggruppamento verticale in cui l'esecuzione delle singole categorie (per i lavori) o delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale, sicché, in caso di partecipazione alla gara indetta per l'aggiudicazione di appalto di servizi, si applicano sia le regole dei raggruppamenti verticali quanto di quelli orizzontali, a seconda della componente che ne venga in rilievo, dovendosi distinguere i requisiti tecnici di carattere oggettivo dai requisiti di carattere soggettivo, tra i quali sono ricomprese le certificazioni di qualità che devono essere possedute singolarmente da ciascuna associata, a meno che esse non siano riferite unicamente ad una parte delle prestazioni eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 30354 del 2018 Rv. 651561 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **35135** *del* **29/11/2022** (Rv. **666410 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(MARELLO ENRICO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/01/2016

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Prestazione assicurativa - Peculiarità - Accessorietà di mero fatto rispetto alla correlata operazione commerciale - Conseguenze - Autonomia ai fini dell'esenzione IVA - Sussistenza - Fondamento.

In tema di IVA, la prestazione assicurativa, inducendo una accessorietà di mero fatto rispetto all'operazione commerciale cui risulti correlata, per la peculiarietà derivante dall'oggetto del contratto e dallo specifico interesse delle parti a tale operazione, va considerata come operazione autonoma al fine dell'esenzione IVA cui è eventualmente soggetta, senza che tale autonomia, e

la conseguente esenzione, comportino un'artificiosa scomposizione delle singole prestazioni finalizzata ad alterare la funzionalità del sistema dell'IVA, conseguendo, piuttosto, al riconoscimento della peculiarità della stessa operazione al fine dell'applicazione dell'esenzione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1992 num. 633 art. 19 bis

Massime precedenti Vedi: N. 25485 del 2022 Rv. 665616 - 01, N. 22429 del 2016 Rv. 641883 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **35133** *del* **29/11/2022** (Rv. **666409 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**
Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Conf.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(MANFEROCE TOMMASO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/12/2013

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Emendabilità della dichiarazione d'imposta - Applicabilità alle sole dichiarazioni di scienza - Dichiarazioni aventi carattere negoziale - Inoperatività del suddetto principio - Limiti - Conseguenze in tema di credito d'imposta per anticipi dell'imposizione sul TFR.

Il principio di generale emendabilità della dichiarazione si riferisce all'ipotesi ordinaria nella quale la stessa rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, nelle parti in cui abbia carattere negoziale lo stesso non opera, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.; pertanto, nel caso di credito d'imposta concesso al datore di lavoro per anticipi dell'imposizione sul TFR (art. 3, commi 211 - 213, della l. n. 662 del 1996), l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero l'omessa compilazione dei relativi quadri non consente di beneficiare della compensazione per l'anno in cui la dichiarazione si riferisce.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1427, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 211 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 213 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5105 del 2019 Rv. 652644 - 01, N. 25596 del 2018 Rv. 650819 - 01, N. 16977 del 2019 Rv. 654391 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35130** *del* **29/11/2022** (Rv. **666408 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**
G. *(BOTTACCHIARI ROBERTO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 06/02/2018

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE Contribuenti "IAS adopters" - Risultato operativo lordo - Calcolo - Previa individuazione delle poste corrispondenti alle voci del conto economico ex artt. 2425 c.c. e 96, comma 2, TUIR - Valutazione del giudice del merito - Portata.

In tema di redazione di bilancio, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, ispirati alla prevalenza della sostanza sulla forma, il calcolo del risultato operativo lordo va

effettuato dopo aver individuato, tra le poste del conto economico redatto sulla base dei principi contabili internazionali, quelle che risultino, in concreto, corrispondenti alle voci contenute nello schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c., richiamate dall'art. 96, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986; a tal fine, il giudice del merito non può esimersi dal valutare anche lo schema di riconciliazione tra i due sistemi di rilevazione contabile che sia stato predisposto e prodotto dal contribuente "Ias adopter".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2425, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96 com. 2

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35098** *del* **29/11/2022** (Rv. **666407 - 02**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(PENNELLA NICOLA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/12/2013

178417 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE Ritenute d'acconto sugli interessi dei conti e depositi bancari e postali - art. 7, comma 12, del d.l. n. 323 del 1996 - Aumento della misura percentuale delle somme da versare ad ogni scadenza - Anni 1996, 1997 e 1998 - Modificazione dell'importo totale dovuto - Esclusione - Ragioni.

In tema di ritenute da versare, a titolo di acconto ed in due scadenze di pari importo, ex art. 35 del d.l. n. 46 del 1976 (conv. con modif. dalla l. n. 249 del 1976), da parte delle aziende e degli istituti di credito, sugli interessi attivi maturati dalla clientela sui conti, l'art. 7, comma 12, del d.l. n. 323 del 1996 (conv. con modif. dalla l. n. 425 del 1996) ha elevato, relativamente agli anni 1996, 1997 e 1998, la misura percentuale della somma da versare per ciascuna scadenza, ma non ha modificato l'importo totale dovuto, pari ai nove decimi delle ritenute, di cui al comma 2 dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente, come stabilito dal predetto art. 35.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/03/1976 num. 46 art. 35, Legge 10/05/1976 num. 249 art. 1, Decreto Legge 20/06/1996 num. 323 art. 7 com. 12, Legge 08/08/1996 num. 425 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST.

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **35138** *del* **29/11/2022** (Rv. **666411 - 01**)
Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *Relatore:* **D'AQUINO FILIPPO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(BETTONI MANFREDI)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/01/2020

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) IRES e IRAP - Impresa di trasporto aereo non residente - Attività esercitata nelle forme del contratto wet leasing - Stabile organizzazione - Nozione - Esercizio di attività economica autonoma rispetto alla società madre - IVA - Prestazione di servizi autonoma rispetto a quella fornita dalla società madre.

279489 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO In genere.

In tema di IRES e IRAP, costituisce stabile organizzazione di una impresa non residente che eserciti una attività di trasporto aereo, nelle forme del contratto di "wet leasing", la circostanza che l'impresa disponga sul territorio dello Stato di almeno una base di servizio, nella quale operi sia una quota di lavoratori subordinati con mansioni di equipaggio di condotta e di cabina - i quali inizino e concludano "in loco" un periodo di servizio o una serie di periodi di servizio - sia una dotazione di mezzi costituita da una flotta di aerei, dotata di mezzi umani e tecnici idonei a dimostrare un collegamento non episodico con il territorio dello Stato e capaci di generare un'attività economica autonoma rispetto a quella svolta dalla società-madre, costituita dallo svolgimento di tratte di volo domestiche; ai fini IVA, occorre fornire la prova che la medesima struttura organizzativa sia in grado di fornire un'autonoma prestazione di servizi senza la partecipazione della società-madre.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 15/03/2011 num. 282 art. 10, Direttive Commissione CEE 28/11/2006 num. 112 art. 44, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 38 com. 1, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 12 com. 2, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22312 del 2021 Rv. 661988 - 01, N. 1301 del 2021 Rv. 660269 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35014** *del* **29/11/2022** (Rv. **666406 - 01**)
Presidente: **MANZON ENRICO.** *Estensore:* **HMELJAK TANIA.** *Relatore:* **HMELJAK TANIA.**
I. *(LA ROCCA NICOLA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 25/11/2019

100148 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI MERITO - IN GENERE Cartella esattoriale - Giudice tributario - Poteri sull'impugnazione - Avviso di accertamento - Dedotta nullità della notificazione - Corte di cassazione - Verifica dell'invalidità - Esame diretto - Preclusione - Accertamento di fatto - Configurazione.

Nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità davanti al giudice tributario della cartella esattoriale, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente dell'avviso di accertamento, a norma dell'abrogato art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 636 del 1972 e dell'art. 19, comma 3, del vigente d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 16 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18472 del 2016 Rv. 640973 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35098** *del* **29/11/2022** (Rv. **666407 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(PENNELLA NICOLA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 12/12/2013

024046 ATTI AMMINISTRATIVI - INTERNI - CIRCOLARI E ISTRUZIONI MINISTERIALI Circolari in materia tributaria - Natura - Mero parere - Efficacia vincolante - Esclusione - Conseguenze - Interpretazione ministeriale - Motivo di impugnazione o di ricorso ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

177052 TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN GENERE In genere.

Le circolari con le quali l'Agenzia delle entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contengano direttive agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per il contribuente, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice; pertanto, la cd. interpretazione ministeriale delle norme tributarie, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione (ex artt. 111 Cost. e 360 c.p.c.), trattandosi non di manifestazione di attività normativa, ma di attività interna alla medesima pubblica amministrazione, destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, ma inidonea ad incidere sul rapporto tributario.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14619 del 2000 Rv. 541568 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23031 del 2007 Rv. 599750 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34996** *del* **28/11/2022** (Rv. **666404 - 01**)
Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**
D. *(PROTTO MARIANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 28/01/2015

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamento dei redditi - Metodo analitico o analitico presuntivo - Deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione come nei casi di accertamento induttivo "puro" - Esclusione - Conseguenze - Costi deducibili - Onere probatorio a carico del contribuente.

In tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie) è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22868 del 2017 Rv. 645900 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21828 del 2018 Rv. 650101 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34766** *del* **25/11/2022** (Rv. **666403 - 01**)
Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**
C. *(PERUZZI SERGIO) contro* S. *(MORRESI RENZO MARIA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 07/07/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Esenzione - Attività didattica universitaria - Accertamento in concreto della natura non commerciale - Necessità - Ulteriori requisiti normativamente non prescritti - Irrilevanza.

In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 per l'esercizio di attività didattica universitaria, il requisito oggettivo della natura non commerciale della stessa non può essere desunto in via esclusiva da documenti che attestino, "a priori", il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con modalità commerciali; ne consegue che è superfluo un eventuale accertamento da parte del giudice di merito di requisiti normativamente non prescritti, quali la necessità che l'attività didattica svolta dalla contribuente rientri tra quelle di base, che all'esito del corso vengano rilasciati titoli equipollenti a quelli propri della scuola pubblica o paritaria o che i "crediti di studio" conseguiti siano riconosciuti in tutti gli Stati e non solo in alcuni di essi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 7 com. 2, Legge 02/12/2005 num. 248 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 39 com. 1, Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17968 del 2019 Rv. 654747 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34772** *del* **25/11/2022** (Rv. **666405 - 01**)
Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **PICARDI FRANCESCA.** *Relatore:* **PICARDI FRANCESCA.**
C. *(RULLI LUCIA) contro* F. *(MACCARI LORIANO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 05/09/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 - Utilizzo diretto del bene - Necessità - Estensione all'utilizzo indiretto - Condizioni.

In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 compete tendenzialmente solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell'ente possessore, per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla norma, potendo essere estesa all'ipotesi di utilizzo indiretto del bene solo qualora la concessione del godimento e dell'uso - a favore di altro ente collegato all'ente possessore, nel perseguimento delle stesse finalità istituzionali - sia del tutto gratuita, senza alcuna forma di renumerazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25508 del 2015 Rv. 638082 - 01, N. 12495 del 2014 Rv. 631092 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34763** *del* **25/11/2022** (Rv. **666402 - 01**)
Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* Z.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/03/2017

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Anagrafe ONLUS - Comunicazione di accoglimento o diniego di iscrizione - Notificazione nel domicilio fiscale - Notifica diretta alla persona fisica che rappresenta l'ente ex art. 145 c.p.c. - Ammissibilità.

In tema di anagrafe delle Onlus di cui all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 460 del 1997, stante l'espresso rinvio dell'art. 3, comma 2, del d.m. n. 266 del 2003 all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, la comunicazione dell'accoglimento o del diniego dell'iscrizione (anche per gli effetti dell'art. 3, comma 4, del d.m. citato) all'ente interessato può essere idoneamente notificata dall'amministrazione finanziaria - oltre che presso il domicilio fiscale del destinatario, coincidente con la sede legale ex art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 - anche presso la residenza, il domicilio o la dimora del legale rappresentante, sempre che tali dati si evincano dalla medesima comunicazione ex art. 145 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Decreto Legisl. 07/12/1997 num. 460 art. 11 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., Decr. Minist. min. EFI 18/07/2003 num. 266 art. 3 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 25137 del 2020 Rv. 659556 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34723** *del* **25/11/2022** (Rv. **666401 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.**
Relatore: **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Diff.)*
P. *(CASTELLANI GLAUCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 04/07/2013

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Imposte sui redditi della società - Applicazione dell'art. 73, comma 3, TUIR - Criteri di collegamento con il territorio dello Stato - Compatibilità con la contestazione di evasione fiscale - Sussistenza - Eventuale finalità elusiva della contribuente - Irrilevanza.

In materia di imposte sui redditi delle società, l'applicazione dei concorrenti criteri di collegamento di cui all'art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917 del 1986, della sede legale o sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia è compatibile con la contestazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria alla parte contribuente, di un'evasione fiscale, a prescindere dall'accertamento di un'eventuale finalità elusiva di quest'ultima, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 3, Cod. Civ. art. 46

Massime precedenti Vedi: N. 23150 del 2022 Rv. 665343 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34723** *del* **25/11/2022** (Rv. **666401 - 02**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.**
Relatore: **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **MUCCI ROBERTO.** *(Diff.)*
P. *(CASTELLANI GLAUCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 04/07/2013

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo tributario - Natura - "Impugnazione-merito" - Conseguenze - Pronuncia sull'entità del tributo nei limiti della domanda.

Il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito", in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia, eventualmente, dell'avviso di accertamento o di rettifica dell'ufficio, sicché il giudice, ove ritenga in tutto o in parte invalido l'atto per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad accertare genericamente la debenza dell'imposta demandandone la sua successiva quantificazione ad una parte del giudizio, sia pure sulla base di alcuni criteri, atteso che l'art. 35, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, come interpretato alla luce degli artt. 111 Cost., 6 CEDU e 47 CDFUE, esclude la pronuncia di condanna indeterminata, rendendo necessario l'esame nel merito della pretesa, entro i limiti posti dalle domande di parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 35, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 18777 del 2020 Rv. 658860 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34693** *del* **24/11/2022** (Rv. **666399 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DE MASI ORONZO.** *Relatore:* **DE MASI ORONZO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
F. *(AVARELLO LUIGI MARIA ANTONIO) contro* E. *(DI BETTA SEBASTIANO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/06/2015

162038 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Giudizio di appello - Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Presupposto - Colpa grave - Definizione.

Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24546 del 2014 Rv. 633289 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29462 del 2018 Rv. 651481 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34707** *del* **24/11/2022** (Rv. **666400 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(PACE FABIO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 22/01/2015

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Principio di non contestazione - Applicabilità al processo tributario - Limiti - Fattispecie.

In tema di contenzioso tributario, il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell'attore - contribuente, che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, allorché il convenuto abbia negato l'esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell'"an debeatur", poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il "thema decidendum" ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda. (Fattispecie nella quale l'Ufficio, ancorché non avesse svolto una specifica contestazione della documentazione sul computo del preteso "rendimento netto" depositata dal contribuente, aveva, nondimeno, negato in radice l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'aliquota invocata da quest'ultimo e, quindi, l'esistenza stessa del diritto al rimborso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 9732 del 2016 Rv. 639869 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34690** *del* **24/11/2022** (Rv. **666398 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**
C. *(CARDINALE ANTONIO) contro* I. *(BIASILLO ENZO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 17/07/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 - Portata - Immobili classificati dal contribuente in una categoria diversa - Inapplicabilità - Errore - Rilevanza - Limiti.

In tema di IMU, l'art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992, laddove dispone che sono esenti da imposta i "fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9", deve essere letto nel senso che l'esenzione va riconosciuta, oltre che ai fabbricati così classificati, a quelli non ancora iscritti in catasto, ma nondimeno così classificabili, se per il periodo in cui non sono stati ancora classificati sussistono i presupposti per la loro iscrizione nella categorie indicate; di contro, l'esenzione non si applica agli immobili che siano stati classificati in una categoria diversa da quelle indicate con le sigle da E/3 a E/9 dal contribuente, che non può invocare in suo favore l'errore, se non nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione della classificazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 lett. B CORTE COST., Costituzione art. 53, Legge 20/11/2000 num. 342 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11844 del 2017 Rv. 644126 - 01, N. 13483 del 2019 Rv. 654236 - 01, N. 16679 del 2021 Rv. 661530 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34450** *del* **23/11/2022** (Rv. **666397 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.**
Relatore: **GORI PIERPAOLO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/07/2014

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Ricorso per cassazione - Notificazione a mani ex art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 - Luogo di notificazione diverso da quelli indicati nell'art. 330 c.p.c. - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, la notifica a mani del contribuente è valida ex art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 anche se non perfezionata nei luoghi indicati dall'art. 330 c.p.c., in forza del rinvio previsto da tale decreto alle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili con quelle del processo tributario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 14549 del 2018 Rv. 649010 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640602 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34450** *del* **23/11/2022** (Rv. **666397 - 02**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.**
Relatore: **GORI PIERPAOLO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/07/2014

138062 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE Conclusioni di una perizia stragiudiziale di parte - Principio di non contestazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33503 del 2018 Rv. 651998 - 02, N. 3104 del 2021 Rv. 660644 - 02

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34002** *del* **18/11/2022** (Rv. **666435 - 02**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
E. *(GIORDANO MASSIMO) contro* R. *(CIOTOLA TIZIANA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/06/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla Regione Lazio - Contrasto con la l. n. 342 del 2000 - Esclusione - Ragioni - Destinazione del gettito del tributo - Irrilevanza.

L'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013 - laddove disciplina "l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342" - non contrasta con la citata legge nazionale, che è richiamata allo scopo di specificare che l'istituito tributo regionale proprio coincide con l'imposta originariamente prevista dalla l. n. 342 del 2000 (normativa, peraltro, venuta meno quando l'art. 8 d.lgs. n. 68 del 2011 ha mutato la qualificazione giuridica del tributo) e che, comunque, ha differenti presupposti e funzioni, dato che il disinquinamento acustico della legge statale, il quale necessita di modalità operative dirette a ridurre l'inquinamento da rumore, è ben diverso dalle finalità attinenti all'ambiente della regionale, espressione tale da comprendere anche la sola destinazione del gettito (o di parte di esso) all'indennizzo delle popolazioni contigue agli aeroporti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 119 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 28/04/2006 num. 4 art. 45, Legge Reg. Lazio 29/04/2013 num. 2 art. 5, Legge 05/05/2009 num. 42 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 9 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 90, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 91, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 92, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 93, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 94, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 95, Decreto Legisl. 06/05/2011 num. 68 art. 8, Decreto Legge 23/12/2013 num. 145 art. 13 com. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32755 del 2022 Rv. 666392 - 01 Rv. 666392 - 02

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34002** *del* **18/11/2022** (Rv. **666435 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
E. *(GIORDANO MASSIMO) contro* R. *(CIOTOLA TIZIANA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/06/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla Regione Lazio - Natura - Tributo regionale proprio, non derivato - Fondamento - Tributo ambientale in senso lato - Ragioni.

A partire dal 1° maggio 2013 e per effetto dell'art. 8 d.lgs. n. 68 del 2011, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla Regione Lazio non ha più la qualificazione giuridica di tributo derivato, essendo divenuta un tributo proprio della Regione (che provvede con piena discrezionalità alla individuazione del presupposto, dei soggetti passivi, alla graduazione delle aliquote, alle modalità di accertamento e riscossione, nel rispetto dei principi costituzionali ed eurounitari e ferma restando l'aliquota massima di cui all'art. 13, comma 15-bis, d.l. n. 145 del 2013, che limita la potestà impositiva dell'ente regionale), e non è riconducibile al modello di imposta ambientale in senso stretto, caratterizzato da una diretta relazione tra prelievo e deterioramento ambientale assunto a presupposto della fattispecie

tributaria, bensì ad un modello di fiscalità con lata funzione ambientale, perché la tutela dell'ambiente è perseguita solo per via mediata e indiretta e con metodologia indennitaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 119 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 28/04/2006 num. 4 art. 45, Legge Reg. Lazio 29/04/2013 num. 2 art. 5, Legge 05/05/2009 num. 42 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 9 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 90, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 91, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 92, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 93, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 94, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 95, Decreto Legge 23/12/2013 num. 145 art. 13 com. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/05/2011 num. 68 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 32755 del 2022 Rv. 666392 - 01 Rv. 666392 - 02

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34002** *del* **18/11/2022** (Rv. **666435 - 03**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
E. *(GIORDANO MASSIMO) contro* R. *(CIOTOLA TIZIANA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 08/06/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla Regione Lazio - Contrasto con la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002 - Contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. - Esclusione - Ragioni.

L'art. 5 della l.r. Lazio n. 2 del 2013, disciplina dell'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), non si pone in contrasto con la Direttiva 2002/30/CE del 26 marzo 2002 (che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità), la quale non impone e non detta la disciplina delle imposte sul rumore, né con gli artt. 3 e 53 Cost., perché l'individuazione degli esercenti di aeromobili come soggetti passivi dell'imposta - e, dunque, della loro capacità contributiva, intesa quale partecipazione, in base a presupposti dotati di specifica valenza, alle spese conseguenti ai danni ambientali derivanti dalle emissioni sonore nelle aree prossime agli aeroporti - rientra nella discrezionalità del legislatore (nella specie, esercitata in maniera non irragionevole, stante il riferimento al numero di decolli/atterraggi e al peso degli aeromobili).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 117 CORTE COST., Costituzione art. 119 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 26/03/2002 num. 30, Legge Reg. Lazio 28/04/2006 num. 4 art. 45, Legge Reg. Lazio 29/04/2013 num. 2 art. 5, Decreto Legge 23/12/2013 num. 145 art. 13 com. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/05/2011 num. 68 art. 8, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 90, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 91, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 92, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 93, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 94, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 95, Legge 21/02/2014 num. 9 CORTE COST., Legge 05/05/2009 num. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32755 del 2022 Rv. 666392 - 01 Rv. 666392 - 02

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33974** *del* **17/11/2022** (Rv. **666434 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**
I. *(MANCA BITTI DANIELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 01/10/2019

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative in materia tributaria - Ravvedimento operoso - Violazioni connesse a condotte fraudolente - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.

In materia di imposte sui redditi, il contribuente può accedere allo strumento del ravvedimento operoso anche per regolarizzare le violazioni fiscali connesse a condotte fraudolente, ferma restando l'operatività dei limiti propri della relativa disciplina e tenendo conto della situazione concreta e dei relativi riflessi in ordine al "quantum" della sanzione; ciò in considerazione della volontà del legislatore di incentivare progressivamente il ricorso al ravvedimento operoso ai fini degli effetti penali - senza alcuna distinzione circa la tipologia di reato tributario contestato - documentata dall'estensione delle cause di non punibilità ai reati di dichiarazione fraudolenta, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, determinata dall'inserimento, nell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, del riferimento esplicito agli artt. 2 e 3 del medesimo decreto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31608 del 2018 Rv. 652056 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33793** *del* **16/11/2022** (Rv. **666433 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(GEMMA ANDREA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/01/2014

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Abuso del diritto - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Conseguenze sugli obblighi procedimentali a carico dell'Amministrazione.

In tema di elusione fiscale, la qualificazione giuridica del comportamento del contribuente in termini di elusione può essere operata anche d'ufficio nel corso del giudizio e prescinde dal rispetto degli oneri procedimentali a carico dell'Amministrazione, quali la richiesta di chiarimenti prima dell'emanazione dell'atto impositivo e la specifica motivazione dello stesso, poiché il negozio abusivo è sempre rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17743 del 2021 Rv. 661681 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30055 del 2008 Rv. 605849 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33568** *del* **15/11/2022** (Rv. **666432 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 21/10/2019

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Reddito di impresa - Costi deducibili - Inerenza - Antieconomicità - Onere della prova - Riparto.

Il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra costi ed attività d'impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da considerazioni di natura quantitativa; l'antieconomicità di un costo - intesa come sproporzione tra la spesa e l'utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell'impresa - può, tuttavia, fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza, e in questo caso, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all'attività d'impresa, l'Amministrazione è tenuta a dimostrare, anche con il ricorso ad indizi, gli ulteriori elementi addotti in senso contrario, evidenziando, in particolare, l'inattendibilità della condotta del contribuente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 24880 del 2022 Rv. 665495 - 01, N. 24578 del 2022 Rv. 665798 - 01, N. 30366 del 2019 Rv. 655932 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33286** *del* **11/11/2022** (Rv. **666430 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**
P. *(RONDININI FLAVIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 21/07/2015

279140 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - TRASFERIMENTI COATTIVI Imposta di registro - Retrocessione (totale o parziale) degli atti espropriati - Disciplina ex art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Rettificabilità da parte dell'Ufficio - Esclusione.

In materia di imposta di registro, l'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, può trovare applicazione, ai fini della determinazione della base imponibile, anche in caso di retrocessione (totale o parziale) degli immobili espropriati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 327 del 2001, trattandosi di norma speciale destinata ad operare in senso onnicomprensivo per ogni tipo di trasferimento coattivo disposto nell'ambito del complesso fenomeno dell'«espropriazione per pubblica utilità», indipendentemente dal fatto che questa avvenga dall'espropriato all'espropriante (in fase costitutiva) o dall'espropriante all'espropriato (in fase estintiva); posto che l'indennità di retrocessione deve essere liquidata - su accordo delle parti o con intervento di organi pubblici - sulla base dei criteri fissati per il computo dell'indennità di espropriazione ex art. 48, comma 1, del d.P.R. citato, l'amministrazione finanziaria non è abilitata alla rettifica del valore commisurato all'importo definitivo dell'indennità di retrocessione, ai sensi degli artt. 51, comma 3, e 52, comma 5-bis, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 44 com. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 5 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 46, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 48 com. 1, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 47

Massime precedenti Vedi: N. 25526 del 2018 Rv. 651060 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33288** *del* **11/11/2022** (Rv. **666431 - 01**)
Presidente: **DE MASI ORONZO.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*
M. *(POGGIOLI MARCELLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 21/11/2016

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Imposta di registro - Piccola proprietà contadina - Acquisto da imprenditore agricolo professionale tra il 30 giugno 2004 e il 7 aprile 2011 - Decadenza dal beneficio per vendita infraquinquennale - Aliquota dell'otto per cento prevista per l'imprenditore agricolo professionale - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze.

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

In tema di imposta di registro, ove l'imprenditore agricolo professionale abbia acquistato un fondo rustico tra il 30 giugno 2005 e il 7 aprile 2011 e sia decaduto dalle agevolazioni della c.d. "piccola proprietà contadina" ex art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99 del 2004, a seguito della rivendita totale o parziale del bene prima di cinque anni dall'acquisto, deve applicarsi l'aliquota in misura ridotta dell'otto per cento, secondo la previsione della nota I all'art. 1 della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo risultante "ratione temporis" dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 99 del 2004 (quale introdotto dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 101 del 2005), che ha esteso all'imprenditore agricolo professionale la disciplina precedentemente prevista per l'imprenditore agricolo a titolo principale, venuto meno in seguito all'abrogazione dell'art. 12 della l. n. 153 del 1975, intervenuta con l'art. 1, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 99 del 2004; pertanto, la produzione, in sede di rogito notarile, della certificazione attestante la qualità di imprenditore agricolo professionale è sufficiente per ottenere, d'ufficio, tale beneficio, quand'anche decaduto dalle agevolazioni della c.d. piccola proprietà contadina, non potendo l'amministrazione finanziaria applicare l'aliquota nella misura del quindici per cento secondo la previsione "ratione temporis" dell'art. 1, comma 3, della tariffa - parte prima annessa al d.P.R. n. 131 del 1986 per i «soggetti diversi dagli imprenditori agricoli professionali».

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1 com. 5, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 604 art. 2, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Decreto Legisl. 27/05/2005 num. 101 art. 1 com. 4, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 10543 del 2017 Rv. 643932 - 01, N. 6204 del 2018 Rv. 647327 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **33079** *del* **09/11/2022** (Rv. **666426 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(MANZI LUIGI)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 10/05/2013

177313 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - DOCUMENTI - IN GENERE Processo tributario - Obbligatorietà della lingua italiana - Ambito applicativo - Documenti in lingua straniera - Nomina di un traduttore - Facoltà del giudice.

Ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c., applicabili ex art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest'ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti che, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 123, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 226 del 1992 Rv. 62548 - 01, N. 6093 del 2013 Rv. 625480 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33069** *del* **09/11/2022** (Rv. **666396 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(NEVI GIULIO)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 20/12/2018

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Processo tributario - Definizione agevolata - Termine per impugnare - Sospensione ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Richiesta del contribuente - Necessità - Insussistenza - Sospensione per emergenza epidemiologica da Covid-19 - Cumulo - Sospensione feriale - Non cumulabilità - Ragioni.

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione del termine per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30397 del 2021 Rv. 662822 - 01, N. 10252 del 2020 Rv. 657875 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33093** *del* **09/11/2022** (Rv. **666429 - 01**)
Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **TRISCARI GIANCARLO.** *Relatore:* **TRISCARI GIANCARLO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R. *(SILLA FLAVIA)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/07/2014

279477 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE IVA - Emissione di fattura erronea - Sanzione ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Successiva rettifica dell'imponibile e pagamento dell'imposta - Rilevanza ai fini della sanzione - Esclusione - Ragioni - Ravvedimento operoso - Applicabilità - Esclusione.

In tema di IVA, l'emissione di fatture erronee, costituendo una violazione sostanziale, comporta l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, anche in caso di successiva rettifica mediante emissione di nuove fatture con indicazione dell'esatto imponibile IVA e pagamento dell'imposta dovuta, poiché l'esclusione dall'area della sanzionabilità è riconducibile alle sole violazioni formali, che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta e sul versamento del tributo; né è applicabile il cd. ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, che non fa venir meno la sanzione, ma ne riduce l'importo, se pagato contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi moratori.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12138 del 2022 Rv. 664497 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **32777** *del* **08/11/2022** (Rv. **666394 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**
P. *(MAZZETTI FEDERICO) contro* C. *(D'AYALA VALVA FRANCESCO)*
Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 08/07/2019

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Regime transitorio di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Nullità della citazione o della notificazione - Conoscenza del processo da parte del contumace - Decorso del termine annuale - Decadenza dal diritto di impugnazione - Ragioni - Limiti - Fattispecie.

Nel giudizio tributario, ed anche con riguardo al regime transitorio di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992, il contumace decade dal diritto di impugnazione per l'inutile decorso del termine semestrale di cui al primo comma dell'art. 327 c.p.c., quando si accerti, anche d'ufficio, in ragione della natura pubblicistica della decadenza, che, nonostante la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, egli abbia avuto comunque conoscenza del processo, ed il termine sia decorso non già dalla data di pubblicazione della sentenza, bensì dal giorno della detta presa di conoscenza, se successiva alla sentenza medesima. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo il ricorso per revocazione, poiché il ricorrente, seppur contumace, era a conoscenza della pendenza del processo, avendo provveduto a costituirsi nello stesso, senza tuttavia avvedersi che il suo fascicolo era stato inserito nel fascicolo relativo ad altro giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1999 num. 546 art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17236 del 2013 Rv. 627273 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32900** *del* **08/11/2022** (Rv. **666393 - 01**)
Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**
I. *(TENCHINI GIUSEPPE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 28/10/2014

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Acquisto di beni e servizi - Applicazione di un'aliquota IVA superiore a quella dovuta - Diritto alla detrazione dell'imposta pagata - Esclusione - Fondamento - Conseguenze per cedente, cessionario e Amministrazione.

In caso di operazione erroneamente assoggettata ad IVA (nella specie ad un'aliquota eccedente quella applicabile) non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata e fatturata atteso che, ai sensi dell'art. 19, del d.P.R. n. 633 del 1972, e in conformità dell'art. 17 della direttiva del Consiglio CEE n. 77/388/CEE del 1977 e degli artt. 167 e 63 della successiva direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE del 2006 (come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia), l'esercizio del relativo diritto presuppone l'effettiva realizzazione di un'operazione assoggettabile a tale imposta nella misura dovuta, con la conseguenza che, per la misura non dovuta, sono privi di fondamento sia il pagamento dell'imposta da parte del cedente, con conseguente diritto al relativo rimborso, sia la rivalsa eventualmente effettuata dal cedente nei confronti del cessionario, con conseguente diritto alla relativa restituzione per la parte erroneamente versata, sia la detrazione eventualmente operata dal cessionario nella propria dichiarazione IVA, con conseguente potere-dovere dell'Amministrazione di escluderne la computabilità nell'ammontare dell'imposta corrisposta in via di rivalsa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decisione Consiglio CEE 15/05/1977 num. 388 art. 17, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 63, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 167

Massime precedenti Conformi: N. 9942 del 2015 Rv. 635435 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **32755** *del* **07/11/2022** (Rv. **666392 - 02**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DE MASI ORONZO.** *Relatore:* **DE MASI ORONZO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
A. *(GIORDANO MASSIMO) contro* R. *(CIOTOLA TIZIANA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/07/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla Regione Lazio - Natura - Tributo con finalità extrafiscale ambientale - Presupposti - Compatibilità con i principi costituzionali ed eurounitari - Ragioni.

L'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, istituita dalla l. n. 2 del 2013 della Regione Lazio e dovuta per ogni decollo e atterraggio in aeroporti situati nel territorio regionale, non ha

natura di tributo di scopo in senso stretto, ma di tributo con finalità extrafiscale ambientale, pienamente compatibile con i principi costituzionali ed eurounitari, essendo svincolato dall'adozione di misure tecniche ed operative incidenti sul traffico aeroportuale, poiché persegue la tutela ambientale in modo indiretto ed in aggiunta al fine principale di ottenimento del gettito, destinato in parte all'indennizzo delle popolazioni delle zone contigue agli aeroporti, avuto riguardo alla lesione che le relative attività possono recare alla salute e alla serenità della vita familiare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 119 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 28/04/2006 num. 4 art. 45, Legge Reg. Lazio 29/04/2013 num. 2 art. 5 com. 11, Legge 05/05/2009 num. 42 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 9 art. 13 com. 15, Decreto Legisl. 06/05/2011 num. 68 art. 8, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 90, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 91, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 92, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 93, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 94, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 95

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32765** *del* **07/11/2022** (Rv. **666395 - 01**)
Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**
F. *(RIGHI ROBERTO) contro* C. *(CHIERRONI VITTORIO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Immobili di enti ecclesiastici - Svolgimento di attività sanitaria convenzionata con il SSN - Esclusione - Fondamento.

In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nell'art. 16, lett. a), della l. n. 222 del 1985, e, pertanto, non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria, anche se in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, poiché le tariffe convenzionali sono comunque dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione, escludendo che l'attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, secondo modalità non commerciali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 203 art. 7 com. 2 lett. 2, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 39, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/12/1997 num. 460 art. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 133 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/03/1985 num. 222 art. 16, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4340 del 2015 Rv. 634910 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **32755** *del* **07/11/2022** (Rv. **666392 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DE MASI ORONZO.** *Relatore:* **DE MASI ORONZO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*
A. *(GIORDANO MASSIMO) contro* R. *(CIOTOLA TIZIANA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/07/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili - Potestà impositiva delle Regioni - Discrezionalità - Limiti - Ragioni.

A partire dal 1° gennaio 2013, le Regioni hanno facoltà di istituire con legge regionale l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, provvedendo con piena discrezionalità alla individuazione del presupposto, dei soggetti passivi, alla graduazione delle aliquote, alle modalità di accertamento e riscossione, nel rispetto dei principi costituzionali ed eurounitari, per ragioni di tutela della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promozione dell'attrattività del sistema aeroportuale italiano.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 119 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 29/04/2006 num. 4 art. 45, Legge Reg. Lazio 29/04/2013 num. 2 art. 5 com. 11, Legge 05/05/2009 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/05/2011 num. 68 art. 8, Legge 21/02/2014 num. 9 art. 13 com. 15, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 90, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 91, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 92, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 93, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 94, Legge 21/11/2000 num. 342 art. 95

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32742** *del* **07/11/2022** (Rv. **666428 - 01**)
Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **PICARDI FRANCESCA.** *Relatore:* **PICARDI FRANCESCA.**
C. *(PAPPALARDO SANTI) contro* R. *(GAROFOLI UMBERTO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/02/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Immobile ad uso misto - Applicazione alla porzione destinata ad attività di culto - Condizioni - Fattispecie.

In tema di IMU, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in caso di immobile ad uso misto (nella specie, adibito in parte ad attività di culto ed in parte ad attività commerciale di casa per ferie) si applica proporzionalmente alla porzione destinata ad attività non commerciale, anche laddove non sia possibile procedere ad una sua autonoma identificazione catastale, purché vi sia una specifica indicazione del contribuente nella apposita dichiarazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5062 del 2015 Rv. 634860 - 01, N. 5041 del 2015 Rv. 634670 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **32656** *del* **07/11/2022** (Rv. **666427 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**
C. *(BONASIA NICOLA) contro* A.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 29/02/2012

279175 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE Cessione d'azienda - Collegamento negoziale - Riqualificazione dell'atto e rettifica della base imponibile - Termine triennale di

decadenza ex art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Decorrenza - Ultimo atto della serie negoziale - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, a fronte di una pluralità di atti negoziali fra loro collegati, la decorrenza del termine triennale di decadenza dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1976, al fine di riqualificare l'atto e liquidare la maggiore imposta dovuta, decorre dalla data di registrazione dell'ultimo atto dell'unica fattispecie complessa posta in essere dal contribuente. (Principio affermato in un caso in cui con più contratti aventi ad oggetto singoli beni era stata dissimulata una cessione unitaria d'azienda).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, Cod. Civ. art. 2556

Massime precedenti Vedi: N. 25001 del 2015 Rv. 637841 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **32527** *del* **04/11/2022** (Rv. **666391 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
F. *(LEPORACE GIUSEPPE) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 17/09/2015

133133 PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Tardività dell'impugnazione o decadenza dall'opposizione - Rilievo officioso - Divieto ex art. 101 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15019 del 2016 Rv. 641276 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32449** *del* **03/11/2022** (Rv. **666389 - 01**)
Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**
S. *(VIANELLO LUCA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/12/2020

178371 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO Accertamento induttivo del reddito d'impresa - Ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati - Criteri - Margine di ricarico di imprese assunte a campione - Condizioni - Prova contraria - Ammissibilità.

In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, giustificato, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, dall'omessa istituzione o dall'irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, l'Amministrazione finanziaria, ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati, può fare riferimento al margine di ricarico (cd. "mark up") di altre imprese assunte a campione, sempreché si tratti di imprese omogenee e perciò paragonabili, per specifico settore merceologico, a quella sottoposta a verifica, salva la possibilità di quest'ultima di fornire la prova contraria, che deve essere presa in considerazione dal giudice tributario di merito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8698 del 2021 Rv. 661025 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32469** *del* **03/11/2022** (Rv. **666390 - 01**)
Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 21/01/2020

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Scissione societaria - Società beneficiaria - Responsabilità solidale per debiti erariali antecedenti della società scissa – Onere dell'amministrazione di avviso o di altri adempimenti - Esclusione.

In tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506 bis com. 3, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 1292, DPR 31/12/1986 num. 917 art. 17 com. 12 CORTE COST., DPR 31/12/1986 num. 917 art. 17 com. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 15 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3233 del 2021 Rv. 660646 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32390** *del* **03/11/2022** (Rv. **666387 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **MANZON ENRICO.** *Relatore:* **MANZON ENRICO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 17/07/2013

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Proposizione di una nuova difesa del contribuente - Estraneità all'originaria "causa petendi" - Motivo aggiunto - Domanda nuova - Conseguenze - Inammissibilità.

Nel processo tributario d'appello, la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all'originaria "causa petendi" e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, non integra un'eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 13742 del 2015 Rv. 635832 - 01

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32386** *del* **03/11/2022** (Rv. **666388 - 01**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.**
Relatore: **GORI PIERPAOLO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* V. *(ROSSI MARIA TERESA)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/10/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento per imposte sui redditi e IVA - Sottoscrizione da parte di un funzionario delegato dal capo dell'ufficio - Contenuto della delega - Mancato rispetto del sottoscrittore - Nullità.

177008 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE In genere.

L'avviso di accertamento relativo ad imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sottoscritto da parte di un funzionario delegato dal capo dell'ufficio, è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi richiama implicitamente il citato art. 42, se il contenuto della delega di firma emessa dal capo dell'ufficio in via generale non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27871 del 2018 Rv. 651222 - 01, N. 19190 del 2019 Rv. 654755 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **34712** *del* **25/11/2022** (Rv. **666360 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.** *Estensore:* **LA TORRE MARIA ENZA.**
Relatore: **LA TORRE MARIA ENZA.**
C. *(LEONI RUDI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 23/09/2019

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione dei redditi - Errore di fatto o di diritto non riconoscibile - Emendabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi, l'errore di fatto o di diritto contenuto nella dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria può essere emendato, anche se non direttamente rilevabile dalla dichiarazione medesima, non potendosi assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli posti dalla legge a suo carico, in conformità ai principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). (Nella specie, la S.C. ha ritenuto emendabile l'errore compiuto da una società che, nell'impugnare una cartella di pagamento relativa ad IRES - nella quale non aveva portato

a deduzione fiscale un investimento in ragione dell'obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa - aveva presentato una dichiarazione integrativa oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1988).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1429, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8, Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 art. 25, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 30404 del 2018 Rv. 651769 - 01, N. 40862 del 2021 Rv. 663385 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13378 del 2016 Rv. 640206 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **34638** *del* **24/11/2022** (Rv. **666359 - 01**)
Presidente: **SUCCIO ROBERTO.** *Estensore:* **CHIESI GIAN ANDREA.** *Relatore:* **CHIESI GIAN ANDREA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 09/12/2020

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamenti bancari - Presunzione "iuris tantum" ex art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Operatività - Presupposti - Onere della prova a carico dell'Ufficio - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di accertamenti bancari, l'operatività della presunzione "iuris tantum" prevista dall'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che venga fornita la prova dei movimenti in entrata e in uscita operati dal contribuente su conto corrente bancario, anche intestato a terzi, il cui onere grava sull'Amministrazione finanziaria, trattandosi di elemento costitutivo della pretesa creditoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che i giudici di merito avessero invertito l'onere della prova, desumendo la non operatività del meccanismo presuntivo dal fatto che le movimentazioni sottese alle riprese non facevano mai riferimento all'unico conto corrente intestato al contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 51 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11696 del 2021 Rv. 661519 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **34311** *del* **22/11/2022** (Rv. **666358 - 01**)
Presidente: **LUCIOTTI LUCIO.** *Estensore:* **CHIESI GIAN ANDREA.** *Relatore:* **CHIESI GIAN ANDREA.**
F. *(TROMBELLA LORENZO) contro* C. *(PICIOCCHI PIETRO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 13/10/2020

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Esenzione - Attività didattica - Natura commerciale - Accertamento in concreto - Retta scolastica a carico degli studenti - Rilevanza - Condizioni.

In tema di ICI, l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 presuppone che l'attività didattica esercitata nell'immobile, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta in concreto con modalità commerciali, delle quali costituisce un indice rivelatore il pagamento di una retta scolastica da parte degli studenti, anche se modesta, in quanto, essendo sufficiente l'idoneità dei ricavi, anche tendenziale, a realizzare il pareggio di bilancio, il mancato conseguimento di utili non è indicativo della natura non commerciale dell'attività.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST., DM min. EFI 26/06/2014

Massime precedenti Vedi: N. 17968 del 2019 Rv. 654747 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **34151** *del* **21/11/2022** (Rv. **666436 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.** *Estensore:* **DELLI PRISCOLI LORENZO.** *Relatore:* **DELLI PRISCOLI LORENZO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 03/11/2020

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Beneficio fiscale per spese di riqualificazione energetica - Comunicazione preventiva all'Enea - Necessità - Omissione - Causa ostativa al beneficio - Conformità ai principi costituzionali - Fondamento.

L'omessa preventiva comunicazione all'Enea dell'elenco delle spese di riqualificazione energetica, prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, attuativo del disposto dell'art. 1, comma 349, della l. n. 296 del 2006, è causa di decadenza dal beneficio, in quanto tale adempimento ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l'ambiente risparmiando energia, siano meritevoli dei vantaggi fiscali, così realizzando, in conformità ai principi costituzionali, un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 349 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 19/02/2007 art. 4 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 29163 del 2019 Rv. 655908 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **33857** *del* **17/11/2022** (Rv. **666415 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.**
O. *(OCCHIUTO LUIGI) contro* R.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 26/10/2020

179604 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - IN GENERE Notifica a società dell'avviso di accertamento - Art. 2, comma 5, della l. n. 27 del 1978 - Norma speciale - Deroga all'art. 145 c.p.c.

In tema di tasse automobilistiche, è validamente effettuata, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della l. n. 27 del 1978, la notifica dell'avviso di accertamento alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione, o dal pubblico registro automobilistico, o dai

registri tenuti a norma dell'articolo 5 della l. n. 50 del 1971 e dell'articolo 146 del codice della navigazione o dalla patente di guida, anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell'atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all'art. 145 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Legge 24/01/1978 num. 27 art. 2 com. 5, Cod. Navig. art. 146, Legge 11/02/1971 num. 50 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 739 del 2017 Rv. 642430 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **33862** *del* **17/11/2022** (Rv. **666416 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.**
Relatore: **MONDINI ANTONIO.**
Y. *(CHIEREGATO STEFANO) contro* A.
Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/05/2021

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Società di riscossione - Competenza territoriale - Individuazione - Criteri - Fondamento.

In tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate, è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, "l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce".

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 31, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 3 CORTE COST., Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8049 del 2017 Rv. 643601 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **33681** *del* **16/11/2022** (Rv. **666414 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.**
Relatore: **MONDINI ANTONIO.**
G. *(FAGGELLA ENZO) contro* C. *(FEOLA MARCELLO GIUSEPPE)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 25/06/2020

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE IMU - Atto interruttivo della prescrizione - Pervenimento nella sfera di conoscenza del debitore - Sufficienza.

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

In tema di IMU, ai fini della tempestività dell'interruzione del decorso del termine di prescrizione occorre che l'atto interruttivo giunga nella sfera di conoscenza del debitore entro il detto termine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27412 del 2021 Rv. 662416 - 01, N. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 40543 del 2021 Rv. 663252 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **33535** *del* **15/11/2022** (Rv. **666310 - 01**)
Presidente: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.** *Estensore:* **DELLI PRISCOLI LORENZO.** *Relatore:* **DELLI PRISCOLI LORENZO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(MARDEGAN MICHELE)*
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/03/2021

279070 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI SOGGETTE AD I.V.A. Sentenza di condanna al pagamento di somme dovute ad un istituto di credito per un finanziamento - Interessi - Natura - Accertamento - Corrispettivo del mutuo - IVA - Soggezione - Registrazione a tassa fissa - Interessi moratori - Regime - Diversità.

In tema di imposta di registro, la sentenza di condanna che un istituto di credito ottenga per il recupero delle somme dovutegli per un finanziamento, alla luce del principio di alternatività con l'IVA consacrato nell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, va sottoposta a tassazione fissa, in base alla previsione della nota II dell'art. 8 della tariffa, parte I, allegata al detto decreto, senza distinzione tra quota capitale e quota interessi, quando questi ultimi non abbiano natura moratoria - come tali esentati, ex art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972, dalla base imponibile IVA, con conseguente applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8 della detta tariffa -, ma siano gli interessi convenzionali, e quindi (con la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale) il corrispettivo prodotto dall'operazione di finanziamento, trattandosi di prestazioni, ancorché esenti, attratte pur sempre all'orbita dell'IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8, Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40

Massime precedenti Conformi: N. 17276 del 2017 Rv. 644900 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **32339** *del* **03/11/2022** (Rv. **666357 - 01**)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **DELLI PRISCOLI LORENZO.** *Relatore:* **DELLI PRISCOLI LORENZO.**
A. *(CRESCENZO GIOVANNI) contro* C.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 14/10/2020

177467 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU - Art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 - Esenzione casa principale - Coniugi con diversa residenza anagrafica - Sentenza Corte cost. n. 209 del 2022 - Conseguenze.

In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora

abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 5 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1199 del 2022 Rv. 663646 - 01, N. 4166 del 2020 Rv. 657312 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **32271** *del* **02/11/2022** (Rv. **666356 - 01**)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A. *(CORDEIRO GUERRA ROBERTO)*
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 02/10/2019

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Rimborso Irpeg - Calcolo degli interessi - Tasso previsto dall'art. 1, commi 139 e 140, della l. n. 244 del 2007, abrogato dall'art. 9, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008 - Interessi maturati nel periodo anteriore all'abrogazione - Applicazione - Fondamento.

In tema di rimborso dell'eccedenza Irpeg, la quota a titolo di interessi ultradecennali va calcolata al tasso previsto dall'art. 1, commi 139 e 140, della l. n. 244 del 2007, sino alla data di efficacia della sua abrogazione operata dall'art. 9, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 2 del 2009, poiché la norma abrogata continua a produrre effetti sui rapporti pregressi, siano essi pendenti o esauriti, maturati in data anteriore all'entrata in vigore della legge abrogatrice.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 139 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 140 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 9 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13082 del 2020 Rv. 658106 - 01

Sez. **6 - 5**, ***Ordinanza*** *n.* **32178** *del* **02/11/2022** (Rv. **666355 - 01**)
Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**
A. *(CECCIO GIANFILIPPO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 06/12/2019

159364 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE Società contribuente - Scioglimento e messa in liquidazione - Soggettività passiva per tributi e sanzioni - Permanenza fino all'estinzione - Fondamento.

Il verificarsi di una causa di scioglimento della società, non comportando la sua estinzione ma solo l'instaurazione del procedimento di liquidazione, al cui esito potrà seguire l'estinzione, non determina il venir meno della soggettività passiva ai tributi ed alle sanzioni, poiché l'ente continua ad esistere con la stessa individualità, struttura e organizzazione, sia pure con un restringimento della capacità, derivante dalla modificazione dello scopo che non è più quello

dell'esercizio dell'impresa, bensì della sua liquidazione, attraverso la definizione dei rapporti di credito e di debito con i terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2484, Cod. Civ. art. 2485, Cod. Civ. art. 2486, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16288 del 2009 Rv. 608944 - 01, N. 2 del 2022 Rv. 663593 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e comuni alle sezioni

NOVEMBRE 2022

QUESTIONI PROCESSUALI

1. PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33012** *del* **09/11/2022** (Rv. **666013 - 01**)
Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CINQUE GUGLIELMO.** *Relatore:* **CINQUE GUGLIELMO.**
T. *(CRAPOLICCHIO SILVIO) contro* A. *(GALLOTTI DAVIDE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/12/2017

115 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - 016 CORTE DI CASSAZIONE

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITA' GIUDIZIARIA (DUPLICITA' DI GRADI DI GIURISDIZIONE) - CORTE DI CASSAZIONE Principio di prevedibilità delle decisioni - Portata - Fondamento.

La prevedibilità delle decisioni giudiziarie, che costituisce principio generale del diritto dell'Unione, da collegarsi a quelli del giusto processo, di uguaglianza e di stabilità delle situazioni giuridiche, va considerato come una condizione essenziale per la fiducia di cui le autorità giudiziarie devono godere in uno Stato di diritto, sicché non è consentito discostarsi da precedenti emessi in sede di legittimità senza una plausibile giustificazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7355 del 2003 Rv. 562996 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11747 del 2019 Rv. 654029 – 02

---

2. GIURISDIZIONE

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **33246** *del* **10/11/2022** (Rv. **666188 - 01**)
Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*
J. *(NERI ELISA) contro* S. *(PICCIOLINI PIER PAOLO)*
Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 076 PREVENTIVO

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Richieste istruttorie - Ammissione - Proposizione di regolamento di giurisdizione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile, anche laddove nel giudizio di merito sia ancora da espletare un'attività istruttoria, nell'ipotesi in cui la stessa abbia ad oggetto circostanze ininfluenti ai fini della decisione della questione di giurisdizione.(Nella specie, la S.C., nell'ambito di una controversia in tema di vendita internazionale, ha escluso l'inammissibilità del regolamento di giurisdizione, richiesto allorquando il giudice aveva ammesso i capitoli di prova sull'individuazione del luogo di consegna della fornitura controversa, sul presupposto che, ai fini della giurisdizione, fosse, piuttosto, rilevante quello stabilito dalle parti nel contratto quadro).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29879 del 2018 Rv. 651441 - 02

---

3. COMPETENZA

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **34814** *del* **25/11/2022** (Rv. **666347 - 01**)
Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **MOSCARINI ANNA.** *Relatore:* **MOSCARINI ANNA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*
S. *(VENTURI GIANCARLO) contro* I.
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 07/02/2022

044 COMPETENZA CIVILE - 064 PER TERRITORIO

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Eccezione di incompetenza per territorio - Tempestività - Prima udienza successiva al tentativo di mediazione obbligatoria - Sussistenza - Antecedente mutamento del rito - Irrilevanza - Fattispecie in tema di causa di locazione.

Deve considerarsi tempestiva la questione di incompetenza territoriale sollevata "ex officio" dal giudice alla prima udienza utile successiva al tentativo di mediazione obbligatoria, essendo irrilevante che il tentativo di mediazione si sia protratto per diverse udienze, atteso che la mediazione disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2010 costituisce, per espressa volontà legislativa, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, che si pone "a monte" dell'inizio del processo. (Nella specie, la S.C. nel rigettare l'istanza di regolamento di competenza, ha confermato l'ordinanza del tribunale, che, in una causa in cui l'attore aveva chiesto la risoluzione di un contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta, rinviata la prima udienza per il tentativo di mediazione obbligatoria, alla prima udienza successiva a questo aveva disposto il mutamento del rito ex art. 420 c.p.c. e rilevato la competenza inderogabile di un altro tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 1

Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 21, Cod. Proc. Civ. art. 447, Cod. Proc. Civ. art. 428

Massime precedenti Vedi: N. 12272 del 2009 Rv. 608279 - 01, N. 13472 del 2019 Rv. 654051 - 01, N. 10516 del 2019 Rv. 653461 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **34878** *del* **25/11/2022** (Rv. **666348 - 01**)
Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Diff.)*
M. *(BELLI MICHELE) contro* F. *(TRAVERSA GIANFILIPPO)*
Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 033 SOCI E CONDOMINI

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI Rinuncia al diritto di sottoscrizione dell'aumento di capitale del socio debitore - Azione revocatoria - Competenza della Sezione specializzata in materia di impresa - Sussistenza - Fondamento.

La domanda di revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di rinuncia, da parte del socio debitore, al diritto di sottoscrizione, effettuata contestualmente all'aumento di capitale deliberato dalla società, rientra tra le controversie devolute alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, in quanto tale domanda - da valutarsi "ex ante" ed a prescindere dalla

sua fondatezza nel merito - finisce per incidere sull'assetto della società, sull'entità del suo capitale, oltre che sulla sua distribuzione tra i soci, comportando inevitabili conseguenze sulla titolarità delle quote del patrimonio sociale e sui diritti ad esse connessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 3, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2438

Massime precedenti Vedi: N. 2754 del 2020 Rv. 657293 - 01, N. 20365 del 2021 Rv. 662243 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33922** *del* **17/11/2022** (Rv. **666423 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**
P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*
S. *(BALIANI PAOLO) contro* N.
Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 029 FORO GENERALE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE Deroga alla competenza - Accordo delle parti e forma dell'accordo - Contratto concluso su modulo a stampa - Predisposizione di clausola derogativa della competenza territoriale - Approvazione specifica da parte dell'altro contraente - Questione di validità del contratto - Inefficacia della deroga - Esclusione - Fondamento.

In sede di regolamento di competenza, allorquando risulti accertata l'avvenuta stipulazione, su modulo a stampa predisposto da una di esse, di un contratto contenente una clausola derogativa della competenza per territorio specificamente approvata per iscritto dall'altra, nessun rilievo può avere, ai fini della efficacia di tale deroga, il fatto che sia in discussione la validità del contratto, trattandosi di questione che appartiene al merito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 2338 del 1987 Rv. 451527 – 01

---

4. PUBBLICO MINISTERO NEL PROCESSO CIVILE

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32313** *del* **02/11/2022** (Rv. **666124 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.**
Relatore: **TRICOMI LAURA.**
S. *(ZANGRILLO SIMONA) contro* P. *(FERILLO GIOVANBATTISTA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/06/2021

142 PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - 010 OBBLIGATORIO

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO Conclusioni tardive del P.M. - Violazione del contraddittorio - Esclusione - Fattispecie.

In tema d'intervento obbligatorio del P.M. (nella specie nel giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità) la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potute conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio,

che deve semplicemente essere informato, mediante l'invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna. Né, del resto, l'omessa partecipazione del P.M., che sia titolare solo del potere di intervento e non anche di quello di azione, non comporta la rimessione della causa, da parte del giudice del gravame, a quello di primo grado, ma solo la decisione nel merito dopo aver disposto il suo coinvolgimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70, Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 162

Massime precedenti Conformi: N. 11223 del 2014 Rv. 631252 - 01

---

5. PROCURA ALLE LITI

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33518** *del* **15/11/2022** (Rv. **666147 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**
R. *(CERVIA NICOLETTA) contro* A. *(LENZETTI CARLO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 28/06/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 135 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Atti posti in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza - Ratifica con efficacia retroattiva - Applicabilità in campo processuale - Limiti - Ricorso per cassazione - Procura speciale - Possibilità di sanatoria o ratifica - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. (Fattispecie nella quale il ricorso per cassazione, nonostante la relativa indicazione, era privo di procura in calce, recando invece una procura su foglio separato, non spillato né numerato, sul quale non era presente alcun segno che facesse propendere per l'iniziale congiunzione con l'atto cui accedeva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 5, Cod. Civ. art. 1399

Massime precedenti Conformi: N. 8708 del 2009 Rv. 607842 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **34260** *del* **21/11/2022** (Rv. **666195 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MANZON ENRICO.** *Relatore:* **MANZON ENRICO.** *P.M.* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
D. *(DUCCI ALESSIO) contro* C. *(DI BITONTO ANTONELLA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/07/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 072 PLURALITA' DI DIFENSORI

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITA' DI DIFENSORI Pluralità di difensori - Ammissibilità - Carattere congiuntivo del mandato - Efficacia dal lato passivo del rapporto - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione - Notifica via PEC ad uno solo dei procuratori costituiti - Sufficienza.

La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue che, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c., è sufficiente la notifica via PEC della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Massime precedenti Vedi: N. 20626 del 2017 Rv. 645842 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12924 del 2014 Rv. 631184 - 01

---

6. SPESE PROCESSUALI

Sez. **6 - 3**, **Ordinanza** n. **35195** del **30/11/2022** (Rv. **666350 - 01**)
Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Rimborso delle spese a carico del soccombente - Determinazione del valore della controversia in primo grado e in grado di appello - Criterio del "disputatum" - Fattispecie in tema di liquidazione di un importo maggiore in secondo grado.

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in accoglimento dell'appello del danneggiato, a favore del quale il primo giudice aveva disposto un risarcimento di Euro 802,00 - aveva liquidato la maggior somma di Euro 1490,00 e, ai fini della quantificazione delle spese del secondo grado, aveva determinato il valore della causa prendendo a riferimento la differenza tra i predetti importi, pari a Euro 688,00).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST. Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/04/2014 num. 127 art. 55

Massime precedenti Vedi: N. 27871 del 2017 Rv. 646647 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32265** *del* **02/11/2022** (Rv. **666163 - 01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **GIANNACCARI ROSSANA.** *Relatore:* **GIANNACCARI ROSSANA.**
M. *(COCCIOLI ALBERTO) contro* C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE FOGGIA, 02/06/2021

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 018 ONORARI - IN GENERE

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE Determinazione dell'onorario dell'avvocato - Criterio del valore della domanda ex art. 10 c.p.c. - Applicabilità - Criterio del "quantum" attribuito in sentenza - Esclusione.

In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, l'art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali e non anche allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi applicare in tal caso il disposto dell'art. 10 c.p.c. senza che al riguardo rilevi, pertanto, il valore coincidente con l'importo individuato dal giudice in sentenza, e senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 6

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5615 del 1998 Rv. 516174 - 01

---

7. RESPONSABILITA' PROCESSUALE AGGRAVATA

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **34693** *del* **24/11/2022** (Rv. **666399 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DE MASI ORONZO.** *Relatore:* **DE MASI ORONZO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*
F. *(AVARELLO LUIGI MARIA ANTONIO) contro* E. *(DI BETTA SEBASTIANO)*
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 17/06/2015

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 038 RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - RESPONSABILITA' AGGRAVATA - IN GENERE Giudizio di appello - Responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Presupposto - Colpa grave - Definizione.

Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 24546 del 2014 Rv. 633289 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29462 del 2018 Rv. 651481 - 01

---

8. INTERESSE AD AGIRE

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **34388** *del* **22/11/2022** (Rv. **666366 - 01**)
Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** *Estensore:* **MANZON ENRICO.** *Relatore:* **MANZON ENRICO.** *P.M.* **LOCATELLI GIUSEPPE.** *(Conf.)*
I. *(GUZZO ARCANGELO) contro* R. *(TAMBORINO MARIA LUCIA)*
Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 20/12/2021

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 102 INTERESSE AD AGIRE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Nozione - Accertamento - Criteri.

L'accertamento dell'interesse ad agire, inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100

Massime precedenti Conformi: N. 13485 del 2014 Rv. 631328 - 01

---

9. PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Sez. **5 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34450** *del* **23/11/2022** (Rv. **666397 - 02**)
Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**
A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/07/2014

138 PROVA CIVILE - 062 DI PARTE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI PARTE Conclusioni di una perizia stragiudiziale di parte - Principio di non contestazione - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115

Massime precedenti Vedi: N. 33503 del 2018 Rv. 651998 - 02, N. 3104 del 2021 Rv. 660644 - 02

---

10. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32774** *del* **08/11/2022** (Rv. **666132 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**
G. *(CONSOLO CLAUDIO) contro* T. *(FRANCINI SERGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/07/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notifica telematica sentenza primo grado - Erronea indicazione dell'estensione del file - Attestazione di conformità del difensore - Decorso del termine breve - Sussistenza.

In tema di notifica telematica della sentenza di primo grado, la mancata indicazione dell'estensione "pdf" del documento informatico, pur esattamente individuato attraverso il riferimento alla stessa sentenza, la cui conformità sia stata attestata dal difensore nella relata di notifica, come previsto dall'art. 16 undecies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modd. dalla l. n. 221 del 2012, non incide sulla validità della notificazione, che risulta perciò idonea a far decorrere il termine "breve" per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 undecies, Legge 17/12/2012 num. 221, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29584 del 2021 Rv. 662706 - 01, N. 27379 del 2022 Rv. 665895 - 01, N. 31779 del 2021 Rv. 663093 - 02

---

11. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32935** *del* **09/11/2022** (Rv. **666142 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**
B. *(ROSSI GIRONDA GUIDO) contro* U.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/11/2017

138 PROVA CIVILE - 041 ATTIVITA' - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Individuazione - Criteri - Fondamento - Fattispecie.

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimamente acquisito un referto medico, benché il c.t.u. fosse stato autorizzato all'acquisizione, presso strutture pubbliche e private, della documentazione riguardante il danneggiato, e nonostante tale referto fosse stato ritenuto dal giudice di primo grado indispensabile ai fini dell'integrale quantificazione del danno biologico, a mezzo di un supplemento peritale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 2697

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 03

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34600** *del* **24/11/2022** (Rv. **666177 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
B. *(SAN MARTINO FRANCESCO) contro* I. *(ARNESE AURELIO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/02/2017

056 CONTRATTI BANCARI - 033 OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Acquisizione di documenti - Ammissibilità - Criteri - Allegazione delle parti - Irrilevanza - Fattispecie.

138 PROVA CIVILE - 041 ATTIVITA' - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE In genere.

In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. (Nella specie la S.C. ha confermato "in parte qua" la sentenza di merito, ritenendo che nel giudizio di ripetizione dell'indebito proposto dal correntista, il consulente d'ufficio possa procedere all'acquisizione degli estratti conto relativi al rapporto che le parti abbiano mancato di produrre).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 198, Cod. Proc. Civ. art. 62

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 04

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33742** *del* **16/11/2022** (Rv. **666237 - 01**)
Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**
S. *(ROMANO ENRICO) contro* C. *(DE MAIO CARLO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/09/2017

138 PROVA CIVILE - 063 D'UFFICIO

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO Adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio - Obbligo della motivazione - Limiti - Consulenze tecniche di parte - Mere allegazioni difensive - Conseguenze.

Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché

incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116

Massime precedenti Conformi: N. 1815 del 2015 Rv. 634182 - 01

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32169** *del* **02/11/2022** (Rv. **666161 - 01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**
A. *(SAMMARTINO DARIO) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 30/03/2021

138 PROVA CIVILE - 128 ISTANZA DI VERIFICAZIONE

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE Proposizione in forma implicita - Configurabilità - Condizioni - Apertura formale di procedimento incidentale o assunzione di specifiche prove - Necessità - Esclusione.

L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216

Massime precedenti Conformi: N. 16383 del 2017 Rv. 644865 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34861** *del* **25/11/2022** (Rv. **666495 - 03**)
Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**
R. *(VARRICCHIO SABRINA) contro* B. *(GRECO FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/03/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 026 PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Mancata assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. - Omessa rinuncia delle parti - Deliberazione della sentenza in data successiva al decorso dei termini di cui alla predetta disposizione - Nullità della sentenza - Esclusione - Fondamento.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 036 DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE In genere.

La mancata assegnazione alle parti, nonostante che esse non vi abbiano rinunciato, del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche, non comporta la nullità "ipso iure" della sentenza qualora tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza siano comunque intercorsi i termini sanciti dalla predetta disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 189, Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Vedi: N. 18583 del 2014 Rv. 632194 - 01, N. 22413 del 2004 Rv. 579349 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36596 del 2021 Rv. 663244 - 01

---

12. VICENDE ANOMALE

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33203** *del* **10/11/2022** (Rv. **666139 - 01**)
Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **CARRATO ALDO.** *Relatore:* **CARRATO ALDO.**
P. *(LOISI ELISABETTA BARBARA) contro* C. *(BENVENGA GIUSEPPE)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 16/06/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 147 MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE Morte della parte - Dichiarazione dell'avvocato all'interno della comparsa conclusionale - Interruzione del processo - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

Nel caso in cui l'evento della morte della parte costituita in giudizio sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il giudice di appello è tenuto a dare atto dell'interruzione del giudizio ex art. 300, comma 1 c.p.c., con la necessità della sua riassunzione tempestiva, in virtù dell'art. 303 c.p.c., al fine di non incorrere nella declaratoria di estinzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE. Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14472 del 2017 Rv. 644630 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34867** *del* **25/11/2022** (Rv. **666448 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**
P. *(LA BUA EDUARDO) contro* C. *(STERPI MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 219 INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Evento interruttivo - Prosecuzione del giudizio senza interruzione - Impugnazione della decisione - Legittimazione della sola parte coinvolta dall'evento - Fondamento - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 118 PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE In genere.

Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono volte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio, derivante dalla loro inosservanza, può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza

pronunciata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo con il quale il ricorrente aveva censurato la mancata interruzione del giudizio di appello a seguito della cancellazione dal registro delle imprese di una delle società appellate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE. Cod. Proc. Civ. art. 161, Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Conformi: N. 18804 del 2021 Rv. 661714 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 30341 del 2018 Rv. 651560 - 01

---

13. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32350** *del* **03/11/2022** (Rv. **666166 - 02**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**
M. *(GIANNELLA ALFREDO) contro* P. *(NAPOLITANO CINZIA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/11/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 210 IN CAUSE SCINDIBILI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI Appello - Proposizione da parte del convenuto soccombente - Evocazione in giudizio di altro convenuto non soccombente, contumace in primo grado - Funzione - "Litis denuntiatio" - Conseguenze - Accoglimento del gravame - Condanna dell'originario attore a rimborsare le spese del giudizio di appello al convenuto non soccombente in primo grado, costituitosi in appello in seguito alla "litis denuntiatio" - Esclusione - Fondamento.

Qualora, in un giudizio litisconsortile dal lato passivo, il convenuto soccombente evochi in appello l'altro convenuto, rimasto contumace in primo grado e non soccombente rispetto al "dictum" della pronuncia di prime cure, la citazione di quest'ultimo non assolve alla funzione di "vocatio in ius", ma di sola "litis denuntiatio" in presenza di cause scindibili, con la conseguenza che, nel caso in cui dalla sentenza di appello risulti soccombente l'originario attore, quest'ultimo non può essere condannato a rimborsare le spese del giudizio all'originario convenuto non soccombente che si sia costituito nel giudizio di appello. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio il capo della sentenza di appello che, riformando la sentenza di primo grado resa all'esito di un giudizio possessorio nel quale era rimasta soccombente solo una delle due convenute chiamate in giudizio, aveva condannato l'originario attore a rimborsare le spese del giudizio di appello anche all'altra originaria convenuta che, non essendo risultata soccombente in primo grado, aveva partecipato al giudizio di appello solo perché la convenuta soccombente le aveva notificato l'impugnazione a scopo di "litis denuntiatio".)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 91

Massime precedenti Vedi: N. 2208 del 2012 Rv. 621530 - 01, N. 34174 del 2021 Rv. 662844 - 01

---

14. APPELLO

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34588** *del* **24/11/2022** (Rv. **666273 - 01**)
Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**
Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**
L. *(PASSARO DANIELE) contro* A.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 06/11/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 002 APPELLO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Discordanza tra gli estremi della sentenza impugnata come precisati nell'atto di appello ed i corrispondenti dati della sentenza prodotta in copia autentica - Conseguente incertezza dell'oggetto del giudizio - Esclusione - Condizioni.

La discordanza tra gli estremi della sentenza appellata, come precisati nell'atto di impugnazione, e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dall'appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, senza comportare incertezza nell'oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 434

Massime precedenti Conformi: N. 20828 del 2014 Rv. 632648 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13058 del 2017 Rv. 644244 - 01

Sez. **6 - 1**, ***Ordinanza*** *n.* **33601** *del* **15/11/2022** (Rv. **666157 - 01**)
Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. *Estensore:* **MARULLI MARCO**. *Relatore:* **MARULLI MARCO**.
L. *(LANZA FABIO) contro* R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/12/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 034 PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE Appello notificato telematicamente - Costituzione tempestiva con copia cartacea - Improcedibilità ex art. 348, comma 1, c.p.c. - Esclusione - Nullità per vizio formale - Sussistenza - Sanabilità - Condizioni - Fattispecie.

La tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il gravame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte della tempestiva costituzione dell'appellante, mediante deposito cartaceo dell'atto notificato telematicamente, della relata e delle ricevute di consegna via PEC).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 347 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

Massime precedenti Vedi: N. 3527 del 2017 Rv. 643035 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16598 del 2016 Rv. 640829 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32887** *del* **08/11/2022** (Rv. **666135 - 01**)
Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**
C. *(RIZZO MAURIZIO) contro* B.
Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 14/11/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 045 INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE Intervento in appello - Presupposti - Intervento adesivo - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse. (Principio affermato in un caso in cui il giudice del gravame, in violazione dell'articolo 344 c.p.c., aveva ammesso l'intervento adesivo della nuova concessionaria dei lavori di esproprio finalizzati alla realizzazione di un'opera ferroviaria, quale avente causa della precedente concessionaria, ancorché nel giudizio di merito si fosse verificata l'improcedibilità della domanda di risarcimento avanzata nei confronti della dante causa che, nelle more del giudizio di merito, era stata posta in amministrazione straordinaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404

Massime precedenti Conformi: N. 12114 del 2006 Rv. 590113 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22972 del 2022 Rv. 665253 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34025** *del* **18/11/2022** (Rv. **666152 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.** *Relatore:* **ROSSELLO CARMELO CARLO.**
P. *(ESPOSITO MASSIMO) contro* M. *(CALIGIURI SALVATORE)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/11/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 077 NUOVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Produzione in originale di documento già depositato in copia in primo grado - Documento nuovo ex art. 345, comma 3, c.p.c. - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di appello, costituisce nuovo documento, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione dell'originale di un documento depositato in copia nel giudizio di primo grado, in quanto la "novità" cui allude la citata disposizione attiene al documento nella sua consistenza rappresentativa e non al solo contenuto. (Fattispecie relativa alla copia di una

scrittura disconosciuta nella sua corrispondenza all'originale e sulla quale, nel corso del giudizio di primo grado, era stata espletata una c.t.u. grafologica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3

Massime precedenti Difformi: N. 1366 del 2016 Rv. 638327 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35279** *del* **30/11/2022** (Rv. **666324 - 01**)
Presidente: **BELLINI UBALDO.** *Estensore:* **FALASCHI MILENA.** *Relatore:* **FALASCHI MILENA.**
M. *(POGGI DIEGO MARIA) contro* A.
Rigetta, TRIBUNALE ASTI, 24/10/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 173 ORDINANZE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Giudizio di appello - Ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. - Proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado - Necessità - Impugnazione per cassazione dell'ordinanza - Condizioni.

Nel caso in cui il giudizio di appello si concluda con l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., l'impugnazione può essere proposta soltanto avverso la sentenza di primo grado ex art. 348-ter, comma 3 c.p.c., atteso che l'impugnazione per cassazione della predetta ordinanza è consentita solo quando questa sia affetta da vizi suoi propri, ossia quando sia pronunciata al di fuori dei casi in cui la legge la consente oppure sia affetta da vizi processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 bis, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Vedi: N. 23334 del 2019 Rv. 655096 - 01, N. 40759 del 2021 Rv. 663579 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **34897** *del* **28/11/2022** (Rv. **666276 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*
M. *(BUSE MICHAEL) contro* P. *(BONATTI MATTEO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 060 PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO Litisconsorzio necessario - Norma processuale - Conseguente applicazione necessaria - Non integrità del contraddittorio in primo grado - Vizio comportante la rimessione - Pregiudizialità assoluta - Esame di ulteriori questioni, inclusa l'individuazione della legge sostanziale applicabile - Spettanza - Al giudice di primo grado.

La norma che impone il litisconsorzio necessario ha natura processuale e, come tale, è di applicazione necessaria nei processi che si svolgono innanzi al giudice italiano; ne consegue che, una volta rilevata la non integrità del contraddittorio in base alla disposizione

nazionale, la relativa statuizione ha carattere di pregiudizialità assoluta e ciò impone al giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., restando preclusa qualsiasi altra decisione - che è rimessa al giudice "ad quem" - sul merito della controversia e anche sulla questione riguardante l'individuazione della legge sostanziale applicabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 354, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 432 del 2003 Rv. 559671 - 01

---

15. GIUDICATO

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33021** *del* **09/11/2022** (Rv. **666229 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **DI MARZIO MAURO.**
Relatore: **DI MARZIO MAURO.**
S. *(BAMBINI FRANCO) contro* B. *(MEREU PAOLO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/05/2020

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 014 LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE Giudicato - Individuazione - Necessaria correlazione con l'oggetto del processo - Incidenza sul diritto azionato e sui fatti impeditivi, estintivi e modificativi non dedotti - Sussistenza - Estensione ai fatti successivi ad esso e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi" - Esclusione - Fattispecie.

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 016 DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTATUM" E "QUID DISPUTANDUM")

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") In genere.

L'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della "causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, rispetto alla domanda relativa ai rapporti patrimoniali post-coniugali tra persone di nazionalità iraniana, regolati da convenzione matrimoniale, aveva ritenuto che nella sentenza di divorzio pronunciata tra le stesse parti da un giudice straniero fosse ravvisabile un giudicato esterno, senza però verificare se tra le due cause vi fosse identità di "petitum" e di "causa petendi", da escludersi quanto alla dote, agli alimenti e al concorso alle incombenze coniugali durante la vita comune, in quanto istituti correlati al matrimonio e non al divorzio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 15, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 30, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 324

Massime precedenti Vedi: N. 19113 del 2018 Rv. 650241 - 01, N. 6091 del 2020 Rv. 657127 - 01

---

16. RICORSO PER CASSAZIONE

16.1. MOTIVI DI RICORSO

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **33751** *del* **16/11/2022** (Rv. **666422 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
R. *(RIGHINI PAOLO) contro* B. *(BANCHINI FRANCESCO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 05/08/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 131 INTERESSE AL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO Ricorso per cassazione - Omessa pronuncia su domanda riconvenzionale della parte vittoriosa - Possibilità di diversa regolamentazione delle spese - Interesse al ricorso del soccombente - Insussistenza - Fondamento.

E' inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'omessa pronuncia del giudice di primo grado su una domanda riconvenzionale avanzata dalla controparte e non riproposta in appello, sotto il profilo che l'eventuale rigetto di essa avrebbe potuto portare ad un possibile diverso e più favorevole regolamento delle spese giudiziali, in quanto tale omessa pronuncia, che non depone per un implicito rigetto, comunque non incide sulla soccombenza dell'attore e non gli arreca alcun concreto pregiudizio, né l'acquiescenza prestata dal convenuto alla sentenza di primo grado può qualificarsi come espressa rinuncia agli effetti di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Vedi: N. 2047 del 2017 Rv. 642458 - 01, N. 2915 del 1964 Rv. 304357 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **34189** *del* **21/11/2022** (Rv. **666179 - 01**)
Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **DI PAOLA LUIGI.** *Relatore:* **DI PAOLA LUIGI.**
A. *(DE LUCA TAMAJO RAFFAELE) contro* C. *(PIETROGRAZIA CINZIA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/10/2019

138 PROVA CIVILE - 219 CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE Superfluità e genericità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.

Il giudizio sulla superfluità o genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 244, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi: N. 18222 del 2004 Rv. 576951 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 66 del 2015 Rv. 634076 - 01, N. 11810 del 2016 Rv. 640241 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32456** *del* **03/11/2022** (Rv. **666126 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**
M. *(MANCINI FULVIO) contro* C. *(PIRRELLO FRANCESCO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/01/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 146 VIZI DI MOTIVAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Prova testimoniale - Domande utili al chiarimento dei fatti - Potere-dovere del giudice - Portata - Mancato esercizio - Svalutazione della deposizione meramente confermativa dei capitoli di prova - Motivazione apparente - Configurabilità.

138 PROVA CIVILE - 228 VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE In genere.

In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire; in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 253, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi: N. 17981 del 2020 Rv. 658759 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9823 del 2021 Rv. 661008 - 01, N. 3144 del 2020 Rv. 656751 - 01

16.2. RICORSO E PROCEDIMENTO

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34867** *del* **25/11/2022** (Rv. **666448 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.**
P. *(LA BUA EDUARDO) contro* C. *(STERPI MASSIMO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/09/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 135 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Giudizio in cassazione - Procura speciale alle liti rilasciata all'estero - "Apostille" - Mancata comparizione del sottoscrittore davanti al pubblico ufficiale per apporre la firma in sua presenza - Nullità della procura - Sanatoria mediante rinnovazione dell'atto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 074 RILASCIATO ALL'ESTERO

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - RILASCIATO ALL'ESTERO In genere.

In tema di processo in cassazione, la procura alle liti, conferita all'estero e munita di "apostille", dalla quale emerga che il sottoscrittore non è comparso davanti al pubblico ufficiale per firmare l'atto, è irrimediabilmente nulla, poiché costituisce principio inderogabile dell'ordinamento italiano che l'attestazione del pubblico ufficiale debba riguardare la firma dell'atto in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrittore, e tale invalidità non può essere sanata mediante rinnovazione, come previsto, in generale, dall'art. 182 c.p.c., poiché, per il giudizio di legittimità, l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insanabile invalidità della procura apposta in calce al ricorso incidentale, rilasciata all'estero e munita di "apostille", ove il notaio straniero aveva semplicemente dato atto che era comparso un agente del legale rappresentante della parte, il quale aveva dichiarato che quest'ultimo aveva riconosciuto di avere firmato l'allegato documento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 182, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 156, Tratt. Internaz. 05/10/1961, Legge 20/12/1966 num. 1253

Massime precedenti Vedi: N. 15073 del 2018 Rv. 649567 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5592 del 2020 Rv. 657197 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **33443** *del* **14/11/2022** (Rv. **666143 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
P. *(CARUSO GIOVANNI) contro* F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 09/10/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 093 DEL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Giudizio di cassazione - Ricorso digitale notificato via pec - Deposito di copia analogica priva di attestazione con firma autografa - Improcedibilità del ricorso - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione, il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso redatto e notificato in modalità telematica, con attestazione di conformità all'originale digitale priva di sottoscrizione autografa, ma anch'essa firmata digitalmente dal difensore, non ne comporta l'improcedibilità ove sia stata depositata una successiva attestazione, recante firma autografa, della conformità, agli originali digitali, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi pec, emergendo in maniera inequivoca, dalla valutazione complessiva degli atti depositati, la volontà asseverativa del difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 7610 del 2021 Rv. 660928 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34922** *del* **28/11/2022** (Rv. **666486 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
L. *(DI PAOLA NUNZIO SANTI GIUSEPPE) contro* B. *(LONGO ANTONINO)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 25/07/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 190 RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE Improcedibilità per tardivo deposito - Termine e decorrenza - Impugnazione incidentale nei confronti di più parti - Decorrenza del termine dall'ultima notificazione.

Il ricorso incidentale è improcedibile, stante il rinvio dell'art. 371, comma 3, c.p.c. al precedente art. 369 c.p.c., se depositato in cancelleria oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 370 c.p.c., da computarsi a decorrere dall'ultima notificazione alle controparti, in quanto il richiamo dell'art. 371 c.p.c. deve intendersi esteso, in ragione del principio dell'unicità dell'impugnazione, non solo all'impugnazione incidentale spiegata nei confronti della parte ricorrente principale, ma anche a quella rivolta contro altra parte processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 369, Cod. Proc. Civ. art. 371, Cod. Proc. Civ. art. 333

Massime precedenti Vedi: N. 20847 del 2021 Rv. 662052 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7454 del 2020 Rv. 657417 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34658** *del* **24/11/2022** (Rv. **666447 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Relatore:* **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.**
G. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(BERLIRI MARCO)*
Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MILANO, 21/09/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 154 PROCEDIMENTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Allegazione alle memorie illustrative del parere di un giurista - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione è inammissibile l'allegazione alle memorie illustrative ex artt. 378 e ex 380 bis.1 c.p.c. di un parere giuridico sulle questioni di diritto agitate nella controversia, redatto da uno studioso del diritto diverso dai difensori ritualmente costituiti, poiché l'art. 372 c.p.c. ammette solo il deposito dei documenti che siano stati già prodotti nei precedenti gradi di merito e di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Vedi: N. 9685 del 2020 Rv. 657689 - 01

---

17. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34894** *del* **28/11/2022** (Rv. **666274 - 01**)
Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**
M. *(TOSCANO VINCENZO) contro* M. *(AMODIO FERNANDO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/11/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 111 POTERI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE Principio di diritto - Portata - Valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito - Indicazioni ricavabili dalla stessa sentenza di annullamento - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

Il giudice del rinvio, al quale sia stata demandata una valutazione da compiere sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito, non può trarre indicazioni dalla stessa sentenza di annullamento, la cui interpretazione incontra i limiti istituzionali propri del sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla sentenza rescindente - la quale aveva statuito l'ammissibilità della domanda riconvenzionale di restituzione di somme - potesse desumersi un implicito giudicato in ordine alla qualificazione della medesima domanda e ai suoi presupposti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 384, Cod. Civ. art. 2909

Massime precedenti Conformi: N. 13358 del 2014 Rv. 631758 - 01

Sez. **U -** , ***Ordinanza*** *n.* **32906** *del* **08/11/2022** (Rv. **666076 - 01**)
Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *Relatore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*
R. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E.
Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 29/04/2021

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 017 GIUDIZIO DI RINVIO

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Liquidazione - Giudizio di rinvio - Principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio - Applicazione - Modalità.

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 92, Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 385

Massime precedenti Conformi: N. 20289 del 2015 Rv. 637441 - 01

---

18. REVOCAZIONE

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34402** *del* **23/11/2022** (Rv. **666156 - 01**)
Presidente: **SESTINI DANILO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
C. *(POLIDORI CARLO) contro* L. *(RUSSO SERGIO)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TRENTO, 29/08/2017

173 TRASCRIZIONE - 007 ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - IN GENERE

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - IN GENERE Domanda giudiziale - Rigetto con pronuncia definitiva - Effetti - Cancellazione della trascrizione - Revocazione straordinaria ex art. 395 n. 3 c.p.c. - Rinnovazione della trascrizione - Inammissibilità - Fattispecie in tema di responsabilità del difensore.

173 TRASCRIZIONE - 017 CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE In genere.

In caso di rigetto, con effetto di giudicato, della domanda giudiziale trascritta, la trascrizione perde efficacia "ipso iure" e l'impugnazione della pronuncia con revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., la quale non incide sul passaggio in giudicato, non consente una nuova trascrizione della domanda, né la rinnovazione della formalità. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità dell'avvocato per omessa rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668 bis c.c., sul rilievo che l'originaria azione di simulazione era stata respinta con sentenza passata in giudicato, non assumendo rilievo l'impugnazione di tale decisione con revocazione straordinaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2668, Cod. Civ. art. 2668 bis, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 3

Massime precedenti Vedi: N. 29248 del 2020 Rv. 659978 - 01, N. 23929 del 2007 Rv. 600374 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33733** *del* **16/11/2022** (Rv. **666149 - 01**)
Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**
B. *(FORGIONE SALVATORE) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2019

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. - Contrasto di giudicati - Presupposti - Identità di soggetti e oggetto - Fattispecie.

In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall'art. 395, n. 5, c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato la pronuncia di condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, sul presupposto della sussistenza di un precedente giudicato, intervenuto su altra domanda, avanzata dagli stessi

medici, per ottenere l'emolumento in discorso in forza dell'applicazione retroattiva del d.lgs. n. 257 del 1991).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5, Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 324

Massime precedenti Conformi: N. 38230 del 2021 Rv. 663025 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8630 del 2019 Rv. 653530 - 01, N. 15346 del 2017 Rv. 644739 – 01

---

19. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34940** *del* **28/11/2022** (Rv. **666418 - 02**)
Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.**
C. *(IACOBELLI GIANNI EMILIO) contro* C. *(LANNI NAZZARENO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/11/2017

149 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - 242 LITISCONSORZIO

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA, DIFFERENZE E RAPPORTI CON LA AZIONE REVOCATORIA - LITISCONSORZIO Azione surrogatoria – Legittimazione ad agire del creditore – Consacrazione del credito in sentenza di condanna o altro titolo esecutivo – Sussistenza – Specificazione dell'ammontare del credito – Rilevanza - Esclusione.

La legittimazione ad agire in via surrogatoria spetta qualora il credito verso il terzo sia già consacrato in una sentenza di condanna o in altro titolo esecutivo, ovvero si tratti di un decreto ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'articolo 642 c.p.c. benché detto titolo non sia definitivo. Nondimeno, ai fini del legittimo esercizio dell'azione surrogatoria è sufficiente anche un credito non determinato nel suo ammontare, oppure sottoposto a condizione o a termine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 642

Massime precedenti Vedi: N. 449 del 1974 Rv. 368165 - 01

Sez. **6 - 3**, ***Ordinanza*** *n.* **35192** *del* **30/11/2022** (Rv. **666424 - 01**)
Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**
V. *(ALLEGRI JACOPO LUIGI) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 24/02/2020

079 ESECUZIONE FORZATA - 213 TITOLI DI CREDITO

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - TITOLI DI CREDITO Assegno bancario postdatato - Qualità di titolo esecutivo - Condizioni - Assoggettamento ad imposta di bollo sin dall'origine - Equiparazione al pagherò cambiario ai fini dell'imposta - Ragioni.

171 TITOLI DI CREDITO - 013 POSTDATATO

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - POSTDATATO In genere.

L'assegno bancario recante data successiva a quella della sua emissione (c.d. postdatato) può valere come titolo esecutivo soltanto se in regola sin dall'origine con l'imposta di bollo; a tal fine, avendo l'assegno postdatato il valore di una promessa di pagamento ed una funzione equivalente a quella del vaglia cambiario, tale imposta deve essere applicata non in misura fissa, ma proporzionale al valore, così come previsto dall'art. 6 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 647 del 1972.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 100, Cod. Civ. art. 1992, DPR 26/10/1972 num. 647 art. 20, DPR 26/10/1972 num. 647 all. A art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 1437 del 2021 Rv. 660300 - 01, N. 7985 del 1996 Rv. 499412 - 01, N. 5069 del 2010 Rv. 611866 - 01

Sez. **3 -** , ***Sentenza*** *n.* **33443** *del* **14/11/2022** (Rv. **666143 - 02**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**
P. *(CARUSO GIOVANNI) contro* F.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MESSINA, 09/10/2019

058 CONTRATTI IN GENERE - 047 ESECUZIONE DI BUONA FEDE

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE Sentenza d'appello confermativa di quella impugnata - Pagamento delle spese legali dei due gradi di giudizio - Intimazione di due distinti precetti - Abusivo frazionamento del credito - Sussistenza.

079 ESECUZIONE FORZATA - 212 SENTENZA

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA In genere.

In tema di spese processuali, integra abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore esecutante il quale - dopo avere intimato al debitore esecutato, con un primo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate per il giudizio di appello conclusosi con la conferma della decisione adottata in prime cure - richieda, con successivo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado, oltre alle spese e competenze relative a tale secondo atto di precetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1181, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE. Cod. Proc. Civ. art. 91

Massime precedenti Vedi: N. 27089 del 2021 Rv. 662357 - 01, N. 14143 del 2021 Rv. 661293 - 02, N. 19898 del 2018 Rv. 650068 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32445** *del* **03/11/2022** (Rv. **666112 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**
M. *(RIZZICA CECILIA) contro* B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 25/10/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 058 ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Espropriazione presso terzi - Estinzione del processo esecutivo - Giudizio di reclamo - Litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di legittimità.

079 ESECUZIONE FORZATA - 112 PRESSO TERZI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

In tema di espropriazione presso terzi, nel giudizio di reclamo avverso l'estinzione del processo esecutivo, al pari di quanto accade nei giudizi di opposizione esecutiva, si configura sempre il litisconsorzio necessario tra il creditore, il debitore e il terzo pignorato, con la conseguenza che la non integrità originaria del contraddittorio, rilevabile d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità, determina la cassazione delle decisioni di merito, con rinvio ex artt. 383, comma 3, e 354, c.p.c., al giudice di primo grado perché provveda all'integrazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST. PENDENTE. Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE. Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 354

Massime precedenti Vedi: N. 39973 del 2021 Rv. 663189 - 01, N. 13533 del 2021 Rv. 661412 - 01

Sez. **3 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35005** *del* **29/11/2022** (Rv. **666278 - 01**)
Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**
F. *(BOIARDI GIORGIO RICCARDO) contro* M. *(CATANIA SIMONA)*
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 23/09/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione forzata - Opposizione all’esecuzione - Deduzione del debitore di non essere proprietario dei beni pignorati - Inammissibilità dell’opposizione - Ragioni.

L'opposizione all'esecuzione con cui il debitore deduca di non essere proprietario dei beni pignorati è inammissibile per difetto d'interesse ad agire, non potendo derivare alcun pregiudizio, all'opponente, dall'espropriazione del bene di un terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE. Cod. Proc. Civ. art. 100

Massime precedenti Conformi: N. 8684 del 2017 Rv. 643706 - 01

---

19. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32176** *del* **02/11/2022** (Rv. **666162 - 01**)
Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**
C. *(PRIORE GIOVANNI) contro* I.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 15/03/2021

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 036 FORMA E DEPOSITO

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DOMANDA (ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA) - FORMA E DEPOSITO Sottoscrizione del difensore - Mancanza - Inesistenza dell'atto introduttivo - Limiti - Presenza nell'atto di elementi indicativi della provenienza dell'atto dal procuratore della parte - Conseguenze - Sottoscrizione del difensore per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura a margine - Funzione, altresì, di assunzione della paternità dell'atto - Configurabilità - Inesistenza dell'atto introduttivo privo, in calce, della sottoscrizione del difensore - Esclusione.

In tema di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo che sia privo della sottoscrizione del difensore va ribadito il principio secondo il quale soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto, non quando quell'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso. Devesi, pertanto, escludere l'inesistenza dell'atto introduttivo allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce ad esso, figuri apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell'atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di ingiunzione e di assumerne, conseguentemente, la paternità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 645

Massime precedenti Conformi: N. 8042 del 2006 Rv. 587973 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20617 del 2019 Rv. 654959 - 01

Sez. **5 -** , ***Sentenza*** *n.* **32527** *del* **04/11/2022** (Rv. **666391 - 01**)
Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*
F. *(LEPORACE GIUSEPPE) contro* A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 17/09/2015

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 133 POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE Tardività dell'impugnazione o decadenza dall'opposizione - Rilievo officioso - Divieto ex art. 101 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

Il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 641

Massime precedenti Vedi: N. 15019 del 2016 Rv. 641276 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34501** *del* **23/11/2022** (Rv. **666316 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
R. *(MAURO ROSA) contro* R. *(MONTANARI NATASCIA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 09/04/2018

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 025 GIUDIZIALI PENALI

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale - Opposizione a decreto ingiuntivo – Facoltà dell'opponente di scelta tra il rito ordinario o il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. - Criteri per la verifica del rispetto del termine ex art. 641 c.p.c.

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 000 PROCEDIMENTI SOMMARI

PROCEDIMENTI SOMMARI In genere.

L'opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, perché applicabile alle sole controversie civili, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex artt. 163 e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso, sicché è in facoltà dell'opponente optare per quest'ultimo procedimento, siccome applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 633

Massime precedenti Vedi: N. 6817 del 2021 Rv. 660853 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 01

Sez. **2 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34501** *del* **23/11/2022** (Rv. **666316 - 02**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**
R. *(MAURO ROSA) contro* R. *(MONTANARI NATASCIA)*
Cassa con rinvio, TRIBUNALE RIMINI, 09/04/2018

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 025 GIUDIZIALI PENALI

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI PENALI Richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale - Opposizione a decreto ingiuntivo – Ricorso indicante sia l'art. 14, d.lgs. n. 150 del 2011 sia l'art. 702-bis c.p.c. - Esatta qualificazione dell'azione e conseguente corretta applicazione del rito di legge anche ai fini della tempestività - Onere del giudice adito.

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 000 PROCEDIMENTI SOMMARI

PROCEDIMENTI SOMMARI In genere.

Quando l'opposizione al decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, sia proposta mediante deposito di ricorso, recante l'indicazione sia dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sia dell'art. 702-bis c.p.c., il giudice adito deve procedere ad una esatta qualificazione dell'azione in funzione della situazione dedotta in causa, facendo applicazione del rito previsto dalla legge, alla stregua del quale deve altresì verificare la tempestività dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 645,

---

20. PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32774** *del* **08/11/2022** (Rv. **666132 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**
G. *(CONSOLO CLAUDIO) contro* T. *(FRANCINI SERGIO)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/07/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 070 CONTENUTO E FORMA

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura rilasciata nel ricorso cautelare "ante causam" - Successivo giudizio di merito nei confronti di parte processuale ulteriore - Idoneità.

La procura alle liti rilasciata nel ricorso cautelare "ante causam" e conferita in termini ampi ed onnicomprensivi conferisce al difensore, nel successivo giudizio di merito, il potere di proporre domande anche nei confronti di terzi che non sono stati parte del procedimento cautelare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 octies, Cod. Proc. Civ. art. 700, Cod. Proc. Civ. art. 83, Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 19223 del 2015 Rv. 636972 - 01, N. 28197 del 2020 Rv. 659837 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4909 del 2016 Rv. 639107 – 01

---

21. PROCEDIMENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32321** *del* **02/11/2022** (Rv. **666125 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**
R. *(SPERANZINI ANTONELLA) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/07/2020

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - 003 CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Decreto di apertura - Reclamo alla corte d'appello con richiesta di revoca o di modifica dei poteri conferiti all'amministratore - Rigetto - Natura decisoria - Fondamento - Ricorribilità per cassazione.

In materia di amministrazione di sostegno, il decreto della corte d'appello di rigetto del reclamo, con il quale era stata chiesta la revoca dell'amministrazione di sostegno e la modifica dei poteri conferiti all'amministratore, benché relativo a decisioni modificabili in ogni tempo dal giudice tutelare, ha un contenuto generale e pertanto decisorio, non concernendo l'autorizzazione a singoli atti di amministrazione, di talché esso è ricorribile per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404, Cod. Civ. art. 405, Cod. Civ. art. 407, Cod. Civ. art. 408, Cod. Proc. Civ. art. 720 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 739, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 45, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 4733 del 2021 Rv. 660588 - 01, N. 4029 del 2022 Rv. 664215 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21985 del 2021 Rv. 662034 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32321** *del* **02/11/2022** (Rv. **666125 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**
R. *(SPERANZINI ANTONELLA) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/07/2020

037 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - 003 CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE

CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Decreti del giudice tutelare - Reclamabilità ex art. 720 bis c.p.c. - Natura decisoria o ordinatoria del provvedimento - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili unicamente dinanzi alla corte d'appello ai sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c., trattandosi di disposizione speciale derogatoria rispetto all'art. 739 c.p.c., senza che abbia alcun rilievo la natura ordinatoria o decisoria di detti provvedimenti. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto inammissibile il reclamo avverso la parte del decreto con la quale era stata individuata la persona dell'amministratore di sostegno, avendo ritenuto tale decisione di natura amministrativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404, Cod. Civ. art. 405, Cod. Civ. art. 407, Cod. Civ. art. 408, Cod. Proc. Civ. art. 720 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 739, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 32071 del 2018 Rv. 651970 - 01, N. 4733 del 2021 Rv. 660588 - 01, N. 17931 del 2022 Rv. 665217 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21985 del 2021 Rv. 662034 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32845** *del* **08/11/2022** (Rv. **666134 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**
B. *(DINI FABRIZIO) contro* B. *(DI STASI DOMENICO)*
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/07/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 032 CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Decorso termine per la riassunzione del processo - Dalla dichiarazione in udienza o dal provvedimento giurisdizionale che dichiara l'interruzione - Fondamento.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 223 RIASSUNZIONE, IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE In genere.

Il provvedimento di nomina dell'amministrazione di sostegno non determina di per sé l'interruzione del giudizio di cui sia parte il beneficiario dell'amministrazione e, anche qualora il difensore dell'amministratore dichiari in udienza l'evento, non si verifica automaticamente l'interruzione del processo, come invece accade nelle diverse ipotesi dell'interdizione e dell'inabilitazione. Ne consegue che ove il giudice dichiari con ordinanza l'interruzione del giudizio, il "dies a quo" per la riassunzione del processo nel termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c., decorre, per esigenze di tutela del beneficiario, non dalla data della dichiarazione in udienza dell'evento da parte del difensore, ma dal successivo provvedimento del giudice di merito che, dopo aver valutato, in base al tenore del provvedimento del giudice tutelare, l'effettiva capacità di agire residua dell'amministrato e la corrispondente capacità processuale ex art. 75 c.p.c., dichiara l'interruzione del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST. PENDENTE. Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE. Cod. Proc. Civ. art. 305, Cod. Civ. art. 405

Massime precedenti Vedi: N. 16797 del 2022 Rv. 665047 - 01, N. 3712 del 2012 Rv. 621429 - 01, N. 21507 del 2019 Rv. 654899 - 01

---

22. PROCEDIMENTI POSSESSORI

Sez. **6 - 2**, ***Ordinanza*** *n.* **32350** *del* **03/11/2022** (Rv. **666166 - 01**)
Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**
M. *(GIANNELLA ALFREDO) contro* P. *(NAPOLITANO CINZIA)*
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/11/2020

125 POSSESSO - 031 FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - IN GENERE Giudizio possessorio - Natura bifasica e struttura unitaria del giudizio - Istanza di prosecuzione ex art. 703, comma 4, c.p.c. - Notifica al contumace - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di tutela possessoria, il procedimento possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale, sicché l'istanza di prosecuzione non deve essere notificata al contumace, non essendo introduttiva di un nuovo giudizio, né essendo tale incombenza prevista dall'art. 292 c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/2005 num. 35, Legge 14/05/2005 num. 80, Cod. Proc. Civ. art. 703, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102, Cod. Proc. Civ. art. 292

Massime precedenti Vedi: N. 4845 del 2012 Rv. 622375 - 01

---

23. ARBITRATO

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32996** *del* **09/11/2022** (Rv. **666228 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
A. *(DE ANGELIS FEDERICO) contro* C. *(MORA ANDREA)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/09/2018

013 ARBITRATO - 035 LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Lodo parziale - Immediata impugnabilità - Condizioni - Statuizioni sulle istanze istruttorie - Esclusione.

In tema di arbitrato, il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell'art. 827, comma 3, c.p.c., qualora, decidendo su una o più domande, definisca il giudizio relativamente ad esse, mentre deve essere esclusa l'immediata impugnazione del provvedimento arbitrale che risolva solo questioni istruttorie, premettendo alcune considerazioni a supporto della statuizione adottata, ma senza compromettere la decisione finale della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 827, Cod. Proc. Civ. art. 816 bis

Massime precedenti Vedi: N. 28190 del 2020 Rv. 660044 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33140** *del* **10/11/2022** (Rv. **666231 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **VANNUCCI MARCO.** *Relatore:* **VANNUCCI MARCO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*
S. *(MATTEI DECIO NICOLA) contro* V. *(LOMBARDI GIUSEPPE)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/05/2017

013 ARBITRATO - 039 TERMINI

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - TERMINI Termine breve per l'impugnazione del lodo - Decorrenza - Condizioni - Notifica del lodo alla parte personalmente o al difensore eventualmente nominato - Elezione di domicilio presso quest'ultimo - Irrilevanza.

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione del lodo, la notificazione della decisione arbitrale, prevista dall'art. 828 c.p.c., può essere effettuata mediante consegna alla parte personalmente o, in alternativa, al difensore da quest'ultimo eventualmente nominato ex art. 816 bis, comma 1, ultima parte, c.p.c., senza che assuma rilievo l'elezione o meno di domicilio presso tale professionista.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 bis, Cod. Proc. Civ. art. 828, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Massime precedenti Vedi: N. 32028 del 2019 Rv. 656127 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33149** *del* **10/11/2022** (Rv. **666233 - 01**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.**
Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*
C. *(CIULLO MASSIMO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/03/2018

013 ARBITRATO - 004 ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE

ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE (O LIBERO) - IN GENERE Decisione del giudice circa l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di arbitrato, la decisione del giudice ordinario che affermi o neghi l'esistenza o la validità di un arbitrato irrituale e che dunque, nel primo caso, non pronunci sulla controversia dichiarando che deve avere luogo l'arbitrato irrituale e, nel secondo, dichiari che la decisione del giudice ordinario può avere luogo, non è suscettibile di impugnazione con il regolamento di competenza, in quanto la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Massime precedenti Conformi: N. 19060 del 2017 Rv. 645353 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33149** *del* **10/11/2022** (Rv. **666233 - 02**)
Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.**
Relatore: **CAIAZZO ROSARIO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*
C. *(CIULLO MASSIMO) contro* D.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/03/2018

013 ARBITRATO - 020 COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Atto costitutivo di società - Clausola compromissoria - Ambito operativo - Controversie tra soci e quelle tra società e soci - Azione di responsabilità promossa dal socio contro l'amministratore - Esclusione - Qualità di socio dell'amministratore - Irrilevanza.

La clausola compromissoria inserita nell'atto costitutivo di una società, che preveda la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci e quelle tra la società e i soci, non include anche l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa dal socio nei confronti dell'amministratore, essendo irrilevante che quest'ultimo sia anche socio della società.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE. Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34

Massime precedenti Conformi: N. 12333 del 2012 Rv. 623460 - 01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di protezione internazionale

NOVEMBRE 2022

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **35044** *del* **29/11/2022** (Rv. **666452 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.**
D. *(ALESSIO SIMONA) contro* P.
Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE CUNEO, 30/09/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Emergenza epidemologica da Covid-19 - Proroga della validità dei permessi di soggiorno - Art. 103, comma 2 quater, d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. in l. n. 27 del 2020 - Applicazione anche ai visti d'ingresso - Fondamento - Fattispecie.

In tema di diritti dei cittadini stranieri, la previsione contenuta nell'art. 103, comma 2 quater, d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. in l. n. 27 del 2020 (recante misure connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19), che ha differito il termine di validità dei permessi di soggiorno al 31 agosto 2020 (poi nuovamente differito al 31 gennaio 2021), si applica anche ai visti d'ingresso, i quali pure consentono il soggiorno del titolare per tutto il tempo della loro validità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza del giudice di pace, che aveva respinto l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione, ritenendo non applicabile al visto d'ingresso per il turismo il menzionato differimento di validità "ex lege").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 103 com. 2 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 07/10/2020 num. 125 art. 3 bis com. 3, Legge 27/11/2020 num. 159, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **34650** *del* **24/11/2022** (Rv. **666242 - 01**)
Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.**
C. *(GIMAPA' FRANCESCO) contro* C.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANZARO, 19/07/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda reiterata - Formazione del giudicato sulla credibilità del richiedente - Esclusione - Condizioni - Prove atipiche - Valutazione - Necessità - Fattispecie.

In materia di domande reiterate di protezione internazionale, il giudicato opera "rebus sic stantibus", non si forma sulla credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e non preclude, pertanto, una nuova valutazione delle condizioni per il riconoscimento della protezione in presenza di nuovi elementi, che possono essere rappresentati anche da prove atipiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare una domanda reiterata di protezione internazionale proposta da un cittadino del Gambia, si era limitata ad invocare il giudicato sulla non credibilità del richiedente senza valutare una dichiarazione giurata raccolta dinanzi ad un notaio nel paese d'origine del ricorrente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 40, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2717 del 2022 Rv. 663742 - 01, N. 10203 del 2022 Rv. 664536 - 01, N. 6374 del 2022 Rv. 664060 - 01

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **33315** *del* **11/11/2022** (Rv. **666234 - 01**)
Presidente: **DE CHIARA CARLO.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.**
O. *(COSTAGLIOLA CHIARA) contro* M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 26/10/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria Integrazione lavorativa - Integrazione sociale nel paese di accoglienza - Omessa valutazione di contratto di lavoro a tempo indeterminato - Breve risalenza - Conseguenze.

In tema protezione umanitaria, l'integrazione lavorativa costituisce sintomo centrale per ritenere sussistente l'integrazione sociale del cittadino straniero, che non può essere esclusa solo in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato è stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 19466 del 2022 Rv. 665333 - 01, N. 21240 del 2020 Rv. 659030 - 01, N. 6111 del 2022 Rv. 664059 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. **L -** , ***Ordinanza*** *n.* **33016** *del* **09/11/2022** (Rv. **666017 - 01**)
Presidente: **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**
I. *(TRIOLO VINCENZO) contro* H. *(MUGHINI LUIGI)*
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/02/2020

129002 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE Assegno al nucleo familiare - Stranieri in possesso dal permesso di soggiorno di lungo periodo - Riconoscimento - Requisiti - Residenza dei familiari in Italia - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'assegno per il nucleo familiare in favore dei cittadini stranieri soggiornanti di lungo periodo in Italia non è subordinato al fatto che i familiari siano ivi residenti, in quanto l'efficacia diretta dell'art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE, come interpretato dalla CGUE (sentenza 25.11.2020 in causa C-303/19), impone la parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani per i quali la residenza dei familiari in Italia non costituisce condizione per l'erogazione del beneficio; ne consegue la disapplicazione dell'art. 2, comma 6-bis, della l. n. 153 del 1988, nella sua formulazione vigente "ratione temporis", laddove subordina a questa condizione il diritto alla prestazione suddetta.

Riferimenti normativi: Legge 13/05/1988 num. 153 art. 2 com. 6, Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE del 2003 num. 109 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/01/2007 num. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23763 del 2018 Rv. 650547 - 01, N. 11165 del 2017 Rv. 644231 - 02

Sez. **1 -** , ***Ordinanza*** *n.* **32712** *del* **07/11/2022** (Rv. **666040 - 01**)
Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ABETE LUIGI.** *Relatore:* **ABETE LUIGI.**
A. *(MIGLIACCIO LUIGI) contro* M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/02/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Dovere di cooperazione istruttoria - Utilizzo di COI inconferenti o meno recenti di quelle allegate dal richiedente - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, deve ritenersi sussistente una violazione del dovere di cooperazione istruttoria laddove il giudice, per rigettare la domanda volta ad ottenere la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, utilizzi fonti di informazione sul paese d'origine (le c.d. COI) inconferenti o meno recenti rispetto a quelle allegate dal ricorrente. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda proposta dal ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva preso in esame fonti riferite ad Haiti e anteriori di circa 2 anni rispetto a quelle indicate dalla difesa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 7105 del 2021 Rv. 660795 - 01, N. 26121 del 2022 Rv. 665538 - 01, N. 25440 del 2022 Rv. 665531 - 01